SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 115

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 19 maggio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 4 maggio 1999, n. **138.**

Disposizioni correttive del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante norme in materia di giudice unico di primo grado . . . . Pag. 5

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999.

Conferimento della decorazione della «Stella al merito del lavoro» - anno 1999, ai lavoratori italiani residenti all'estero. Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999.

Conferimento della decorazione della «Stella al merito del lavoro» - anno 1999, ai lavoratori residenti nel territorio nazionale . . . . Pag. 10

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 29 aprile 1999.

Aggiornamento della tabella allegata al decreto ministeriale 10 settembre 1992, riguardante la determinazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva . . . . Pag. 25

DECRETO 13 maggio 1999.

Istituzione a Bobbio di una sezione staccata dell'ufficio delle entrate di Piacenza . . . . Pag. 30

DECRETO 13 maggio 1999.

Istituzione e rideterminazione della competenza territoriale dell'ufficio delle entrate di Gualdo Tadino e rideterminazione della competenza territoriale dell'ufficio delle entrate di Foligno . . . . Pag. 30

DECRETO 17 maggio 1999.

Attivazione degli uffici delle entrate di Sarzana e Padova. Pag. 32

Ministero della sanità

DECRETO 15 aprile 1999.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte Annia», in Pocenia, al fine dell'imbottigliamento e della vendita . . . . Pag. 33

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 20 aprile 1999.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Lecco . . . . Pag. 33

DECRETO 20 aprile 1999.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Como . . . . Pag. 35

DECRETO 20 aprile 1999.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Cosenza . . . . Pag. 36

DECRETO 20 aprile 1999.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Cuneo . . . . Pag. 37

DECRETO 20 aprile 1999.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di L'Aquila . . . . Pag. 38

DECRETO 20 aprile 1999.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Alessandria . . . . Pag. 40

DECRETO 20 aprile 1999.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Mantova . . . . Pag. 41

DECRETO 20 aprile 1999.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Novara . . . . Pag. 42

DECRETO 21 aprile 1999.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Edialcoop soc. coop. a r.l.», in Taranto Pag. 43

DECRETO 23 aprile 1999.

Scioglimento della Società cooperativa edilizia «Elefantino 1973», in Roma . . . . Pag. 44

DECRETO 23 aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Basilicata Multilingual Service», in Potenza . . . . Pag. 44

DECRETO 23 aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Residenziale XII», in Roma . . . . Pag. 45

DECRETO 23 aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La Palma», in Roma . . . . Pag. 45

DECRETO 23 aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Edificatrice G. Mazzini 1863», in Roma . . . . Pag. 45

DECRETO 23 aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Acquario», in Santa Severa . . . . Pag. 46

DECRETO 23 aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Residenziale XI», in Roma . . . . Pag. 46

DECRETO 23 aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Residenziale X», in Roma . . . . Pag. 47

DECRETO 23 aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Rinnovamento 77», in Roma . . . . Pag. 47

DECRETO 23 aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Unitaria della Casa», in Tivoli . . . . Pag. 47

DECRETO 23 aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Artaxia», in Roma . . . . Pag. 48

DECRETO 4 maggio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «L'Olimpo», in Altamura . . . . Pag. 48

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Regione Lombardia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di fabbricati in località Ortisedo da parte del sig. Besseghini Albertino. (Deliberazione n. VI/42290) . . . . . . Pag. 49

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Teglio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la manutenzione straordinaria e sistemazione delle strade Nemina e Fornaci da parte del consorzio strada Nemina. (Deliberazione n. VI/42291) . . . . Pag. 50

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Edolo dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la costruzione di un nuovo acquedotto rurale in località Mola da parte del sig. Arzaroli Leandro. (Deliberazione n. VI/42292) . Pag. 51

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 aprile 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Ossimo dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per lavori di ripristino e sistemazione di strade in località Doane e tratto di strada tra il Corno della Luna e La Malga Plagne da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. VI/42423). Pag. 53

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 aprile 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una seggiovia quadriposto «Madesimo-Montalto», di un impianto di innevamento piste «Montalto e Nave», di un tracciato di trasferimento «Montalto-Pista Vanoni», di un tracciato di trasferimento «Motta-Pista Lago Azzurro» da parte della ditta Spluga Domani S.p.a. (Deliberazione n. VI/42424) . . . . Pag. 54

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 aprile 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Campodolcino dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una seggiovia quadriposto «Lago Azzurro-Colmenetta Est», di un tracciato di trasferimento «Motta-Pista Lago Azzurro» da parte della ditta Spluga Domani S.p.a. (Deliberazione n. VI/42425) . . . . Pag. 55

Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi» di Roma

DECRETO 29 aprile 1999.

Approvazione del regolamento sui gruppi nazionali di ricerca dell'Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi». Pag. 57

Università di Pavia

DECRETO RETTORALE 30 aprile 1999.

Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi Pag. 60

Università «La Sapienza» di Roma

DECRETO RETTORALE 21 aprile 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università relativamente alla scuola di specializzazione in genetica medica . . . . . . Pag. 87

DECRETO RETTORALE 23 aprile 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università relativamente alla scuola di specializzazione in neurochirurgia . . . . Pag. 88

DECRETO RETTORALE 26 aprile 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università relativamente alla facoltà di sociologia . . . . Pag. 89

DECRETO RETTORALE 29 aprile 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università relativamente alla scuola di specializzazione in neuropsicologia . . . . . . Pag. 89

Università di Bari

DECRETO RETTORALE 23 aprile 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . Pag. 92

Università di Parma

DECRETO RETTORALE 26 aprile 1999.

Modificazioni all'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in anatomia patologica dell'Università. Pag. 98

DECRETO RETTORALE 26 aprile 1999.

Modificazione allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 99

Seconda Università di Napoli

DECRETO RETTORALE 16 aprile 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . Pag. 99

Università del Sannio

DECRETO RETTORALE 4 maggio 1999.

Istituzione della scuola di specializzazione in «Diritto dell'economia» . . . . Pag. 102

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Cambi di riferimento del 18 maggio 1999 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia . . . . Pag. 106

Ministero della sanità: Avviso relativo al comunicato concernente: «Elenco dei manuali di corretta prassi igienica previsti dal decreto legislativo 26 maggio 1998, n. 155, e dalla circolare n. 1 del 26 gennaio 1998» . . . . Pag. 106

Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica: Approvazione del regolamento per l'individuazione delle categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità dell'INPDAP per i quali il diritto di accesso è sottratto o è differito Pag. 106

Regione Friuli-Venezia Giulia: Provvedimenti concernenti le società cooperative . . . . Pag. 107

Regione Emilia-Romagna: Assunzione di nuova denominazione dell'acqua minerale «Lieta» . . . . Pag. 107

RETTIFICHE

Comunicato relativo al decreto del Ministero per le politiche agricole 4 febbraio 1999 concernente: «Iscrizione delle varietà di alcune specie agrarie ed ortive nei relativi registri nazionali delle varietà». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1999) Pag. 108

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 98

Ministero delle finanze

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1999.

Approvazione delle specifiche tecniche da osservare per la trasmissione in via telematica all'Amministrazione finanziaria dei dati delle dichiarazioni mod. IVA 99 da parte dei soggetti abilitati.

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1999.

Approvazione delle specifiche tecniche da osservare per la trasmissione in via telematica all'Amministrazione finanziaria dei dati delle dichiarazioni mod. IVA periodiche da parte dei soggetti abilitati.

99A3919 - 99A3920

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 4 maggio 1999, n. **138.**

Disposizioni correttive del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante norme in materia di giudice unico di primo grado.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 4, della legge 16 luglio 1997, n. 254, che abilita il Governo ad emanare disposizioni correttive dei decreti legislativi recanti le norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado nel termine di due anni dalla loro entrata in vigore;

Vista le preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1998;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 1, comma 3, della citata legge 16 luglio 1997, n. 254;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1999;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. L'articolo 7-*ter* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è così ulteriormente modificato:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti)»;

b) il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente: «L'assegnazione degli affari alle singole sezioni ed ai singoli collegi e giudici è effettuata, rispettivamente, dal dirigente dell'ufficio e dal presidente della sezione o dal magistrato che la dirige, secondo criteri obiettivi e predeterminati, indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura.».

Art. 2.

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 46 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato, da ultimo, dall'articolo 11 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è aggiunto il seguente:

«I giudici destinati a ciascuna sezione non possono essere comunque in numero inferiore a cinque. Tale limite non opera per la sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare.».

Art. 3.

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 47-*ter* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto dall'articolo 13 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sono sostituiti dai seguenti:

«Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma, nei tribunali costituiti in sezioni ai quali sono addetti più di dieci giudici ordinari possono essere istituiti posti di presidente di sezione, in numero non superiore a quello determinato dalla proporzione di uno a dieci.

Il posto di presidente di sezione può essere comunque istituito, senza l'osservanza dei limiti previsti dal primo comma:

a) per la direzione della corte di assise e delle singole sezioni della medesima, quando il numero delle udienze da esse tenute lo richiede;

b) per la direzione delle seguenti sezioni, tenuto conto della loro consistenza numerica e delle specifiche esigenze organizzative:

1) sezioni incaricate della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie;

2) sezioni incaricate degli affari inerenti alle procedure concorsuali;

3) sezioni dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti del codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare, salvo quanto previsto dal terzo comma.».

Art. 4.

1. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 70 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato, da ultimo, dall'articolo 20 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è sostituito dai seguenti: «Negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari possono essere istituiti posti di procuratore aggiunto in numero non superiore a quello risultante dalla proporzione di un procuratore aggiunto per ogni dieci sostituti addetti all'ufficio. Negli uffici delle procure della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto può essere comunque istituito un posto di procuratore aggiunto per specifiche ragioni riguardanti lo svolgimento dei compiti della direzione distrettuale antimafia.».

Art. 5.

1. Il comma 6 dell'articolo 37 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è sostituito dal seguente:

«*6.* In deroga all'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, i magistrati indicati nel comma 1 possono chiedere di essere trasferiti ad altre sedi o assegnati ad altre funzioni:

a) trascorsi due anni dal giorno dell'inizio effettivo dell'attività nell'ufficio al quale sono stati destinati, se assegnati a funzioni direttive a norma del comma 2;

b) senza l'osservanza di alcun termine, se assegnati ad altre sedi o destinati ad altre funzioni a norma dei commi 2, 3 e 4, fuori del caso previsto dalla lettera *a)* del presente comma.».

Art. 6.

1. Dopo la sezione IV del capo VII del titolo I del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è aggiunta la seguente:

«SEZIONE IV-*bis*
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTREZZATURE

Art. 41-*bis* — *1.* Le attrezzature delle preture circondariali e delle relative sezioni distaccate possono essere assegnate dal presidente del tribunale, nel cui circondario sono ubicati gli uffici soppressi, alla sede principale del tribunale ovvero ad una o più sezioni distaccate del medesimo.

2. Le attrezzature delle procure della Repubblica presso le preture circondariali possono essere assegnate dal procuratore della Repubblica presso il tribunale, ubicato nel medesimo comune dell'ufficio soppresso, all'ufficio di procura da lui diretto.

3. La destinazione delle attrezzature delle quali non è stata disposta l'assegnazione a norma dei commi 1 e 2 è stabilita dal Ministero di grazia e giustizia.

4. I provvedimenti previsti dal presente articolo sono adottati anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato e con il consenso degli enti locali interessati, quanto alle attrezzature ad essi appartenenti.».

Art. 7.

1. L'articolo 46 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è abrogato.

Art. 8.

1. Nell'articolo 226 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «Nei procedimenti che proseguono con l'osservanza delle norme anteriormente vigenti» sono sostituite dalle seguenti: «Nei procedimenti pendenti alla data di efficacia del presente decreto».

Art. 9.

1. Nell'allegato 3 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, il n. 4 del «Modo di pagamento» relativo all'articolo 20, n. l, della tariffa è sostituito dal seguente:

«*4.* Per gli originali delle sentenze e dei verbali di conciliazione nei procedimenti giurisdizionali civili, l'imposta di bollo, commisurata al numero dei fogli, è versata, contestualmente all'imposta di registro, se dovuta, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e successive modificazioni.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DILIBERTO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione disciplina la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, quinto comma della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 16 luglio 1997, n. 254 (Delega del Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado):

«Art. 1. — Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) ristrutturare gli uffici giudiziari di primo grado secondo il modello del giudice unico;

b) sopprimere l'ufficio del pretore, trasferendo le competenze di tale giudice al tribunale;

c) stabilire che, nel settore penale, salve la composizione e le attribuzioni della corte d'assise, il tribunale giudica in composizione collegiale con il numero invariabile di tre componenti, sull'applicazione di misure di prevenzione personali e reali nonché sui seguenti reati:

1) i delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale;

2) i delitti previsti dagli articoli 644 e 648-*bis* del codice penale e 2621 del codice civile;

3) ogni delitto punito con la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;

4) i delitti consumati o tentati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, esclusi quelli di cui all'art. 329, al primo comma, dell'art. 331 e agli articoli 332, 334 e 335;

5) i delitti di cui agli articoli 216, 222 e 223 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

6) i delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, dall'art. 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17; dall'art. 29, secondo comma della legge 13 settembre 1982, n. 646; dagli articoli 6 e 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1; dall'art. 6, commi 3 e 4, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;

7) altre eventuali fattispecie caratterizzate da particolare allarme sociale o rilevanti difficoltà di accertamento;

d) stabilire che per tutti i restanti reati il tribunale giudica in composizione monocratica;

e) stabilire che, nelle materie nelle quali il tribunale opera in composizione collegiale, si osservano le norme processuali vigenti per il procedimento innanzi al tribunale, mentre nelle restanti materie si osservano le norme processuali vigenti per il procedimento innanzi al pretore;

f) stabilire che l'attribuzione degli affari al giudice in composizione collegiale o monocratica non si considera attinente alla capacità del giudice né al numero dei giudici necessario per costituire l'organo giudicante;

g) stabilire che, nella materia penale, le parti hanno facoltà di chiedere, e il giudice di disporre, l'attribuzione del procedimento alla composizione ritenuta corretta non oltre la conclusione dell'udienza preliminare e, ove questa manchi, non oltre il compimento delle formalità di apertura del dibattimento;

h) prevedere che il giudice per le indagini preliminari sia diverso dal giudice dell'udienza preliminare, apportando le necessarie modifiche alle disposizioni dell'art. 7-*ter* dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;

i) sopprimere le attuali sezioni distaccate presso le preture circondariali, istituendo ove occorra sezioni distaccate di tribunale, per la trattazione di procedimenti in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della estensione del territorio e del numero di abitanti, difficoltà di collegamenti, indice di contenzioso sia civile che penale;

l) al solo fine di decongestionare i tribunali di Milano, Roma, Napoli e Palermo, istituire nei relativi circondari nuovi tribunali, in sostituzione di sezioni distaccate, con eventuali accorpamenti anche di territori limitrofi non facenti originariamente parte del territorio delle suddette sezioni;

m) sopprimere l'ufficio della procura della Repubblica circondariale, trasferendone le funzioni alla procura della Repubblica presso il tribunale;

n) stabilire che, nel settore civile, il tribunale giudica in composizione collegiale, con il numero invariabile di tre componenti, per le controversie previste nei numeri 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 9) del secondo comma dell'art. 48 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, limitatamente, per il predetto numero 7), ai giudizi di responsabilità in esso previsti: individuare, tenuto conto della oggettiva complessità giuridica delle materie e della rilevanza economico-sociale delle controversie, gli altri casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale; stabilire che, per il resto, il tribunale giudica in composizione monocratica;

o) trasferire alle amministrazioni interessate le funzioni amministrative attualmente affidate al pretore, se prive di collegamento con l'esercizio della giurisdizione; attribuire al tribunale in composizione monocratica le funzioni amministrative attualmente di competenza del pretore, se collegate con l'esercizio della giurisdizione;

p) prevedere che, fermo il disposto dell'art. 341, secondo comma, del codice di procedura civile, l'appello nelle materie civili nelle quali è competente il tribunale sia devoluto alla corte d'appello, ovvero ad apposite sezioni specializzate della corte d'appello allorché in primo grado siano previste sezioni specializzate;

q) escludere che la ridistribuzione degli uffici giudiziari comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

r) stabilire che le disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al presente articolo abbiano efficacia centoventi giorni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro lo stesso termine di cui al comma 1, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi con tutte le altre leggi dello Stato e la disciplina transitoria rivolta ad assicurare la rapida trattazione dei procedimenti pendenti, civili e penali, fissando le fasi oltre le quali i procedimenti non passano ad altro ufficio secondo le nuove regole di competenza e stabilendo le relative condizioni.

3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, perché sia espresso dalle competenti Commissioni permanenti un motivato parere entro il termine di quaranta giorni dalla data della trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei criteri di cui al comma 1 e con la procedura di cui al comma 3».

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 7-*ter* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, come ulteriormente modificato dal presente decreto legislativo, è il seguente:

«Art. 7-*ter* *(Criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti). — L'assegnazione degli affari alle singole sezioni ed ai singoli collegi e giudici è effettuata, rispettivamente, dal dirigente dell'ufficio e dal presidente della sezione o dal magistrato che la dirige, secondo criteri obiettivi e predeterminati, indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura.* Nel determinare i criteri per l'assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce la concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice dei provvedimenti relativi al medesimo procedimento e la designazione di un giudice diverso per lo svolgimento delle funzioni di giudice dell'udienza preliminare. Qualora il dirigente dell'ufficio o il presidente della sezione revochino la precedente assegnazione ad una sezione o ad un collegio o ad un giudice, copia del relativo provvedimento motivato viene comunicata al presidente della sezione e al magistrato interessato.

Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce altresì i criteri per la sostituzione del giudice astenuto, ricusato o impedito.

Il Consiglio superiore della magistratura determina i criteri generali per l'organizzazione degli uffici del pubblico ministero e per l'eventuale ripartizione di essi in gruppi di lavoro.

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 46 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come modificato, da ultimo, dall'art. 11 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, come ulteriormente modificato dal presente decreto legislativo, è il seguente:

«Art. 46 *(Costituzione delle sezioni)*. — Il tribunale ordinario può essere costituito in più sezioni.

Nei tribunali ordinari costituiti in sezioni sono biennalmente designate le sezioni alle quali sono devoluti, promiscuamente o separatamente, gli affari civili, gli affari penali e i giudizi in grado di appello, nonché, separatamente, le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie.

In ogni tribunale ordinario costituito in sezioni è istituita una sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare.

A ciascuna sezione, nella formazione delle tabelle ai sensi dell'art. 7-*bis*, sono destinati giudici nel numero richiesto dalle esigenze di servizio, tenuto conto del numero dei processi pendenti, dell'urgenza della definizione delle controversie, nonché del numero delle controversie sulle quali il tribunale giudica in composizione collegiale.

I giudici destinati a ciascuna sezione non possono essere comunque in numero inferiore a cinque. Tale limite non opera per la sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare.».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 47-*ter* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), aggiunto dall'art. 13 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e modificato dal presente decreto legislativo, è il seguente:

«Art. 47-*ter (Istituzione dei posti di presidente di sezione). — Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma, nei tribunali costituiti in sezioni ai quali sono addetti più di dieci giudici ordinari possono essere istituiti posti di presidente di sezione, in numero non superiore a quello determinato dalla proporzione di uno a dieci.*

Il posto di presidente di sezione può essere comunque istituito, senza l'osservanza dei limiti previsti dal primo comma:

a) *per la direzione della corte di assise e delle singole sezioni della medesima, quando il numero delle udienze da esse tenute lo richiede;*

b) *per la direzione delle seguenti sezioni, tenuto conto della loro consistenza numerica e delle specifiche esigenze organizzative:*

1) sezioni incaricate della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie;

2) sezioni incaricate degli affari inerenti alle procedure concorsuali;

3) sezioni dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti del codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare, salvo quanto previsto dal terzo comma.

In ogni tribunale ordinario di cui alla tabella *A* allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, la sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare è diretta da un presidente di sezione. Si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 70 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come modificato, da ultimo, dall'art. 20 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, ed ulteriormente modificato dal presente decreto legislativo, è il seguente:

«Art. 70 *(Costituzione del pubblico ministero)*. — Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate dal procuratore generale presso la corte di cassazione, dai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni e dai procuratori della Repubblica presso i tribunali ordinari. *Negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari possono essere istituiti posti di procuratore aggiunto in numero non superiore a quello risultante dalla proporzione di un procuratore aggiunto per ogni dieci sostituti addetti all'ufficio. Negli uffici delle procure della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del di- stretto può essere comunque istituito un posto di procuratore aggiunto per specifiche ragioni riguardanti lo svolgimento dei compiti della direzione distrettuale antimafia.*

Presso le sezioni distaccate di corte di appello le funzioni del procuratore generale sono esercitate dall'avvocato generale, a norma dell'art. 59.

I titolari degli uffici del pubblico ministero dirigono l'ufficio cui sono preposti, ne organizzano l'attività ed esercitano personalmente le funzioni attribuite al pubblico ministero dal codice di procedura penale e dalle altre leggi, quando non designino altri magistrati addetti all'ufficio. Possono essere designati più magistrati in considerazione del numero degli imputati o della complessità delle indagini o del dibattimento.

Nel corso delle udienze penali, il magisrato designato svolge le funzioni del pubblico ministero con piena autonomia e può essere sostititito solo nei casi previsti dal codice di procedura penale. Il titolare dell'ufficio trasmette al Consiglio superiore della magistratura copia del provvedimento motivato con cui ha disposto la sostituzione del magistrato.

Ogni magistrato addetto ad una procura della Repubblica, che, fuori dell'esercizio delle sue funzioni, viene comunque a conoscenza di fatti che possano determinare l'inizio dell'azione penale o di indagini preliminari, può segnalarli per iscritto al titolare dell'ufficio. Questi, quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione e non intende procedere personalmente, provvede a designare per la trattazione uno o più magistrati dell'ufficio.

Quando il procuratore nazionale antimafia o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati.

Entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di avocazione, il procuratore della Repubblica interessato può proporre reclamo al procuratore generale presso la Corte di cassazione. Questi, se accoglie il reclamo revoca il decreto di avocazione, disponendo la restituzione degli atti».

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 37 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dal presente decreto legislativo, è il seguente:

«Art. 37. — 1. In deroga al disposto dell'art. 2, terzo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, i magistrati titolari dei posti di consigliere pretore dirigente, di consigliere pretore, di procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale e di procuratore aggiunto dello stesso ufficio, in attesa di essere destinati ai nuovi incarichi o funzioni a norma delle disposizioni che seguono, esercitano le funzioni di presidente di sezione o di procuratore aggiunto presso gli uffici cui sono state trasferite le funzioni degli uffici soppressi; i magistrati titolari dei posti di presidente di sezione di tribunale eventualmente soppressi continuano ad esercitare transitoriamente tali funzioni. I magistrati titolari dei posti soppressi di consigliere pretore dirigente e di procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale collaborano con il presidente del tribunale e con il procuratore della Repubblica per la risoluzione, in particolare, dei problemi di organizzazione degli uffici ristrutturati.

2. Entro centottanta giorni dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto, i magistrati già titolari dei posti indicati nel comma 1 possono chiedere, in deroga al disposto dell'art. 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, l'assegnazione a posti vacanti pubblicati. Nell'assegnazione dei posti vacanti di presidente di tribunale ordinario, presidente di sezione di tribunale ordinario, procuratore della Repubblica e procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale ordinario, sono particolarmente valutate le attitudini allo svolgimento di funzioni direttive dimostrate nell'esercizio delle precedenti funzioni.

3. Nel medesimo termine indicato nel comma 2, i magistrati già titolari dei posti indicati nel comma 1 possono chiedere altresì, eventualmente subordinando gli effetti della domanda al mancato conferi-

mento di un posto richiesto a norma del comma 2, di essere destinati all'esercizio di una delle seguenti funzioni, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze:

a) consigliere di Corte di cassazione, limitatamente ai magistrati titolari dei posti soppressi indicati nell'art. 33, comma 2;

b) consigliere di corte di appello nel distretto da essi scelto;

c) giudice di tribunale o sostituto procuratore della Repubblica in una sede da essi scelta.

4. I magistrati già titolari dei posti indicati nel comma 1 che nel termine perentorio previsto non hanno richiesto l'assegnazione a norma del comma 2 o la destinazione a norma del comma 3, sono destinati di ufficio ad esercitare le funzioni di giudice di tribunale o di sostituto procuratore della Repubblica negli uffici cui sono state trasferite le funzioni degli uffici soppressi, o, se si tratta di magistrati già titolari di posti di presidente di sezione di tribunale, presso lo stesso ufficio in cui esercitavano le loro funzioni. La stessa disposizione si applica a coloro che non hanno ottenuto l'assegnazione a norma del comma 2 e che non hanno richiesto la destinazione a norma del comma 3.

5. Le eventuali nuove destinazioni sono considerate come trasferimenti a domanda a tutti gli effetti e, in particolare, agli effetti previsti dall'art. 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'art. 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, salvo quanto previsto dall'art. 34, comma 2, secondo periodo, del presente decreto.

6. *In deroga all'art. 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, i magistrati indicati nel comma 1 possono chiedere di essere trasferiti ad altre sedi o assegnati ad altre funzioni:*

a) *trascorsi due anni dal giorno dell'inizio effettivo dell'attività nell'ufficio al quale sono stati destinati, se assegnati a funzioni direttive a norma del comma 2;*

b) *senza l'osservanza di alcun termine, se assegnati ad altre sedi o destinati ad altre funzioni a norma dei commi 2, 3 e 4, fuori del caso previsto dalla lettera* a) *del presente comma*».

Nota all'art. 7:

— L'art. 46 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), recava disposizioni sulle attrezzature delle soppresse sezioni distaccate delle preture circondariali.

Nota all'art. 8:

— Il testo dell'art. 226 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), come modificato dal presente decreto legislativo, è il seguente:

«Art. 226. — 1. Nei procedimenti *pendenti alla data di efficacia del presente decreto*, quando per effetto di circostanze attenuanti e del giudizio di comparazione previsto dall'art. 69 del codice penale il reato risulta estinto per prescrizione, il giudice, anche nella fase delle indagini preliminari, se l'imputato e il pubblico ministero non si oppongono, pronuncia in camera di consiglio sentenza inappellabile di non doversi procedere».

Nota all'art. 9:

— L'allegato 3 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), sostituisce l'art. 20 della tariffa dell'imposta di bollo, allegato *A*, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

99G0219

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999.

Conferimento della decorazione della «Stella al merito del lavoro» - anno 1999, ai lavoratori italiani residenti all'estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 143, sul riordinamento delle norme relative alla decorazione della «Stella al merito del lavoro»;

Sentita la commissione di cui all'art. 9 della citata legge n. 143/1992;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro degli affari esteri;

Decreta:

È conferita la decorazione della «Stella al merito del lavoro» con titolo di «Maestro del lavoro» a:

Amisano Angela - A.S.T.R.I.A. Soc. Priv. a r.l., Asmara (Eritrea);

Botto Ileana - Scuola «Agustin Cosazzi» - Caracas (Venezuela);

Buzzi Vincenzo - Veverka - Olomouc (Rep. Ceca);

Cadau Mario - Soc. Mineraria «N. V. Kempische Steenkoolmijnen» - Houthalen (Belgio);

Cardillo Biagio - Bruno Kaiser GMBH Friburgo (Germania);

Cella Silvano - Ditta Marmoran AG. Volketswill - Zurigo (Svizzera);

Cervone Ferruccio - Vimpar Shoes Paladino Hnos S.A. - Caracas (Venezuela);

Cifoni Claudio - Primo Distretto Giudiziale della Pennsylvania - Philadelphia (U.S.A.);

Cillis Marcello - Bayer Faser GMBH Dormagen - Colonia (Germania);

Cimenti Celso - Edco Engineering S.A. Couvet - Nechatel (Svizzera);

Cortese Rocco - Earthland Developments Ltd. - Calgary - Alberta (Canada);

Cristello Nicola - Edmonton - Public Works - Edmonton - Alberta (Canada);

Dal Cin Giocondo - Chermanne et Cie sprl - Montsur - Marchienne (Belgio);

D'Arcangelo Vitantonio - Glaverbel S.A. - Lodelisart (Belgio);

Degani Claudio - Medizinischen Einrichtungen der Universitat zu Koln - Colonia (Germania);

Di Flumeri Antonio - Soc. Mineraria «N.V. Kempische Steenkoolmijnen» - Houthalen (Belgio);

Ditri Maria Carolina - Stollwerck Sprengel AG. - Colonia (Germania);

Falcone Nicola - Amministrazione di Alimentazione Farmaceutica Philadelphia (U.S.A.);

Fardella Saverio - Ford-zwerke S.p.a., Koln (Germania);

Gambara Guido - Assicurazioni Generali S.p.a., Madrid (Spagna);

Guidone Oscar - Hertie Varen - Friburgo (Germania);

Laganà Vittorio - Jornal Do Commercio - Recife - Pe - (Brasile);

Malatesta Rocco - Soc. Mineraria «N.V. Kempische Steenkoolmijnen» - Houthalen (Belgio);

Mille Alfonso - Banco di Roma S.p.a., Istambul (Turchia);

Monastra Paolo - Paci S.A. - La Chaux de Fonds Ceuchatel (Svizzera);

Nazzaro Giovanni - Siemens S.p.a. - Muenchen (Germania);

Piccone Giuseppe - Conestoga Mechanical Construction, Inc. - Lionville, Pennsylvania (U.S.A.);

Pischedda Giuseppe - Fiat Belgio S.p.a., Evere (Belgio);

Ricioppo Dalvino - Swift Canadian-Gainers Inc. - Edmonton - Alberta (Canada);

Sarcoli Mario - Elektro Schillinger GMBH - Friburgo (Germania);

Sarcoli Pasquino - Az. Trasporti di Friburgo - Friburgo (Germania);

Scognamiglio Pietro - Siemens S.p.a. - Monaco di Baviera;

Ulian Italo - Cargill De Venezuela - Caracas (Venezuela);

Zanatta Crispino - Posta Tedesca S.p.a. - Augsburg (Monaco di Baviera).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1999

SCÀLFARO

BASSOLINO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

99A3924

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999.

Conferimento della decorazione della «Stella al merito del lavoro» - anno 1999, ai lavoratori residenti nel territorio nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 143, sul riconoscimento delle norme relative alla decorazione della «Stella al merito del lavoro»;

Sentita la commissione di cui all'art. 9 della citata legge n. 143/1992;

Sulla proposta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

È conferita la decorazione della «Stella al merito del lavoro» con titolo di «Maestro del lavoro» a:

Barucco Margherita - Telecom Italia S.p.a., Aosta;

Lupi Roberto - Monte Bianco S.p.a., Aosta;

Riggio Giuseppe - Cogne S.p.a., Aosta;

Rotta Lorenzo - Cogne S.p.a., Aosta;

Albera Domenico - Fiat Auto S.p.a., Torino;

Allemano Gabriele - Ferrero S.p.a., Alba;

Ariotti Franco - Banca C.R.T. S.p.a., Torino;

Beccaris Giancarlo - Beloit Italia S.p.a., Pinerolo;

Beltramo Piero - Pininfarina S.p.a., Torino;

Bertone Giancarlo - Acque Potabili S.p.a., Torino;

Bestente Anna Vincenza - Telecom Italia S.p.a., Torino;

Bianciotto Roberto - Michelin italiana S.p.a., Torino;

Bosjeri Angelo - Nuova tipografia San Gaudenzio S.p.a., Novara;

Bonato Ezio - Bocchetta filati S.r.l., Cerreto Castello;

Bonelli Egidio - R.A.I. S.p.a., Torino;

Bonelli Giancarlo - Alenia S.p.a., Torino;

Boniciolli Brunilde - Van Leer Italia S.p.a., Carbonara Scriva;

Borra Giorgio - Magneti Marelli S.p.a., Torino;

Boselli Gastone - ISVOR S.p.a., Torino;

Bove Mario - Fiat Auto S.p.a., Torino;

Brancalion Tiziana - Smurfit S.p.a., Vercelli;

Camaschella Ermanno - Danzas S.p.a., Torino;

Camoriano Carlo - Banca Popolare di Novara S.c.a.r.l., Novara;

Canale Ezio - Fiat Auto S.p.a., Torino;

Caratto Bruno - Fiat Auto S.p.a., Torino;

Cardellino Rocco - Toro Assicurazioni S.p.a., Torino;

Carlone Vittorio - Ferrero S.p.a., Alba;

Carvani Pietro - E.N.E.L. S.p.a., Torino;

Casalena Mario - E.N.E.L. S.p.a., Torino;

Catto Giovanni - Michelin italiana S.p.a., Torino;

Cavallo Severino - E.N.E.L. S.p.a., Torino;

Ceretto Marino - C.G.T. Compagnia generale trattori S.p.a., Vercelli;

Chitarin Edoardo - E.N.E.L. S.p.a., Torino;

Cilli Bruno - Banca C.R.T. S.p.a., Torino;

Colombo Bruno - Comau S.p.a., Grugliasco (Torino);

Colombo Giancarlo - In.Te.SA S.p.a., Torino;

Cussino Luciano - Unicem S.p.a., Torino;

De Gasperi Gianni - Ferrero S.p.a., Alba;

Di Nunzio Luigi - Champion Automotive S.p.a., Druneto (Torino);

Dossi Augusto - Fiat Auto S.p.a., Torino;

Durando Walter - Fiat Auto S.p.a., Torino;

Fenoglio Federico - Fiat Auto S.p.a., Torino;

Fonso Remo - Francesia S.n.c., Torino;

Forgnone Silvia - G. Ratti S.p.a., Torino;

Gastaldi Giuliano - Fiat Auto S.p.a., Torino;

Gazzano Giuseppina - R.A.I. S.p.a., Torino;

Ghiggia Luciano - Isvor Fiat Torino S.p.a., Torino;

Ghisolfi Giovanni - Istituto San Paolo di Torino S.p.a., Asti;

Giachino Felice - Alenia S.p.a., Torino;

Giacomini Donato - F.lli Frattini S.p.a., S. Maurizio d'Opaglio (Novara);

Giacosa Rosanna - Ferrero S.p.a., Alba;

Gilardino Alberto - Nioni & Crestani S.n.c., Cossato;

Lardera Franco - Cassa di Risparmio di Torino S.p.a., Tortona (Alessandria);

Lercara Giovanni - Fiat Auto S.p.a., Torino;

Maggi Angelo - Banca C.R.T. S.p.a., Torino;

Mantovani Agostino - Ferrovie dello Stato S.p.a., Vercelli;

Mattioli Luigi - Ferrero S.p.a., Alba;

Merrlassino Girogio - Ferrero S.p.a., Alba;

Monachino Vincenza - Ferrero S.p.a., Alba;

Morello Andrea - Ferrero S.p.a., Alba;

Moscardini Loredana - Telecom Italia S.p.a., Torino;

Naretti Luigi - Michelin italiana S.p.a, Torino;

Nobile Gian Battista - Termo Clima Impianti S.n.c., Borgomanero (Novara);

Occhetto Gian Bartolo - Coop. dei lavoratori di Alba a r.l., Alba;

Panuele Lucia - Ferrero S.p.a., Alba;

Pareschi Gilberto - Michelin italiana S.p.a., Torino;

Patrucco Sergio - Banca Popolare di Novara Soc. coop. a r.l., Novara;

Perrone Lorenzo - Ferrero S.p.a., Alba;

Pittarel Gianfranco - Piccola casa della Divina Provvidenza, Torino;

Poggio Aurelio - Bertone S.p.a., Grugliasco (Torino);

Poletti Aldo - F.lli Frattini S.p.a., S. Maurizio d'Opaglio (Novara);

Prina Francesco - Beloit Italia S.p.a., Pinerolo Torino;

Provelli Piercarlo - Garb selezioni alta moda S.p.a., Torino;

Pugni Angela - Ferrero S.p.a., Alba;

Puppo Guido - Fiat Avio S.p.a., Torino;

Quazzo Giulio - Tipolito Sub Alpina S.r.l., Rivoli (Torino);

Riboni Virginio - Casa Damiani S.p.a., Valenza;

Rosa Brunet Alberto - Ferrero S.p.a., Alba (Cuneo);

Salio Angelo - Comau S.p.a., Grugliasco (Torino);

Sallemi Maria Aurora - Casa Damiani S.p.a., Valenza;

Santoro Antonino - Fiat Auto S.p.a., Torino;

Scuderi Giuseppe - Fabbriche riunite industria gomma, Torino;

Sguaiser Oscar - E.N.E.L. S.p.a., Cuneo;

Staunovo Polacco Antonietta - F.lli Fogliatto S.n.c., Torino;

Trucco Mario - E.N.E.L. S.p.a., Torino;

Tomola Sergio - Romano Nugo S.p.a., Pieve Vergonte;

Unia Giampiero - E.N.E.L. S.p.a., Cuneo;

Valenzano Mario - Banca C.R. Asti S.p.a., Asti;

Vernucci Elena - Maglificio A. G. T. S.p.a., Moncalieri (Torino);

Viberti Mario - Ferrero S.p.a., Alba (Cuneo);

Zambruno Mario - E.N.E.L. S.p.a., Alessandria;

Zichella Rosina - O.G.E.T. S.p.a., Torino;

Alberti Alberto - Walter Usap S.r.l., Fino Mornasco;

Anselmi Anselmo - D. Lazzaroni S.p.a., Saronno;

Argentino Maria - Electrolux Zanussi S.p.a., Solaro;

Aspesi Maria Antonia - Agusta S.p.a., Cascina Costa di Samarate;

Bandera Gino - Protti S.p.a., Asola;

Bargigia Luisa - Novartis Consumer Healt S.p.a., Origgio;

Bartesaghi Giancarlo - Bonacisa Vittorio S.n.c., Erba;

Barzaghi Sergio - Danzas S.p.a., Busto Arstizio;

Bassetti Bruno - Secondo mona S.p.a., Sommalombardo;

Bassi Pierantonio - Unione artigiani della provincia di Sondrio;

Bellorini Angelo - Unione industriali della provincia di Varese;

Bertocchi Pietro - G.P.K. Di Villa S.n.c., Pandino;

Bertoni Francesco - Azzini S.p.a., Soresina;

Bertuletti Adriana - Satinine S.p.a., Milano;

Bettinelli Giancarlo - Fondinox S.p.a., Sergnano;

Biagi Carlo - Latteria casaticese, Marcaria;

Binaghi Elide - Alleanza Assicurazioni S.p.a., Milano;

Bionda Giuseppina - Bordogna S.p.a., Fino Mornasco;

Boccagatta Mori Marialuisa - Milano Assicurazioni S.p.a., Milano;

Bonfardini Giuseppe - Iveco S.p.a., Brescia;

Bonfiglioli Bruno - Alenia S.p.a., Nerviano;

Bonomelli Luigi - Abb Sace S.p.a., Bergamo;

Bortolozzo Graziano - Donelli S.r.l., Legnano;

Bossi Gianfranco - Cariplo S.p.a., Milano;

Bottarelli Isidoro - Banca Credito Cooperativo Bedizzole Turano Valvestino;

Brambilla Nadia - Tessitura C. Bassetti S.p.a., Gallarate (Varese);

Brescianini Leone - G. Pandini S.r.l., Bergamo;

Brevi Franco Luigi - Nuova Vamatex S.p.a., Villa di Serio (Bergamo);

Briccola Aldo - Lobo S.p.a., Milano;

Bulgarelli Roberto - Iveco S.p.a., Brescia;

Bulgarini Olivo - Vezzola S.p.a., Lonato;

Burlini Antonietta - Sirap Gema S.p.a., Verolanuova;

Calegari Pietro - Sandivik Italia S.p.a., Milano;

Calistri Giorgio - Telecom Italia S.p.a., Milano;

Canali Giancarlo - Agrati S.p.a., Veduggio;

Cannavò Agatino - Alberto Bertuzzi S.p.a., Milano;

Castellazzi Carlo - Finmeccanica S.p.a., Nerviano;

Cattini Romano - Bondioli e Pavesi S.p.a., Suzzara;

Cazzulani Roberto - Az. agr. Ermino Brustia, Vellezzo Lomellina;

Cerbino Francesco - Pasini Meccanica S.a.s., Orago (Varese);

Cianitto Nicola - Assistal Milano;

Codegoni Giovanna - Studio Fontana (Milano);

Colnago Mariagloria - Electrolux Zanussi S.p.a., Valbrembo;

Colombo Umberto - Agusta S.p.a., Cascina Costa di Samarate;

Conciatori Giuseppe - A.S.M. S.p.a., Brescia;

Conte Giuseppe - I.T.R. S.p.a., Veniano;

Cottinini Dario - La Tipografica Varese S.p.a., Varese;

Danesi Mario - Banca di Credito Cooperativo S.c.r.l., Sesto San Giovanni;

Daverio Paolo - Bracco S.p.a., Milano;

De Gregorio Antonio - Fiar S.p.a., Milano;

De Liddo Francesco - Bendix H.V.S. S.p.a., Milano;

Di Corato Leonardo - Abb. Adda S.p.a., Lodi;

Di Lucca Carmine - Associazione industriali Monza e Brianza, Monza;

Dotti Giuseppe - Credito Italiano S.p.a., Milano;

Faini Fedora - Wormald Italia S.p.a., Milano;

Fedeli Armando - Assicurazioni Generali S.p.a., Mogliano Veneto (Treviso);

Fedeli Franco - Bracco S.p.a., Milano;

Ferrari Bruna - Unione del commercio, del turismo e dei servizi, Mantova;

Ferri Anna Maria - Linea Sprint S.p.a., Treviglio;

Filardo Rosario - Fiat Auto S.p.a., Arese;

Fischietti Luigia - Danzas S.p.a., Grandate;

Fiumanò Emanuele - A.T.M., Milano;

Fornara Rolando - Perstop S.p.a., Castellanza;

Franzi Mario - Mario Croci e Figli S.r.l., Malnate (Varese);

Frigerio Giovanni - Sipa S.p.a., Larnate;

Frosi Franco - Piacenza S.p.a., Cremona;

Fumagalli Giovanna - La Padana S.p.a., Sesto San Giovanni (Milano);

Fusari Giorgio - Fiat Auto S.p.a., Arese;

Fusi Giovanni - Viotto S.r.l., Canzo (Como);

Gaboardi Riccardo - Italtel S.p.a., Milano;

Gallizia Di Vergano Ferdinando - Italtel S.p.a., Milano;

Galvani Giampiero - G.E. Power Controls Italia S.p.a., Milano;

Garavaglia Albino - I.B.M. Italia S.p.a., Segrate;

Gariboldi Roberto - Salumeria Orlandi Stefano, Milano;

Ghezzi Elsa - Firema Trasporti S.p.a., Sesto San Giovanni (Milano);

Ghidetti Ernesto - Agricola Brugnoli Casalbuttano ed Uniti (Cremona);

Giannetta Ennio - FAC S.r.l., Casalmaiocco;

Giordani Gian Ludovico - Mittel S.p.a., Milano;

Grazioli Marina - Euro-Export S.p.a., Calvisano (Brescia);

Guaitani Italo - Antibioticos S.p.a., Milano;

Guerini Gianantonio - Associazioni Artigiani, Bergamo;

Guerzoni Mario - Italstrade S.p.a., Milano;

Guggiari Paolino - Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., Como;

Guidali Alberto - Bargonzi S.p.a., Lonate Pozzolo;

Hribal Adriano - Associazione Lattiero Caseari, Milano;

Landi Rolando - E.N.E.L. S.p.a., Milano;

Landonio Adelmo - Oemer Motori Elettrici S.p.a., Rescaldina (Milano);

Lazzati Edoardo - E.N.E.L. S.p.a., Torino;

Legnani Giordano - Unione del commercio, del turismo e dei servizi prov., Milano;

Leonardi Giorgio - Angelo Cega S.p.a., Milano;

Locatelli Giovanni - A.P.I. S.r.l., Bergamo;

Locati Giuseppe - O.R.P.E.S. S.r.l., Milano;

Lualdi Elio - Luigi Tosi & C. S.p.a., Busto Arsizio (Varese);

Maccaboni Gian Nicola - Lonati S.p.a., Brescia;

Maccazzola Angelo - Disa S.p.a., Magenta;

Magni Franco - Cellografica Gerosa S.p.a., Inverigo;

Magri Gianfranco - Automobilistica Perego S.p.a., Tirano;

Mamoli Vittorino - Polenghi Lombardo S.p.a., Lodi;

Manenti Franco - Jolly-Mec Caminetti S.p.a., Telgate (Bergamo);

Mangano Aldo - Oemer Motori Elettrici S.p.a., Rescaldina (Milano);

Mangiacavalli Giorgio - Standa S.p.a., Milano;

Manzoni Alessandro - Miglio Emilio S.n.c., Como;

Marchi Dino - Ormav S.r.l., Milano;

Marelli Giuseppe - Taroni S.p.a., Como;

Mascalchin Gastone - Arcidiocesi di Milano - Milano;

Molendi Attilio - Credito Italiano S.p.a., Milano;

Molinari Damiano - Gildo Profilati S.r.l., Aicurzio;

Molteni Cesare - C.B.C. S.p.a., Carate Brianza;

Mombrini Oscar - Italtel S.p.a., Milano;

Monopoli Eugenia - Coprosider S.p.a., Cavenago Brianza;

Morelli Licia - San Paolo di Torino S.p.a., Legnano;

Moscatelli Vincenzo - Vimercati S.p.a., Milano;

Nannucci Paola - Telecom Italia S.p.a., Milano;

Nesi Camillo - A.M.D. S.n.c., Presezzo;

Noventa Giuseppe - Disa S.p.a., Magenta;

Paci Maurizio - Levi Tunisi S.a.s., Canegrate (Milano);

Parini Pietro - Telecom Italia S.p.a., Milano;

Pasqualin Lino - Goglio Luigi Milano S.p.a., Milano;

Pavesi Angelo - Iveco S.p.a., Suzzara;

Personeni Andrea - Ferretti S.p.a., Dalmine;

Petralli Carlo - Unione provinciale degli agricoltori Milano e Lodi, Milano;

Pezzini Virginio - Hotel Villa Flori S.r.l., Como;

Piccinelli Alberto - Gewiss S.p.a., Cenate Sotto;

Pini Pietro - Iveco S.p.a., Brescia;

Pini Renato - Az. agr. Bellotti dr. Augusto Persico Dosimo (Cremona);

Porcelli Alberto - I.B.M. Italia S.p.a., Segrate;

Provera Giovanni - Osram S.p.a., Milano;

Rapella Fausto - Carcano Antonio S.p.a., Mandello del Lario (Lecco);

Recalcati Maria Teresa - Mectex S.p.a., Erba (Como);

Riboldi Attilio - Marconi Automazione S.p.a., Monza;

Righetto Pietro - Costamasnaga S.p.a., Costa Masnaga (Lecco);

Rinaldi Giovanna - Mario Giampieri & C. S.r.l. Milano;

Risi Mariagrazia - Balma, Capoduri & C. S.p.a., Voghera (Pavia);

Riva Luciana - Corno Marco Italia S.p.a., Lecco;

Rizzi Gianfranco - F.lli Sperlari S.p.a., Cremona;

Romano Luciano - Assomobili S.r.l., Alzate Brianza (Como);

Romegialli Enrico - Istituto San Paolo di Torino S.p.a., Como;

Rossi Antonio - CIFA S.p.a., Novate Milanese;

Rossi Dante - Cotonificio Cantoni, Legnano;

Rossi Enzo - Graepel Italiana S.p.a., Sabbioneta (Mantova);

Rossi Pier Luigi - Impresa Donelli S.r.l., Legnano (Milano);

Rossi Pietro - bticino S.p.a., Varese;

Rustici Enrica - La Rinascente S.p.a., Rozzano;

Sajno Renzo - Sigma S.p.a., Vigevano;

Sala Pierangelo - Ansaldo sistemi industriali S.p.a., Milano;

Scarpanti Danilo - Banca Agricola Mantovana S.c.a.r.l., Mantova;

Scotti Pietro Ambrogio - Aler, Milano;

Sinelli Angelo - Finarvedi S.p.a., Cremona;

Sironi Aldo - Soc. pneumatici Pirelli S.p.a., Milano;

Soffiantini Angelo - Fiar S.p.a., Milano;

Spreafico Giancarlo - Invernizzi Lorenzo S.r.l., Lecco;

Svanoni Pietro - Gewiss S.p.a., Cenate Sotto;

Taglietti Silvano - Lonati S.p.a., Brescia;

Tenconi Pietro - Rossi di Albizzate S.p.a., Albizzate;

Tinelli Andrea - Electrolux Zanussi S.p.a., Solaro;

Torti Rino - I.PI.CI S.p.a., Novate Milanese;

Vaninetti Mario - Centro dell'Inossidabile S.n.c., Morbegno (Sondrio);

Venturelli Ada - Almag S.p.a., Roncadelle (Brescia);

Vercoli Mario - La Rinascente S.p.a., Rozzano;

Virardi Mario - Agrolinz Melamin Italia S.r.l., Castellanza (Milano);

Zaniboni Giovanni - Ori Martin S.p.a., Brescia;

Zanzottera Franco - Levi Tunisi S.a.s., Canegrate (Milano);

Andreaus Vittorio - S.A.T.I.B. S.p.a., Ora (Bolzano);

Caceffo Mauro - Cartiere Fedrigoni & C. S.p.a., Trento;

Casagranda Remo - Associazione albergatori della provincia di Trento, Trento;

Endrizzi Giorgina - Cantine Mezzocorona S.c.a.r.l., Mezzocorona (Trento);

Frizzi Wanda - Gruppo I.T.A.S. Assicurazioni, Trento;

Gabrielli Eduino - Cassa Centrale delle Casse Rurali Trentine S.p.a., Trento;

Lutteri Gian Luigi - Banca di Trento e Bolzano, Trento;

Savonitto Pietro - Società industriale Trentina p.a., Trento;

Targher Giuliano - Michelin italiana S.p.a., Trento;

Trentin Rinaldo - S.A.I.T., Trento;

Andergassen Herbert - R.A.I. S.p.a., Bolzano;

Beraldin Saverio - Speedline S.r.l., Bolzano;

Ferro Gianfranco - E.N.E.L. S.p.a., Trento;

Gobbo Giovannina - Silvy Tricot S.p.a., Bolzano;

Gschnell Helmut - Wurth S.r.l., Terlano;

Losch Ernst Martin - Cassa Rurale Lana Soc. coop. a r.l., Lana;

Marangoni Giovanni - Memc Electronic Materials S.p.a., Merano (Bolzano);

Obexer Albino - Spadafora S.p.a., Ora;

Olivotto Gelio - Colleoni Ambrosioni S.r.l., Brunico (Bolzano);

Toniatti Felix - Ernst Innerhofer S.p.a., Brunico;

Adami Silvio - Cortella Industria Poligrafica S.p.a., Verona;

Balestrazzi Franco - Bonferraro S.p.a., Bonferraro di Sogrà (Verona);

Baruffa Giovanni - C.M.P. S.p.a., Bottrighe (Rovigo);

Battiston Edoardo - Electrolux Zanussi S.p.a., Susegana (Treviso);

Benatello Francesco - Marelli Motori S.p.a., Arzignano (Vicenza);

Bellemo Maria - Zambonin Guerrino S.r.l., Chioggia (Venezia);

Benincà Marcello - Industrie tessili Cotorossi S.r.l., Vicenza;

Bergamo Carlo - Telecom Italia S.p.a., Venezia Mestre;

Berto Aureliana - Berengo S.p.a., Venezia Porto Marghera;

Bianchi Roberto - Danzas S.p.a., Verona;

Bisiach Luigi - E.N.E.L. S.p.a., Torino;

Boatta Vincenzo - Garbelotto S.r.l., Treviso;

Bogo Renato - Triches Enrico & Diego S.r.l., Castion (Belluno);

Bonotto Rita - Vimar S.r.l., Marostica (Vicenza);

Bragagnolo Bruno - Alpex-Inox S.p.a., Bassano del Grappa (Vicenza);

Calafà Riccardo - Cartiere Fedrigoni & C. S.p.a., Verona;

Caporaletti Amedeo - Agusta Finmeccanica S.p.a., Cascina Costa Samarate (Varese);

Cariolato Guido - Marzotto S.p.a., Valdagno (Vicenza);

Casonato Esterino - Camata costruzioni S.a.s., Venezia;

Cavaldoro Pietro - Pellegrini S.p.a., Venezia;

Cecchi Ofelia - Assicurazioni Generali S.p.a., Mogliano Veneto (Treviso);

Cecchini Vittorio - Telecom Italia S.p.a., Venezia;

Centenaro Massimo - Fincantieri S.p.a., Venezia Marghera;

Chiara Caterino - MAP arredamenti S.p.a., Mansuè (Treviso);

Citton Giorgio - Cassa di Risparmio di Venezia S.p.a., Venezia;

Cremonese Alessandro - Cons. agrario interprov. di Treviso e Belluno, Treviso;

Dalla Ca' Antonio - Omera S.r.l., Chiuppano (Vicenza);

De Barba Edoardo - Segherie Bellunesi S.r.l., Belluno;

De Luzio Edgardo - Fiat Auto S.p.a., Padova;

De March Paola - Telecom Italia S.p.a., Venezia Mestre;

De Marchi Roberto - Acciaierie Valbruna S.r.l., Vicenza;

Dovigi Orfeo - Fracarro Radioindustrie S.p.a., Castelfranco Veneto (Treviso);

Ferro Tarcisio - Siebe Appliance Controls S.r.l., Belluno;

Festugato Giorgio - Zonin S.p.a., Gambellara (Vicenza);

Fongaro Gaetano Roberto - Bocchese Emilio, Valdagno (Vicenza);

Formenti Maria Grazia - Arnaldo Mondadori Editore S.p.a., Verona;

Formenti Teresa Gianna - Assicurazioni INA Assitalia, Verona;

Ganz Bruno - Falegnameria Tonet Giuseppe, Feltre;

Garna Luciano - Associazione Ascom, Belluno;

Gava Ettore - Doria S.p.a., Orsago (Treviso);

Gerini Giorgio - S.I.T. Gottardo Ruffoni S.p.a., Milano;

Giacori Bladimiro - Esso Italia S.p.a., Porto Marghera, Venezia;

Giorio Gianfranco - Fiat Sava S.p.a., Padova;

Goggia Lodovico - Cons. agrario prov.le di Rovigo, Rovigo;

Grassato Piero - Sole S.p.a., Pordenone;

Lucca Gabriella - Maltauro S.p.a., Vicenza;

Luise Nereo - Luise Ugo S.n.c., Padova;

Mani Leone - Zanussi Elettromeccanica S.p.a., Pordenone;

Marchetti Antonio - Grafiche Tassotti S.r.l., Bassano del Grappa (Vicenza);

Marchiori Renato, Fast S.p.a., Montagnana (Padova);

Marchitelli Luigi, Sogeda S.p.a., Padova;

Martini Adriano, Prodotti Stella S.p.a., Altavilla Vicentina (Vicenza);

Mayer Fanny - E.N.E.L. S.p.a., Venezia;

Mazzucato Costante - Orva S.n.c., Rovigo;

Montagna Gianna Rosa - Cofers S.a.s., Schio (Vicenza);

Morandi Alfredo - Gruppo COIN S.p.a., Venezia Mestre;

Moscatt Salvatore - Assicurazioni Generali S.p.a., Mogliano Veneto (Treviso);

Nardo Paolo - Banca del Veneziano Bojon di Campolongo M. (Venezia);

Neri Alberto - Impresa Gadola S.p.a., Padova;

Osellin Alfonso - Telecom Italia S.p.a., Venezia Mestre;

Pagin Fernanda - Fiat Auto S.p.a., Padova;

Pauletti Carlo - Alcoa Italia S.p.a., Feltre (Belluno);

Penna Silvio - Masi agricola S.p.a., Gargagnano di S. Ambrogio V. (Verona);

Pietrobelli Bruno - Riello Bruciatori Legnago S.p.a., Legnago (Verona);

Pigozzo Giuseppe - Pometon S.p.a., Maerne di Martellago (Venezia);

Pilotto Giorgio - E.N.E.L. S.p.a., Venezia;

Righetti Sergio - Aermec S.p.a., Bevilacqua (Verona);

Sanco Roberto - Ferrero S.p.a., Verona;

Sapri Saverio - Acciaierie Valbruna S.r.l., Vicenza;

Sartoretto Bruno - Basso geom. Antonio S.a.s., Treviso;

Sartori Giorgio - Banca di Credito Cooperativo S.c.r.l., Delta Po, Rovigo;

Schiavon Giorgio - Gruppo Ormeggiatori del Porto di Venezia S.c.r.l., Venezia;

Sommadossi Luciano - Centro formazione prof.le Opera, Monte Grappa Fonte (Treviso);

Stradiotto Lucio - Gestione governativa delle ferrovie venete, Padova;

Tommasella Arcadio - Galvanica dalle Crode S.n.c., S. Lucia di Piave (Treviso);

Turcato Renzo - Bertolaso S.p.a., Zimella (Verona);

Valdo Rino - Automotor S.p.a., Verona;

Zaccaria Maria Grazia - Ferroberica S.r.l., Vicenza;

Zanatta Pietro - I.M.S. Industrie meccaniche Scardellato S.p.a., Treviso;

Zanettin Piero - Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a., Padova;

Zanotto Sebastiano - Scalco comm. Pietro Marostica (Vicenza);

Zanuso Piergiorgio - Marzotto S.p.a., Valdagno (Vicenza);

Zenari Luigi Carlo - Veronesi Verona S.p.a., Verona Quinto;

Zoldan Elisagiovanna - Dal Pont costruzioni S.p.a., Ponte nelle Alpi (Belluno);

Zorzi Franco - Banca antoniana popolare veneta, Padova;

Arban Fulvio - Generali Assicurazioni Generali S.p.a., Trieste;

Bel Emilio - Snaidero S.p.a., Majano (Udine);

Bertoni Mario - Fincantieri cantieri navali S.p.a., Trieste;

Bon Clelia - Nuova torcitura di Sagrado - Sagrado, (Gorizia);

Brescia Mario - E.N.E.L. S.p.a., Monfalcone;

Brusadini Carla - Unione farmacisti Friuli-Venezia Giulia S.p.a., Udine;

Clochiatti Lino - Unione farmacisti Friuli-Venezia Giulia S.p.a., Udine;

Defend Valentino - SAFOP S.p.a., Porcia (Pordenone);

Di Bernardo Luciano - Rolo Banca 1473 S.p.a., Udine;

Donato Donato - Meteor C.A.E. S.p.a., Ronchi dei Legionari (Gorizia);

Durazzani Piero - Electrolux Zanussi S.p.a., Pordenone;

Fontanot Sergio - E.N.E.L. S.p.a., Venezia;

Masolini Marino - A.S.A. Rete F.S., Udine;

Moratti Luciano - Banco cooperativo S.c.r.l., Staranzano (Gorizia);

Muzzin Giuliano - Plastal 2CP S.p.a., Oderzo (Treviso);

Pellissetti Daniele - Savio macchine tessili S.p.a., Pordenone;

Peressutti Andrea - Electrolux Zanussi S.p.a., (Pordenone);

Piai Enzo - Zanussi metallurgica S.p.a., Maniago (Padova);

Sabbatini Giovanni - Telecom Italia S.p.a., Pordenone;

Scalon Italo - Piero della Valentina & C. S.p.a., Sacile (Pordenone);

Sfreddo Claudio - Electrolux Zanussi S.p.a., Pordenone;

Sonego Renato - Dall'Agnese S.p.a., Maron Di Brugnera (Pordenone);

Vattovani William - Saul Sadoch S.p.a., S. Dorligo della Valle (Trieste);

Bariani Carlo - Centrale latte Parmalat S.p.a., Genova;

Bianco Alberto - Unione del commercio, del turismo e dei servizi, Savona;

Bologna Rita - Imation S.p.a., Savona;

Caponi Franco - Alenia S.p.a., La Spezia;

Carena Giuseppe - Fispa S.p.a., Imperia;

Carolfi Luigi - Telecom Italia S.p.a., Genova;

Carosio Mariso - A Santamaria S.p.a., Genova;

Cresci Francesco - Arsenale militare La Spezia;

Del Bene Gilio - Calabro Michele e C. S.a.s., Moneglia (Genova);

Diegoli Guido - Esso italiana S.p.a., Genova;

Donato Salvatore - Finmare S.p.a., Genova;

Durante Giovanni Battista - Alenia S.p.a., Genova;

Fioredda Maria Rosa - Matermoli S.r.l., Genova;

Gatto Francesco Paolo - E.N.E.L. S.p.a., Genova;

Gentile Ugo - Iritecna S.p.a., Genova;

Giarratana Pierino - Azienda mobilità e trasporti Genova S.p.a., Genova;

Martino Elio - Imation S.p.a., Savona;

Maselli Giampiero - Puppo Iori & C. S.r.l., Genova;

Merlo Giuseppe - Nuova Magrini Galileo S.p.a., Savona;

Mongiardino Giuseppe - Banca Carige S.p.a., Genova;

Nardini Giulio - Dario Petroli S.p.a., Genova;

Pansieri Carlo - Fratelli Carli S.p.a., Oneglia;

Pizzorno Carlo - Rolfo Ludovico, Imperia;

Pizzorno Gianfederico - Ruths S.p.a., Genova;

Poggio Nello - Gastaldi & C. S.p.a., Genova;

Ratti Bruno - Agip Petroli S.p.a., Genova;

Rettagliati Maria Rosa - Comafrica S.p.a., Genova;

Scotto Silvana - Giglio Bagnara S.p.a., Genova;

Stoppielli Egnnio - Partecipazioni meccanotessili S.p.a., Genova;

Venturi Andrea - Rimorchiatori riuniti S.p.a., Genova;

Amadei Matteo - Cassa di risparmio di Ravenna S.p.a., Ravenna;

Ansaloni Celso - Schiavi S.p.a., Piacenza;

Arrigoni Alvaro - Electrolux Zanussi S.p.a., Forlì;

Belletti Giacomo - Smurfit S.p.a., Imola;

Benvenuti Ada - Con. Sv. Agr. S.c.a.r.l., Morciano di Romagna (Rimini);

Bertoni Roberto - Enichem S.p.a., Ferrara;

Bolognesi Giovanni - Unione provinciale degli agricoltori di Ferrara, Chiesuol del Fosso;

Boschi Angela - Zanichelli meccanica S.p.a., Parma;

Boselli Paola - New Holland Italia S.p.a., Modena;

Buffagni Giorgio - Cassa risparmio di Reggio Emilia S.p.a., Reggio Emilia;

Busani Rino - Rodolfi Mansueto S.p.a., Ozzano Taro (Parma);

Candini Romano - Agricola Venturi Giovanni, Galliera (Bologna);

Casadei Luigi - Pesaresi Giuseppe S.p.a., San Martino in Riparotta;

Cevenini Marco - Telecom Italia S.p.a., Milano;

Chercher Luigi - Esso Italia S.p.a., Bologna;

Cigni Mario - Marr S.p.a., Rimini;

Cristofori Marisa - Cogefrin S.p.a., Castelmaggiore (Bologna);

D'Agostino Galeazzo - Bormioli Rocco & Figlio S.p.a., Parma;

Etro Franco - Edison S.p.a., Cesano Maderno (Milano);

Ferrari Luisella - Gruppo delle imprese artigiane, Parma;

Ferri Maria Carla - Ceramica Casalgrande Padana S.p.a., Casalgrande (Reggio Emilia);

Flammini Roberto - Montell Italia S.p.a., Ferrara;

Fonsati Ultima - Suolettificio Parmeggiani, Bologna;

Gariboldi Vittorio - Z.E.A. S.r.l., Stradella (Pavia);

Gavagna Alberto - Cassa di risparmio di Ferrara S.p.a., Ferrara;

Giovannelli Paolo - Lombardini Fim S.p.a., Reggio Emilia;

Gonizzi Franca - Trancerie emiliane S.p.a., Parma;

Gozzi Laerte - Comer S.p.a., Reggiolo (Reggio Emilia);

Ligabue Eugenio - Angelo Po S.p.a., Carpi (Modena);

Longhi Luciano - Seabo S.p.a., Bologna;

Lorenzini Emilio Sergio - Officine ortopediche Rizzoli S.p.a., Bologna;

Luciani Luciano - Montedison S.p.a., Milano;

Magnani Giuseppina - Centro commerciale Battisti, Piacenza;

Malavolta Carlo - Banca commerciale italiana S.p.a., Parma;

Martino Vincenzo - Coop. costruzioni S.c. a r.l., Bologna;

Mattei Franco - G.D. S.p.a., Bologna;

Mazzini Dorando - Bergamini Lino & C. s.n.c., Zola Predosa (Bologna);

Merzari Orlando - Az. agricola Real Collegio di Espana, Bologna;

Meschiari Tiziana - Carma S.p.a., Carpi (Modena);

Mezzini Vittorio - Ferrovie dello Stato S.p.a., Bologna;

Moretti Marcello - C.B.R. Coop. braccianti riminesi a.r.l., Rimini;

Mori Roberto - Finanziaria Farnese S.p.a., Piacenza;

Nizzoli Luisa - Max Mara S.r.l., Reggio Emilia;

Orio Isaia - Barilla alimentare S.p.a., Parma;

Pagani Carlo - Nestlè italiana S.p.a., Milano;

Pasini Giorgio - CAT Progetti S.r.l., Pontecchio Marconi (Bologna);

Piani Antonio - Confartigianto, Forlì;

Piazza Vittorio - Castellini S.p.a., Castelmaggiore (Bologna);

Pizzi Valter - Frarica S.p.a., Carpi (Modena);

Possenti Mirco - D & C S.p.a., Zola Predosa (Bologna);

Pozzi Ivan - Cereol Italia S.p.a., Ravenna;

Quattrini Ottavio - I.V.R.I. S.r.l., Piacenza;

Raguzzoni Sergio - Hospal Dasco S.p.a., Medolla (Modena);

Ravagnani Liliana - Tavoni International S.p.a., Anzola Emilia;

Ravaioli Gian Paolo - Alfredo Santini s.n.c., Ferrara;

Restani Gian Gaetano - Torcitura di Novi S.r.l., Novi di Modena (Modena);

Roccati Alberto - C.A.R.I.M. Cassa di risparmio di Rimini S.p.a., Rimini;

Sabbatani Pier Domenico - C.I.S.A. S.p.a., Faenza (Ravenna);

Sacchetti Elisa - Telecom Italia S.p.a., Bologna;

Tagliapietra Luigi - Chiesi farmaceutici S.p.a., Parma;

Tani Francesco - S.C.O.T. S.r.l., Mercato Saraceno;

Tomasi Roberto - E.N.E.L. S.p.a., Bologna;

Tosi Luciano - Cassa di risparmio di Parma e Piacenza S.p.a., Parma;

Vaccari Giorgio - Italvibras G. Silingardi S.p.a., Sassuolo (Modena);

Valpondi Nerio - Eridania S.p.a., Ferrara;

Vandelli Franco - Industrie Fincuoghi S.p.a., Sassuolo (Modena);

Varoli Franco - Sinco Coop. S.c.r.l., Parma;

Veronesi Valeria - Alfa Wassermann S.p.a., Bologna;

Vezzani Carlo - Artiglio S.p.a., Limidi (Modena);

Zanarini Paolo - Alcisa S.p.a., Zola Predosa (Bologna);

Zanolini Nadia - B. Cavalli S.n.c., Bologna;

Zanoni Lorenzo - Cementi G. Rossi S.p.a., Piacenza;

Zavaroni Emer - Smeg S.p.a., Guastalla (Reggio Emilia);

Zoli Giovanna - Associazione industriali, Forlì;

Ambuchi Maria Rosa - Allegri S.r.l., Comeana;

Bacci Ottaviano - I.E.S. S.r.l., Pisa;

Baldi Plinio - E.N.E.L. S.p.a., Pisa;

Bassi Vasco - Alcatel Italia S.p.a., Firenze;

Becattini Pier Luigi - Hotel Rivoli, Firenze;

Benucci Giuliano - Costruzioni Castellani S.r.l., Firenze;

Berretta Paolo - Cassa di risparmio di Carrara S.p.a., Carrara;

Bertagni Maurizio - Ferrovie dello Stato S.p.a., Firenze;

Betti Renzo - Tioxide Europe S.r.l., Scarlino;

Bortolini Zita - Confcommercio, Firenze;

Calvelli Alberto - Cassa di risparmio di Firenze S.p.a., Firenze;

Calzineri Lazzaro - Banca popolare Etruria e Lazio soc. coop., Arezzo;

Cassioli Elido - Ferrovie delle Stato S.p.a., Siena;

Cianfanelli Andrea - Alenia S.p.a., Firenze;

Cintelli Danilo - Albini e Pitigliani S.p.a., Firenze;

Ciucchi Marcello - Brandimarte S.r.l., Firenze;

Coppi Daniela - Europa metalli S.p.a., Campotizzoro;

Del Pianta Paolo - Frullani Emilio, San Sepolcro (Arezzo);

Di Piero Carlo - Fine Paper S.p.a., Porcari;

Fabiani Aldo - Lucchini siderurgica S.p.a., Piombino;

Ferrari Roberto - Solvay S.A., Rosignano;

Galati Francesco - Esso italiana S.p.a., Firenze;

Gianassi Giovanni - Banca Toscana S.p.a., Firenze;

Giannelli Carlo Alberto - Esso italiana S.p.a., Livorno;

Giommoni Stefano - Banca popolare Etruria e Lazio soc. coop., Arezzo;

Gori Francesco - Banca nazionale agricoltura S.p.a., Firenze;

Grossi Pier Luigi - Laviosa chimica mineraria S.p.a., Livorno;

Lunardi Giuseppe - Ferrovie dello Stato S.p.a., Pisa;

Lunardi Mauro - E.N.E.L. S.p.a., Firenze;

Luperini Luciano - Telecom Italia S.p.a., Firenze;

Magni Mario - Associazione industriali, Pistoia;

Marlia Mauro - Cassa risparmio Lucca S.p.a., Lucca;

Melani Paola - E.N.E.L. S.p.a., Pistoia;

Menconi Francesco - Edil materiali S.r.l., Avenza, Carrara;

Merlini Corrado - Cassa rurale artigiana di Pitigliano;

Merlini Magda - Toncelli Cuc. Cop. S.r.l., Peccioli;

Micheli Franco - Breda costruzioni ferroviarie S.p.a., Firenze;

Montelatici Giancarlo - E.N.E.L. S.p.a., Firenze;

Nani Giovanni - Alleanza assicurazioni S.p.a., Pistoia;

Oliva Gennaro - Manrico Sandroni & C. S.n.c., Pisa;

Opromolla Angelina - Ilaria S.r.l., Calenzano;

Pratesi Emilio - Chimet S.p.a., Badia Alpino;

Prosperi Angiola - Genovesi costruzioni S.p.a., Pisa;

Raffaelli Loretta - Unione commercianti di Livorno;

Raspini Giancarlo - Soc. Autostrade S.p.a., Firenze;

Ravagni Mauro - Ferrovie dello Stato S.p.a., Siena;

Rosi Paolo - Banca popolare Etruria e Lazio, Arezzo;

Rosolin Gianfranco - Solvay Italia S.a., Rosignano;

Saletti Mainetto - Ferrovie dello Stato S.p.a., Siena;

Sbaragli Angiolo - Telecom Italia S.p.a., Firenze;

Scortecci Mario - Whirlpool Europe S.r.l., Siena;

Silli Edoardo - Gondrand S.p.a., Prato;

Stiacci Maurizio - Ferrovie dello Stato S.p.a., Firenze;

Tanini Gianfranco - Nuovo Pignone S.p.a., Firenze;

Tenerini Fulvio - Esso italiana S.p.a., Firenze;

Toniaccini Franca - F.lli Chini S.r.l., Laterina;

Tosi Giovanni - Banca di credito cooperativa Versilia, Pietrasanta;

Traforelli Lino - Lobed S.n.c., Ospedaletto;

Varano Ivo Giuseppe - Alenia S.p.a., Campi Bisenzio;

Battisti Aldemiro - Banca di credito cooperativo di Fano, Cuccurano (Pesaro);

Bellieni Giuseppe - Telecom Italia S.p.a., Ancona;

Bigotti Luciano - Chiaraggi Lanificio S.p.a., Cagli (Pesaro);

Brugni Amilcare - Cassa di risparmio di Ascoli Piceno S.p.a., Ascoli Piceno;

Brunetti Vito - Banca nazionale dell'agricoltura S.p.a., Ascoli Piceno;

Buti Francesco - Banca di credito cooperativo di Filottrano (Ancona);

Capacchietti Mariano - Datagest Gruppo Medori macchine S.p.a., San Benedetto del Tronto;

Chiarucci Giuseppe - Chiaraggi Smirra di Cagli (Pesaro);

Conti Alberto - Fincantieri S.p.a., Ancona;

Costarelli Raniero - Alleanza Assicurazioni S.p.a., Fermo;

Cotulelli Lina - Giorgio Gatti S.p.a., Camerano;

Eliantonio Antonio - Cassa di risparmio di Ascoli Piceno S.p.a., Ascoli Piceno;

Fava Franco - Ferrovie dello Stato S.p.a., Ancona;

Fiara Sauro - Ferrovie dello Stato S.p.a., Ancona;

Frapiccini Adolfo - Caporaletti Federico, Recanati (Macerata);

Gagliardini Primo - Ferrovie dello Stato S.p.a., Ancona;

Giovagnoni Alberto - E.N.E.L. S.p.a., Ancona;

Gregorini Paolo - Angelini Francesco ACRAF S.p.a., Ancona;

Inserra Vito - Telecom Italia S.p.a., Ancona;

Lattanzi Valter - E.N.E.L. S.p.a., Ascoli Piceno;

Lupini Aldo - E.N.E.L. S.p.a., Pesaro;

Micci Silvana - Telecom Italia S.p.a., Ancona;

Pambianco Valerio - Patronato I.N.A.S. C.I.S.L., Ancona;

Patarca Carlo - Acrilux S.p.a., Recanati (Macerata);

Saronne Giovanni - A.P.I. Raffineria di Ancona S.p.a., Falconara Marittima;

Sbaffi Nadia - Giorgio Grati S.p.a., Camerano;

Scattolini Vincenzina - Angelini Francesco ACRAF S.p.a., Ancona;

Schiaroli Augusto - Co.Ba.R. Soc. coop. a r.l., Ancona;

Vaccarini Giuseppe - Az. agric. Hercolani Fava Simonetti, Osimo (Ancona);

Verdenelli Luigi - Angelini Francesco ACRAF S.p.a., Ancona;

Bulletta Mario - Longetti S.p.a., Ponte San Giovanni (Perugia);

Ceccantini Osvaldo - Nestlè Italiana S.p.a., Perugia;

Falconi Ulderico - Associazione Industriali, Perugia;

Farnelli Piero - Cassa di risparmio di Perugia S.p.a., Perugia;

Fecchi Ivo - E.N.E.L. S.p.a., Perugia;

Gallinella Oriano - E.N.E.L. S.p.a., Perugia;

Giovannini Ennio - Acciai speciali Terni S.p.a., Terni;

Grandi Ruggero - Luisa Spagnoli S.p.a., Perugia;

Latini Mauro - Azienda speciale multiservizi, Terni;

Luchetti Lazzaro - Milli Eliseo S.a.s., Città di Castello;

Manzini Gianni - Acciai speciale Terni S.p.a., Terni;

Marini Edoardo - Bosco industrie meccaniche S.p.a., Narni;

Marino Salvatore - Bulgari S.p.a., Roma;

Moretti Ezio - Acciai speciali Terni S.p.a., Terni;

Moretti Gianfranco - Acciai speciali Terni S.p.a., Terni;

Morettoni Paolo - Petrini S.p.a., Bastia Umbra;

Pinchi Giovanni - A.S.A. Trasporto metropolitano e regionale, Perugia;

Rosalen Flavio - Nestlé italiana S.p.a. Perugia;

Rossini Marcello - Luisa Spagnoli S.p.a., Perugia;

Aliventi Adriano - Telecom Italia S.p.a., Roma;

Amidani Enrico - Acea S.p.a., Roma;

Arduini Fernando - Klopman International S.p.a., Frosinone;

Ballini Alfredo - Banca di credito cooperativo di Fiuggi S.c. a r.l., Fiuggi (Frosinone);

Baracco Mirella - Alenia S.p.a., Roma;

Baselli Faustino Giuseppe - Telecom Italia S.p.a., Roma;

Benedetti Gino - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma;

Betti Luciano - Agusta S.p.a., Frosinone;

Billi Luciano - Unicredito italiano S.p.a., Roma;

Bocciarelli Giuseppe - Alenia S.p.a., Roma;

Brunetti Luigi - Banca nazionale agricoltura S.p.a., Roma;

Capocecera Edmondo - Azienda agricola «Il Casettone», Graffignano (Viterbo);

Capodanno Massimo - Agenzia A.N.S.A., Roma;

Capodicasa Vittorio - I.N.A. S.p.a., Roma;

Carlini Ilio - Telecom Italia S.p.a., Roma;

Carnevali Maurizio - Fiat Auto S.p.a., Roma;

Coresi Antonio - E.N.E.L. S.p.a., Roma;

Cori Emilio - A.T.A.C., Roma;

Corona Arnaldo - Esso italiana S.p.a., Roma;

Deda Sergio - Telecom Italia S.p.a., Roma;

De Marco Pasquale - Goodyear italiana S.p.a., Cisterna di Latina;

De Santis Nevio - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma;

Dessy Francesco - Sigma Tau S.p.a., Pomezia (Roma);

Diaco Giuseppe - Assitalia S.p.a., Roma;

Di Bartolo Diana - Eurcellofan S.p.a., Pomezia (Roma);

Di Gesaro Giuseppe - Alenia S.p.a., Roma;

Di Gioia Nicola - R.A.I. S.p.a., Roma;

Di Marzio Aniceto - E.N.E.L. S.p.a., Roma;

Di Massimo Ennio - Fillea C.G.I.L. Roma;

Di Paolo Giovanni - Credito Italiano S.p.a., Roma;

Di Pasqua Francesca Maria - Iccrea S.p.a., Roma;

Dore Tommaso - F.A.T.A. Assicurazioni S.p.a., Roma;

D'Ottavi Francesco - Alenia S.p.a., Roma;

Esposito Renata - Fiat Auto S.p.a., Roma;

Faitelli Maurizio - Acea S.p.a., Roma;

Fioco Euro - Alitalia S.p.a., Roma;

Fiori Carlo - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma;

Gagliardi Maria Luisa - E.N.E.L. S.p.a., Roma;

Giacomini Carlo - I.N.A. S.p.a., Roma;

Grasso Giancarlo - Alenia S.p.a., Pomezia;

Iozzelli Roberto - Goodyear Italiana S.p.a., Roma;

Labrozzi Fiorentino - A.T.A.C., Roma;

Lanzone Vittorio - Fiat Auto S.p.a., Roma;

La Paglia Michele - Angelini Ricerche S.p.a., S. Palomba Pomezia;

Lasio Valerio - Azienda agraria «Cavaliere», Lunghezza (Roma);

Lucignano Luigi - Alenia S.p.a., Pomezia;

Lupi Franco - Federazione nazionale dei cavalieri del lavoro, Roma;

Maglietta Rocco - Esso italiana S.p.a., Roma;

Marcenaro Giuseppina Maria - Esso italiana S.p.a., Roma;

Mattioli Bruno - Molino Medori S.r.l., Viterbo;

Mazzapioda Francesca - Assitalia S.p.a., Roma;

Merlini Franco - E.N.E.L. S.p.a., Roma;

Milano Alfonso - Vecchia America S.r.l., Roma;

Modesti Idilio Leo - Fiat Auto S.p.a., Roma;

Montesanti Roberto - Consorzio agenzia generale I.N.A. Assitalia, Roma;

Morelli Mario - Ferrovie dello Stato S.p.a., Roma;

Moretti Sergio - Assitalia S.p.a., Roma;

Muzi Enrico - Roloil S.r.l., Roma;

Napolitano Clemente - A.P.I. Anonima petroli italiana S.p.a., Roma;

Orlandi Francesco - Sigma Tau S.p.a., Pomezia;

Ottone Giuseppe - Iccrea S.p.a., Roma;

Paciaroni Lucio - Alitalia S.p.a., Roma;

Palazzoni Goffredo - Telecom Italia S.p.a., Roma;

Palmero Giorgio - Goodyear italiana S.p.a., Cisterna di Latina (Latina);

Pandolfo Giuseppe - Alenia S.p.a., Roma;

Pascucci Mario - Alitalia S.p.a., Roma;

Pasquini Giancarlo - Telecom Italia S.p.a., Roma;

Pecchi Antonio - Banca di Roma S.p.a., Roma;

Pescosolido Gaetano - Klopman International S.p.a., Frosinone;

Petrocelli Marco - Esso italiana S.p.a., Roma;

Piacentini Giuliano - Assindustria, Rieti;

Piccardi Francesco - I.M. Intermetro S.p.a., Roma;

Pierannunzio Gino - Alenia S.p.a., Roma;

Pirani Elio - Unione industriali, Roma;

Proietti Mauro - Sigma Tau S.p.a., Pomezia;

Prologo Domenico - Esso italiana S.p.a., Roma;

Quagliozzi Rocco - SKF Industrie S.p.a., Cassino;

Raimondi Enzo - E.N.E.L. S.p.a., Roma;

Rocca Ettore - Esso italiana S.p.a., Roma;

Rosa Giuseppe - Confindustria, Roma;

Sacchi Sergio - Alenia S.p.a., Roma;

Salomone Nunzia - Banca nazionale del lavoro S.p.a., Roma;

Sbraga Adriano - Unicem S.p.a., Guidonia;

Scataglini Gianfranco - Klopman International S.p.a., Frosinone;

Sciubba Caniglia Mario, Alenia S.p.a., Roma;

Sferlazzo Salvatore - Banca popolare di Aprilia S.c. a r.l., Aprilia;

Sgriccia Luigi - R.A.S. Riunione Adriatica di Sicurtà, Roma;

Simoni Fernando - Banca nazionale agricoltura S.p.a., Roma;

Spanò Giuseppe - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma;

Tacchia Franco - Acea S.p.a., Roma;

Tallini Ezio - Agusta S.p.a., Frosinone;

Talone Francesco - Biosint S.p.a., Pomezia;

Taschini Paolo - I.N.A. S.p.a., Roma;

Ticci Patrizia - Banca nazionale agricoltura S.p.a., Roma;

Villani Prospero - Esso italiana S.p.a., Roma;

Zorzitto Gabriella - Affin S.p.a., Roma;

Campitelli Pierino - Ferrero S.p.a., Chieti;

Capranica Francesco - Carispaq S.p.a., L'Aquila;

Ciovacco Luigi - Traini e Torresi S.p.a., Sambuceto (Chieti);

Coccagna Virgilio - Tercas S.p.a., Teramo;

Coppola Bruno - Bussi Termoelettrica S.p.a., Pescara;

D'Alessandro Ermanno - Edison gas S.p.a., Pescara;

Di Mascio Gaetano - Telecom Italia S.p.a., Pescara;

Facchin Pierluigi - Imperglio S.p.a., L'Aquila;

Iafrate Alberto - Ferrovie dello Stato S.p.a., Sulmona;

Marchetti Raffaele - Nussli Fahrzeugbau AG, Mellingen;

Mosca Cecilia - Telecom Italia S.p.a., Sulmona;

Panti Floro - Alcatel Siette S.p.a., L'Aquila;

Paolini Giovanni - Syremont S.p.a., Bussi;

Peca Augusto - La Panoramica S.n.c., Sambuceto;

Pellegrini Angela - Italtel S.p.a., L'Aquila;

Ponzi Faustino - Policarbo Servizi S.p.a., L'Aquila;

Sepa Benito - Ciapi, Chieti;

Trasarti Emilio - Edigrafital S.p.a., Teramo;

Tresca Domenico - E.N.E.L. S.p.a., L'Aquila;

Verì Fioravante - E.N.E.L. S.p.a., Chieti;

Vignoli Giuseppe - Tercas S.p.a., Teramo;

Arcaro Antonio - Ittierre Holding S.p.a., Pettoranello;

Colella Gaetano - E.N.E.L. S.p.a., Campobasso;

Greco Michele - «Edilizia e Strade di Di Cristoforo», Campobasso;

Sabetta Maria - «Sollazzo Giovanni», Campobasso;

Scipioni Mario Giovanni - Del Giudice S.r.l., Termoli;

Abbruzzese Antonio - Circolo del Bridge, Napoli;

Altomare Maria Luisa - Danzas S.p.a., Napoli;

Balzano Giuseppe - E.N.E.L. S.p.a., Napoli;

Benincasa Giovanni - E.N.E.L. S.p.a., Napoli;

Bizzarro Salvatore - 3M Italia S.p.a., Caserta;

Botti Mario - Banco di Napoli S.p.a., Napoli;

Buccelli Raffaele - Officine aereonavali Venezia S.p.a., Napoli;

Candelli Carlo - Alenia S.p.a., Fusaro;

Capurro Giuseppe - Telecom Italia S.p.a., Napoli;

Ciccarelli Giulio - Alenia S.p.a., Casoria (Napoli);

Cioffi Giovambattista - Sada Antonio e figli S.p.a., Pontecagnano (Salerno);

Conte Salvino - Telecom Italia S.p.a., Napoli;

Coppola Francesco - Samace S.r.l., Nocera Inferiore (Salerno);

Corrente Mario Rosario - Alenia S.p.a., Napoli;

Costa Maria - Industria politecnica meridionale S.p.a., Arzano (Napoli);

Cutino Pasquale - E.N.E.L. S.p.a., Napoli;

Cutolo Antonio - E.N.E.L. S.p.a., Napoli;

D'Angelo Francesco - Unione provinciale agricoltori, Caserta;

Del Prete Raffaele - Fiat Auto S.p.a., Napoli;

De Prisco Salvatore - F.lli Cuomo S.n.c., Nocera Inferiore (Salerno);

De Siero Ciro - E.N.E.L. S.p.a., Napoli;

Di Vaia Santa - Ansaldo trasporti S.p.a., Napoli;

Errico Luigi - Ferrovie dello Stato S.p.a., Napoli;

Esposito Luigi - Alfa Romeo S.p.a., Pomigliano d'Arco (Napoli);

Falco Francesco - Cantieri del mediterraneo S.p.a., Napoli;

Famiglietti Andrea - Alfa Romeo S.p.a., Pomigliano d'Arco (Napoli);

Ferrara Giuseppe - E.N.E.L. S.p.a., Napoli;

Fragalà Emanuele - Intelna S.r.l., Napoli;

Fusco Carolina - ADAC Campania, Napoli;

Galiero Antonio - Birra Peroni industrie S.p.a., Napoli;

Giandomenico Giovanni di Dio - R.A.I. S.p.a., Napoli;

Giannino Pasquale - Alfa Romeo Avio S.p.a., Pomigliano d'Arco (Napoli);

Iuliano Michele - Victorinox, Svizzera;

Lettieri Carmine - Az. agr. «Verdesca delle Fiocche», Eboli (Salerno);

Mallozzi Mariano - Azienda napoletana mobilità, Napoli;

Manzella Antimo - Unione industriale della provincia di Caserta;

Manzoni Alessandro - I.P.M. Industria politecnica meridionale S.p.a., Arzano;

Massaro Pasquale Gabriele - Azienda napoletana mobilità, Napoli;

Mastantuoni Remo - Castalia sistemi idrici S.p.a., Salerno;

Menichino Francesco - Alenia S.p.a., Fusaro;

Mirra Vincenza - Italtel S.p.a., S. Maria Capua Vetere (Caserta);

Montaldo Carmine - Alleanza assicurazioni S.p.a., Napoli;

Orsi Felice - E.N.E.L. S.p.a., Napoli;

Ottaiano Luigi - I.C.L.A. Costruzioni generali S.p.a., Napoli;

Paribello Biagio - Telecom Italia S.p.a., Napoli;

Pennacchio Giuliano - Banco di Napoli S.p.a., Napoli;

Pepe Raffaele - Alfa Romeo Avio S.p.a., Pomigliano d'Arco (Napoli);

Piermatteo Antonio - Alenia S.p.a., Napoli;

Pisani Antonio - Credito italiano S.p.a., Napoli;

Postiglione Domenico - Nuova Mec Fond S.p.a., Napoli;

Quaglianella Alfredo - Telecom Italia S.p.a., Napoli;

Romano Giovanni - Alenia S.p.a., Napoli;

Rossi Alberto - Ferrovie dello Stato S.p.a., Napoli;

Rossi Enrico - Associazione Intersind, Napoli;

Russi Umberto - Consorzio agrario provinciale di Caserta S.c. a r.l., Caserta;

Russo Gildo - Alenia S.p.a., Giugliano;

Salvi Michele - A.T.I. S.p.a., Roma;

Santillo Anna - Ferrero S.p.a., Caserta;

Sarno Ciro - Banco di Napoli S.p.a., Napoli;

Scafarto Carlo - A.V.I.S. Industrie stabiensi meccaniche e navali S.p.a., Castellammare di Stabia;

Scancamarra Ciro - E.N.E.L. S.p.a., Napoli;

Serena Vincenzo - G.C. Illumination S.r.l., Maddaloni (Caserta);

Sidari Vito - Sepsa S.p.a., Napoli;

Sonnino Lorenzo - Cen Il Mattino, Napoli;

Sposito Domenico - Alfa Romeo Avio S.p.a., Pomigliano d'Arco (Napoli);

Starita Ciro - Napoletanagas S.p.a., Napoli;

Taiani Giuseppe - Società Bagnoli S.p.a., Napoli;

Tortora Alfonso - Pastificio Pezzullo S.p.a., Eboli;

Venezia Gerardo - Alenia S.p.a., Bacoli (Napoli);

Zomino Gioacchino - Nuova Mec Fond S.p.a., Napoli;

Altavilla Cosimo - Agusta S.p.a., Brindisi;

Amoruso Francesco - Breda fucine meridionali S.p.a., Bari;

Arigliano Giuseppe - Fiat Avio S.p.a., Brindisi;

Bertozzi Giuseppe - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Foggia;

Caccavallo Vittorio - E.N.E.L. S.p.a., Foggia;

Calorio Gian Piero - Filatura e tessitura di Puglia S.p.a., Ginosa (Taranto);

Capriati Michele - A.M.I.U., Bari;

Carretta Michele - Feltrinelli S.p.a., Taranto;

Cassano Antonia - Ente autonomo acquedotto pugliese, Bari;

Cipriani Rosaria Maria - Fiat Avio S.p.a., Bari;

Colì Anna - Telecom Italia S.p.a., Lecce;

Colmayer Benito - European Vinyls Corporation S.p.a., Brindisi;

Conticelli Giuseppe - Consorzio agrario provinciale di Foggia, Foggia;

Cracas Vito - Ente autonomo acquedotto pugliese, Bari;

De Giosa Tommaso - Banca nazionale del lavoro S.p.a., Bari;

De Mitri Bruno - Standa S.p.a., Lecce;

De Pandis Teresa - Ente autonomo acquedotto pugliese, Bari;

Derario Massimo - Ferrovie delle Stato S.p.a., Bari;

De Rosa Concetta Elena - E.N.E.L. S.p.a., Bari;

Di Gennaro Mario - Lepetit S.p.a., Brindisi;

Di Mola Vincenzo - A.M.I.U., Bari;

Diserio Domenico - Divella S.p.a., Rutigliano;

Di Turi Domenico - Caripuglia S.p.a., Bari;

D'Onofrio Rosa - Confcommercio, Foggia;

Fanelli Donato - Edisud S.p.a., Bari;

Ferri Flaviano - E.N.E.L. S.p.a., Lecce;

Fracasso Antonio - E.N.E.L. S.p.a., Lecce;

Freddo Giuseppe - Ferrovie Sud-Est, Bari;

Galasso Camillo - Fiat Avio S.p.a., Torino;

Garofalo Giuliana - Confcommercio, Foggia;

Giglietto Giuseppe - Enichem S.p.a., Brindisi;

Ladisa Italo - Carime S.p.a., Bari;

Lasorsa Giuseppe - Amenduni Nicola S.r.l., Modugno;

Loconsole Vitantonio - Banca popolare di Puglia e Basilicata Soc. cop. a r.l., Altamura;

Lombardi Nicola - A.M.T.A.B., Bari;

Lombardi Rocco - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Foggia;

Longo Prospero - Nuovo Pignone S.p.a., Bari;

Lopez Giovanni - Isotta Fraschini Motori S.p.a., Bari;

Martano Augusto - E.N.E.L. S.p.a., Bari;

Masiello Maria - Montell Italia S.p.a., Brindisi;

Pagano Natalino Ettore - Consorzio per la bonifica della Capitanata, Foggia;

Pagliari Giovanni - Fincantieri S.p.a., Taranto;

Petecchia Michele - E.N.E.L. S.p.a., Bari;

Pichierri Giovanni - Consorzio trasporti pubblici, Taranto;

Pietracito Giuseppe - Industrie Natuzzi S.p.a., Santeramo In Colle (Bari);

Romano Carmela - Borsalino Sud S.p.a., Maglie (Lecce);

Salatino Antonio - Ente autonomo acquedotto pugliese, Bari;

Saracino Addolorata - E.N.E.L. S.p.a., Foggia;

Sciacovelli Saverio - Michele Spadafina S.n.c., Bari;

Scianatico Michele - Ente autonomo acquedotto pugliese, Bari;

Scintilla Pietro - Nuovo Pignone S.p.a., Bari;

Simini Mario - F.lli Lombardi, Bitetto (Bari);

Sodano Donato - Ente autonomo acquedotto pugliese, Bari;

Tanzi Vincenzo - Ferrovie Sud-Est, Bari;

Torneo Manfredo - Agip Petroli S.p.a., Bari;

Vernaci Emanuele - Casa sollievo della sofferenza, San Giovanni Rotondo (Foggia);

Vissicchio Domenico - Caripuglia S.p.a., Lecce;

Zanini Secondo - Elasis soc. consortile per azioni, Surbo (Lecce);

Zonno Tommaso - Ferrovie dello Stato S.p.a., Bari;

Altavilla Ida - E.N.E.L. S.p.a., Matera;

Arenella Michele - Enel S.p.a., Luria (Potenza);

Barilese Giovanni - R.A.I. S.p.a., Potenza;

Busato Giuseppe - Firema Trasporti S.p.a., Tito Scalo (Potenza);

Fantozzi Antonia - R.A.I. S.p.a., Potenza;

Latorre Giuliano Maria - Quinto e Manfredi S.p.a., Matera;

Quartana Arturo - Ristorante pizzeria «Fuori Le Mura», Potenza;

Romaniello Antonio - Ente di sviluppo in Puglia e Lucania, Matera;

Scarano Francesco - Banca popolare del Materano, Matera;

Stella Brienza Rocco - Telecom Italia S.p.a., Matera;

Bertilorenzi Antonio - Pertusola Sud S.p.a., Crotone;

Bruno Barbara - Telecom Italia S.p.a., Tiriolo;

Corigliano Francesco - Banca popolare di Crotone S.p.a., Crotone;

Costanzo Giacomo - Anap Calabria, Briatico (Vibo Valentia);

Federico Francesco - Pertusola Sud S.p.a., Crotone;

Fodero Adriana - E.N.E.L. S.p.a., Catanzaro;

Laface Girolamo - Imp. riunite Pratticò Giunta Zaffino Grea S.p.a., Reggio Calabria;

La Gamma Luigi - E.N.E.L. S.p.a., Catanzaro;

La Vecchia Vincenzo - Banca nazionale del lavoro S.p.a., Crotone;

Mauro Bianca - E.N.E.L. S.p.a., Catanzaro;

Minniti Lorenzo - Tepla Med S.p.a., Gruppo GEPI;

Misuraca Giuseppe - Telecom Italia S.p.a., Tiriolo (Catanzaro);

Mollica Antonio - S.I.A.R. S.r.l., Reggio Calabria;

Oddone Domenico - Breda costruzioni ferroviarie S.p.a., Reggio Calabria;

Palamara Andrea - Banco di Napoli S.p.a., Reggio Calabria;

Paluccio Mario Cosimo - Compagnia portuale di Crotone S.c. a r.l., Crotone;

Pansera Francesco Guerino - T.N.T Automotive S.p.a., Villa S. Giovanni (Reggio Calabria);

Pantisano Laura Antonia - Banca popolare di Crotone S.p.a., Crotone;

Perrone Fernando - Banca credito cooperativo dei Due Mari, Cantinella (Cosenza);

Piperissa Francesco - Pertusola Sud S.p.a., Crotone;

Rossi Rocco - Banca Carime S.p.a., Cosenza;

Ruggero Francesco - E.N.E.L. S.p.a., Catanzaro;

Sacchetti Giovanni - E.N.E.L. S.p.a., Catanzaro;

Spinocchio Francesco - Guglielmo S.p.a., Catanzaro;

Suraci Concetta Lucia - Clinica Villa S. Anna S.r.l., Reggio Calabria;

Venanzi Aldo Paolo - E.N.E.L. S.p.a., Catanzaro;

Zampaglione Antonino - Breda costruzioni ferroviarie S.p.a., Reggio Calabria;

Aita Mario - SO.G.E.SI S.p.a., San Gregorio di Catania;

Anguilla Faustino - Italcementi S.p.a., Porto Empedocle (Agrigento);

Armellino Filippo - Martinez S.r.l., Marsala (Trapani);

Barrafranca Giuseppe - F.lli Averna S.p.a., Caltanissetta;

Benenato Biagio - Telecom Italia S.p.a., Trapani;

Cacciola Francesco - Ferrovia Circumetnea, Catania;

Cagnucci Giacomo - E.N.E.L. S.p.a., Trapani;

Calabrò Alfredo - E.N.E.L. S.p.a., Giarre, (Catania);

Cama Antonino - Banco di Sicilia S.p.a., Messina;

Campagnolo Salvatore - Industria siciliana cementi S.p.a., Ragusa;

Celesia Domenico - Esso italiana S.p.a., Augusta, (Siracusa);

Ciancimino Gaetano - Associazione degli industriali di Palermo, Palermo;

Conigliaro Carolina - Alelco S.p.a., Palermo;

Consoli Vittorio - La Sicilia Quotidiano del Mattino, Catania;

Corrao Paolo - E.N.E.L. S.p.a., Palermo;

Dilena Giuseppe - Azienda agricola La Rizza Giuseppina, Mussomeli;

Di Miceli Antonina Maria - Confindustria Sicilia, Palermo;

Di Paola Antonina - Fincantieri S.p.a., Palermo;

Di Vincenzo Stefano - E.N.E.L. S.p.a., S. Agata di Militello;

Elettrico Angelo - Telecom Italia S.p.a., Siracusa;

Gennaro Giuseppe - Telecom Italia S.p.a., Palermo;

Grammatico Antonio - Banca di credito cooperativo Egusea, Favignana;

Grasso Alfio - Fiat Auto S.p.a., Catania;

Lauria Michele - F.lli Averna S.p.a., Caltanissetta;

Leone Francesco - Società cooperativa tipografica Siracusana (Siracusa);

Licitra Giuseppe - Vito Curiale e Figli, Ragusa;

Lo Cascio Salvatore - Salerno Packaging S.p.a., Palermo;

Lorefice Bartolo - Esso italiana S.p.a., Augusta (Siracusa);

Mannino Antonino - Banco di Sicilia S.p.a., Palermo;

Marino Andrea - Esso italiana S.p.a., Palermo;

Marletta Salvatore - C. Nanni - Sicilfodera S.n.c., Catania;

Marnalo Gerlando - E.N.E.L. S.p.a., Porto Empedocle;

Mazzeppi Giuseppe - Condea Augusta S.p.a., Augusta;

Messina Giuseppe - Esso italiana S.p.a., Augusta (Siracusa);

Migliorisi Rosaria - Vito Curiale e Figli, Ragusa;

Molino Carmelo - Telecom Italia S.p.a., Messina;

Monastero Francesco - A.R.A. S.n.c., Marsala;

Mondello Armando - Italtel S.p.a., Carini;

Montenotte Anna - Banca nazionale del lavoro S.p.a., Catania;

Niselli Anna - E.N.E.L. S.p.a., Sciacca;

Nisio Silvio - E.N.E.L. S.p.a., Palermo;

Pittera Vittorio - Agip Petroli S.p.a., Priolo;

Quattroni Vincenzo - E.N.E.L. S.p.a., Messina;

Riela Maria - Thea Riccioli S.p.a., Catania;

Riela Salvatore - E.N.E.L. S.p.a., Palermo;

Riggio Armando - Telecom Italia S.p.a., Palermo;

Saladino Antonino - Esso italiana S.p.a., Augusta;

Scelta Francesco Paolo - E.N.E.L. S.p.a., Palermo;

Scoglio Antonino - Telecom Italia S.p.a., Catania;

Siracusano Santo - Baller S.r.l., Pistunina (Messina);

Spera Rosario - Elte Siciliana S.p.a., Palermo;

Trovato Salvatore - SAI S.p.a., Catania;

Turco Giuseppe - Frattelli Averna S.p.a., Caltanissetta;

Urso Silvano - Casa vinicola Duca di Salaparuta S.p.a., Casteldaccia;

Vaccari Pasquale - Banca di credito cooperativo del Nisseno, Sommatino;

Vassallo Sebastiano - Telecom Italia S.p.a., Trapani;

Verduci Domenico - Fincantieri S.p.a., Palermo;

Vitale Benito - Società Reale mutua di assicurazioni, Catania;

Vivirito Luigi - Fiat Auto S.p.a., Palermo;

Capelli Salvatore Giovanni - Banco di Sardegna S.p.a., Sassari;

Carboni Rosolino - Ferrovie dello Stato S.p.a., Cagliari;

Carrozzino Claudio - Ferrovie dello Stato S.p.a., Cagliari;

Casu Luigi - E.N.E.L. S.p.a., Cagliari;

Cuccu Stefano - Banco di Sardegna S.p.a., Sassari;

Culiolo Salvatore - Condea Augusta S.p.a., Porto Torres (Sassari);

D'Angelo Luisa - Telecom Italia S.p.a., Cagliari;

Di Fraia Mario Graziano - Confcooperative, Cagliari;

Fancellu Maria - La sfoglia d'Oro S.n.c., Sassari;

Fasolato Giancarlo - Salina di Stato, Cagliari;

Gallus Marilena - E.N.E.L. S.p.a., Cagliari;

Garau Anna Maria - Telecom Italia S.p.a., Cagliari;

Loriga Vittorio Gaspare - Bipiesse riscossioni S.p.a., Sassari;

Luccini Autonio - Unicem Siniscola S.p.a., Siniscola (Nuoro);

Pani Antonio - A.R.S.T., Cagliari;

Peralta Francesco - Banco di Sardegna S.p.a., Sassari;

Pinna Marco - E.N.E.L. S.p.a., Cagliari;

Pintau Guido - Ferrovie dello Stato S.p.a., Cagliari;

Pisanu Giuseppe - E.S.A.F., Cagliari;

Podda Salvatore - Temi S.p.a., Sassari;

Rocchi Enzo - Gruppo Enichem S.I.R. - Condea Augusta S.p.a., Milano;

Sanna Benvenuto - Saras Soc. raffinerie sarde, Sarroch;

Squintu Leda - E.N.E.L. S.p.a., Cagliari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1999

SCÀLFARO

BASSOLINO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

99A3925

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 29 aprile 1999.

Aggiornamento della tabella allegata al decreto ministeriale 10 settembre 1992, riguardante la determinazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto l'art. 38, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e modificato dall'art. 1, comma 1, lettera *q)*, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473;

Visto l'art. 1, comma 2, della medesima legge n. 413 del 1991;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 10 settembre 1992, così come modificato dal decreto del Ministro delle finanze del 19 novembre 1992;

Visti gli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Considerato che, ai sensi del primo comma dell'art. 5 del richiamato decreto del Ministro delle finanze del 10 settembre 1992, gli importi stabiliti nella tabella allegata allo stesso decreto, così come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze del 19 novembre 1992, devono essere adeguati, con successivi decreti ministeriali, ogni due anni, in misura pari alla variazione, rispetto alla media dell'anno 1992, dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale calcolato dall'Istituto nazionale di statistica;

Vista la nota n. 1435 del 19 novembre 1998, con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale è stata dell'8,1% in aumento, per il periodo giugno 1992-giugno 1994, e del 18,9% in aumento, per il periodo giugno 1992-giugno 1996;

Decreta:

Art. 1.

Per i periodi d'imposta 1994 e 1995 gli importi contenuti nella tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze del 10 settembre 1992, così come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze del 19 novembre 1992, sono aggiornati nella misura che segue:

1. AEROMOBILI.

1.1 *Aerei da turismo:*

	Importo	Coefficiente
fino a 100 HP	L. 303.761 per ora di volo	8
da 101 a 150 HP	L. 327.543 per ora di volo	8
da 151 a 200 HP	L. 401.051 per ora di volo	8
da 201 a 250 HP	L. 442.129 per ora di volo	8
da 251 a 300 HP	L. 497.260 per ora di volo	8
da 301 a 450 HP	L. 594.550 per ora di volo	9
da 451 a 600 HP	L. 813.993 per ora di volo	9

1.2 *Elicotteri da turismo:*

	Importo	Coefficiente
fino a 150 HP	L. 458.344 per ora di volo	9
da 151 a 300 HP	L. 626.980 per ora di volo	9

1.3 *Alianti e motoalianti:*

	Importo	Coefficiente
	L. 118.910 per ora di volo	7

1.4 *Ultraleggeri e deltaplani a motore:*

	Importo	Coefficiente
fino a 50 HP	L. 54.050 per ora di volo	7
da 51 a 100 HP	L. 75.670 per ora di volo	7
superiore a 100 HP	L. 108.100 per ora di volo	7

Per gli aerei e gli elicotteri da turismo appartenenti ad aereoclub il costo orario è ridotto del 30%.

2. NAVI E IMBARCAZIONI DA DIPORTO.

2.1 *Imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a 3 t e fino a 50 t con propulsione a vela:*

	Importo	Coefficiente
oltre 600 e fino a 900 cm	L. 5.405 a cm	7
oltre 900 e fino a 1.200 cm	L. 4.864.500 più L. 8.648 per ogni cm eccedente i 900	7
oltre 1.200 e fino a 1.500 cm	L. 7.458.900 più L. 12.972 per ogni cm eccedente i 1.200	7
oltre 1.500 e fino a 1.800 cm	L. 11.350.500 più L. 12.972 per ogni cm eccedente i 1.500	8
oltre 1.800 cm	L. 15.242.100 più L. 15.134 per ogni cm eccedente i 1.800 e L. 10.810.000 per ogni unità di personale stagionale	8

2.2 *Imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore a 50 t, con propulsione a motore di potenza superiore a 25 HP effettivi:*

	Importo	Coefficiente
fino a 900 cm	L. 4.324.000 più L. 30.268 per ogni cm eccedente i 600 più L. 21.620 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura)	5
oltre 900 e fino a 1.200 cm	L. 13.404.400 più L. 14.594 per ogni cm eccedente i 900 più L. 21.620 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura)	5
oltre 1.200 e fino a 1.400 cm	L. 17.782.450 più L. 43.240 per ogni cm eccedente i 1.200 più L. 21.620 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura)	6
oltre 1.400 cm	L. 26.430.450 più L. 43.240 per ogni cm eccedente i 1.400 più L. 21.620 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura) e L. 10.810.000 per ogni unità di personale stagionale	7

2.3 *Navi di stazza sup. a 50 t:*

Importo	Coefficiente
L. 97.290.000 più L. 1.297.200 per ogni t eccedente le 50, più L. 10.810.000 per ogni unità di personale stagionale	4

2.4 *Navi e imbarcazioni da diporto con propulsione a vela o a motore in locazione per periodi non superiori, complessivamente, a tre mesi all'anno: l'importo è costituito dall'ammontare del canone pattuito. I coefficienti sono i medesimi di quelli stabiliti ai punti precedenti.*

Gli ammontari risultanti dall'applicazione dei coefficienti agli importi indicati per le navi e imbarcazioni da diporto con propulsione a vela o a motore sono ridotti del 5% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione. Le spese presunte per l'equipaggio si intendono riferite al personale effettivamente imbarcato.

3. AUTOVEICOLI.

3.1 *Autoveicoli con alimentazione a benzina:*

	Importo	Coefficiente
fino a 12 HP	L. 2.558.727	4
da 13 a 15 HP	L. 2.558.727 più L. 252.954 per ogni HP eccedente i 12	5
da 16 a 20 HP	L. 3.318.670 più L. 457.263 per ogni HP eccedente i 15	6
da 21 a 24 HP	L. 5.604.985 più L. 327.543 per ogni HP eccedente i 20	7
oltre 24 HP	L. 6.915.157 più L. 288.627 per ogni HP eccedente i 24	8

3.2 *Autoveicoli con alimentazione a gasolio:*

	Importo	Coefficiente
fino a 16 HP	L. 4.904.497	5
da 17 a 20 HP	L. 4.904.497 più L. 415.104 per ogni HP eccedente i 16	6
oltre 20 HP	L. 6.564.913 più L. 433.481 per ogni HP eccedente i 20	7

Gli ammontari risultanti dall'applicazione dei coefficienti agli importi indicati per gli autoveicoli sono ridotti del 10% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione.

4. ALTRI MEZZI DI TRASPORTO A MOTORE.

4.1 *Campers e autocaravans:*

	Importo	Coefficiente
fino a 19 HP	L. 3.476.496	5
da 20 a 22 HP	L. 3.476.496 più L. 167.555 per ogni HP eccedente i 19	5
oltre 22 HP	L. 3.979.161 più L. 260.521 per ogni HP eccedente i 22	6

4.2 *Motocicli con cilindrata superiore a 250 cc*

	Importo	Coefficiente
da 251 a 350 cc	L. 782.590	5
da 351 a 500 cc	L. 1.048.570	5
oltre 500 cc	L. 1.379.680	7

Gli ammontari risultanti dall'applicazione dei coefficienti agli importi indicati per gli altri mezzi di trasporto a motore sono ridotti del 10% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione.

5. ROULOTTES.

Importo	Coefficiente
L. 1.189.100	5

6. RESIDENZE PRINCIPALI E SECONDARIE.

6.1 *Residenze principali in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna:*

	Importo	Coefficiente
fino a 120 mq	L. 36.754/mq annue	4
oltre 120 mq	L. 36.754/mq annue	5

6.2 *Residenze principali in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Liguria Toscana, Marche, Umbria, Lazio ed Abruzzo:*

	Importo	Coefficiente
fino a 120 mq	L. 30.268/mq annue	4
oltre 120 mq	L. 30.268/mq annue	5

6.3 *Residenze principali in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna:*

	Importo	Coefficiente
fino a 120 mq	L. 25.944/mq annue	4
oltre 120 mq	L. 25.944/mq annue	5

6.4 *Residenze secondarie in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate in Italia:*

	Importo	Coefficiente
fino a 120 mq	valgono gli stessi importi delle residenze principali ridotti del 50%	5
oltre 120 mq	valgono gli stessi importi delle residenze principali ridotti del 50%	6

6.5 *Residenze secondarie in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate all'estero:*

Importo	Coefficiente
L. 21.620/mq	8

6.6 *Residenze principali e secondarie in locazione non stagionale:*

	Importo	Coefficiente
principali	valgono gli importi delle residenze in proprietà aumentati del canone di locazione	3
secondarie	valgono gli importi delle residenze in proprietà aumentati del canone di locazione	4

6.7 *Residenze secondarie in locazione stagionale:*

Importo	Coefficiente
l'importo è costituito dall'ammontare del canone di locazione	6

6.8 *Residenze secondarie in multiproprietà:*

Importo	Coefficiente
L. 5.405 per mq per settimana di disponibilità	6

La superficie deve essere calcolata ai sensi dell'art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Per le residenze in proprietà indicate al punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.8 gli importi sono aumentati delle rate di ammortamento degli eventuali mutui ad esse relativi. In tal caso, i rispettivi coefficienti sono ridotti di una unità. L'ammontare risultante dall'applicazione dei nuovi coefficienti agli importi così determinati non può, comunque, essere inferiore a quello ottenuto in assenza di mutui.

Per le residenze di cui il soggetto abbia la nuda proprietà indicata ai punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.8 gli importi sono costituiti dalle sole rate di ammortamento dei relativi mutui.

7. COLLABORATORI FAMILIARI.

	Importo	Coefficiente
a tempo pieno conviventi	L. 21.836.200 per ciascun collaboratore	4
a tempo parziale o non conviventi.	L. 12.432 per ora lavorata	4

Non si considerano collaboratori familiari coloro i quali sono addetti esclusivamente all'assistenza di infermi o invalidi.

8. CAVALLI DA CORSA O DA EQUITAZIONE.

8.1 *Cavalli mantenuti in proprio:*

	Importo	Coefficiente
cavalli da corsa	L. 9.729.000	7
cavalli da equitazione	L. 6.486.000	6

8.2 *Cavalli a pensione:*

	Importo	Coefficiente
cavalli da corsa	L. 19.458.000	7
cavalli da equitazione	L. 10.810.000	6

9. ASSICURAZIONI DI OGNI TIPO.
(escluse quelle relative all'utilizzo di veicoli a motore, sulla vita e quelle contro infortuni e malattie):

Importo	Coefficiente
ammontare del premio	10

Art. 2.

Per i periodi d'imposta 1996 e 1997 gli importi contenuti nella tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze del 10 settembre 1992, così come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze del 19 novembre 1992, sono aggiornati nella misura che segue:

1. AEROMOBILI.

1.1 *Aerei da turismo:*

	Importo	Coefficiente
fino a 100 HP	L. 334.109 per ora di volo	8
da 101 a 150 HP	L. 360.267 per ora di volo	8
da 151 a 200 HP	L. 441.119 per ora di volo	8
da 201 a 250 HP	L. 486.301 per ora di volo	8
da 251 a 300 HP	L. 546.940 per ora di volo	8
da 301 a 450 HP	L. 653.950 per ora di volo	9
da 451 a 600 HP	L. 895.317 per ora di volo	9

1.2 *Elicotteri da turismo:*

	Importo	Coefficiente
fino a 150 HP	L. 504.136 per ora di volo	9
da 151 a 300 HP	L. 689.620 per ora di volo	9

1.3 *Alianti e motoalianti:*

	Importo	Coefficiente
	L. 130.790 per ora di volo	7

1.4 *Ultraleggeri e deltaplani a motore:*

	Importo	Coefficiente
fino a 50 HP	L. 59.450 per ora di volo	7
da 51 a 100 HP	L. 83.230 per ora di volo	7
superiore a 100 HP	L. 118.900 per ora di volo	7

Per gli aerei e gli elicotteri da turismo appartenenti ad aereoclub il costo orario è ridotto del 30%.

2. NAVI E IMBARCAZIONI DA DIPORTO.

2.1 *Imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a* 3 *t e fino a 50 t con propulsione a vela:*

	Importo	Coefficiente
oltre 600 e fino a 900 cm	L. 5.945 a cm	7
oltre 900 e fino a 1.200 cm	L. 5.350.500 più L. 9.512 per ogni cm eccedente i 900	7
oltre 1.200 e fino a 1.500 cm	L. 8.204.100 più L. 14.268 per ogni cm eccedente i 1.200	7
oltre 1.500 e fino a 1.800 cm	L. 12.484.500 più L. 14.268 per ogni cm eccedente i 1.500	8
oltre 1.800 cm	L. 16.764.900 più L 16.646 per ogni cm eccedente i 1.800 e L. 11.890.000 per ogni unità di personale stagionale	8

2.2 *Imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore a 50 t, con propulsione a motore di potenza superiore a* 25 HP *effettivi:*

	Importo	Coefficiente
fino a 900 cm	L. 4.756.000 più L. 33.292 per ogni cm eccedente i 600 più L. 23.780 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura)	5
oltre 900 e fino a 1.200 cm	L. 14.743.600 più L. 16.052 per ogni cm eccedente i 900 più L. 23.780 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura)	5
oltre 1.200 e fino a 1.400 cm	L. 19.559.050 più L. 47.560 per ogni cm eccedente i 1.200 più L. 23.780 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura)	6
oltre 1.400 cm	L. 29.071.050 più L. 47.560 per ogni cm eccedente i 1.400 più L. 23.780 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura) e L. 11.890.000 per ogni unità di personale stagionale	7

2.3 *Navi di stazza sup. a 50 t:*

Importo	Coefficiente
L. 107.010.000 più L. 1.426.800 per ogni t eccedente le 50, più L. 11.890.000 per ogni unità di personale stagionale	4

2.4 *Navi e imbarcazioni da diporto con propulsione a vela o a motore in locazione per periodi non superiori, complessivamente, a tre mesi all'anno: l'importo è costituito dall'ammontare del canone pattuito. I coefficienti sono i medesimi di quelli stabiliti ai punti precedenti.*

Gli ammontari risultanti dall'applicazione dei coefficienti agli importi indicati per le navi e imbarcazioni da diporto con propulsione a vela o a motore sono ridotti del 5% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione. Le spese presunte per l'equipaggio si intendono riferite al personale effettivamente imbarcato.

3. AUTOVEICOLI.

3.1 *Autoveicoli con alimentazione a benzina:*

	Importo	Coefficiente
fino a 12 HP	L. 2.814.363	4
da 13 a 15 HP	L. 2.814.363 più L. 278.226 per ogni HP eccedente i 12	5
da 16 a 20 HP	L. 3.650.230 più L. 502.947 per ogni HP eccedente i 15	6
da 21 a 24 HP	L. 6.164.965 più L. 360.267 per ogni HP eccedente i 20	7
oltre 24 HP	L. 7.606.033 più L. 317.463 per ogni HP eccedente i 24	8

3.2 *Autoveicoli con alimentazione a gasolio:*

	Importo	Coefficiente
fino a 16 HP	L. 5.394.493	5
da 17 a 20 HP	L. 5.394.493 più L. 456.576 per ogni HP eccedente i 16	6
oltre 20 HP	L. 7.220.797 più L. 476.789 per ogni HP eccedente i 20	7

Gli ammontari risultanti dall'applicazione dei coefficienti agli importi indicati per gli autoveicoli sono ridotti del 10% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione.

4. Altri mezzi di trasporto a motore.

4.1 *Campers e autocaravans:*

	Importo	Coefficiente
fino a 19 HP	L. 3.823.824	5
da 20 a 22 HP	L. 3.823.824 più L. 184.295 per ogni HP eccedente i 19	5
oltre 22 HP	L. 4.376.709 più L. 286.549 per ogni HP eccedente i 22	6

4.2 *Motocicli con cilindrata superiore a 250 cc:*

	Importo	Coefficiente
da 251 a 350 cc	L. 860.777	5
da 351 a 500 cc	L. 1.153.330	5
oltre 500 cc	L. 1.517.521	7

Gli ammontari risultanti dall'applicazione dei coefficienti agli importi indicati per gli altri mezzi di trasporto a motore sono ridotti del 10% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione.

5. Roulottes.

Importo	Coefficiente
L. 1.307.900	5

6. Residenze principali e secondarie.

6.1 *Residenze principali in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna:*

	Importo	Coefficiente
fino a 120 mq	L. 40.426/mq annue	4
oltre 120 mq	L. 40.426/mq annue	5

6.2 *Residenze principali in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Lazio ed Abruzzo:*

	Importo	Coefficiente
fino a 120 mq	L. 33.292/mq annue	4
oltre 120 mq	L. 33.292/mq annue	5

6.3 *Residenze principali in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna:*

	Importo	Coefficiente
fino a 120 mq	L. 28.536/mq annue	4
oltre 120 mq	L. 28.536/mq annue	5

6.4 *Residenze secondarie in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate in Italia:*

	Importo	Coefficiente
fino a 120 mq	valgono gli stessi importi delle residenze principali ridotti del 50%	4
oltre 120 mq	valgono gli stessi importi delle residenze principali ridotti del 50%	6

6.5 *Residenze secondarie in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate all'estero:*

Importo	Coefficiente
L. 23.780/mq	8

6.6 *Residenze principali e secondarie in locazione non stagionale:*

	Importo	Coefficiente
principali	valgono gli importi delle residenze in proprietà aumentati del canone di locazione	3
secondarie	valgono gli importi delle residenze in proprietà aumentati del canone di locazione	4

6.7 *Residenze secondarie in locazione stagionale:*

Importo	Coefficiente
l'importo è costituito dall'ammontare del canone di locazione	6

6.8 *Residenze secondarie in multiproprietà:*

Importo	Coefficiente
L. 5.945 per mq per settimana di disponibilità	6

La superficie deve essere calcolata ai sensi dell'art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Per le residenze in proprietà indicate al punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.8 gli importi sono aumentati delle rate di ammortamento degli eventuali mutui ad esse relativi. In tal caso, i rispettivi coefficienti sono ridotti di una unità. L'ammontare risultante dall'applicazione dei nuovi coefficienti agli importi così determinati non può, comunque, essere inferiore a quello ottenuto in assenza di mutui.

Per le residenze di cui il soggetto abbia la nuda proprietà indicata ai punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.8 gli importi sono costituiti dalle sole rate di ammortamento dei relativi mutui.

7. Collaboratori familiari.

	Importo	Coefficiente
a tempo pieno conviventi	L. 24.017.800 per ciascun collaboratore	4
a tempo parziale o non conviventi	L. 13.674 per ora lavorata	4

Non si considerano collaboratori familiari coloro i quali sono addetti esclusivamente all'assistenza di infermi o invalidi.

8. CAVALLI DA CORSA O DA EQUITAZIONE.

8.1 *Cavalli mantenuti in proprio:*

	Importo	Coefficiente
cavalli da corsa	L. 10.701.000	7
cavalli da equitazione	L. 7.134.000	6

8.2 *Cavalli a pensione:*

	Importo	Coefficiente
cavalli da corsa	L. 21.402.000	7
cavalli da equitazione	L. 11.890.000	6

9. ASSICURAZIONI DI OGNI TIPO.
(escluse quelle relative all'utilizzo di veicoli a motore, sulla vita e quelle contro infortuni e malattie):

Importo	Coefficiente
ammontare del premio	10

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 1999

Il direttore generale: ROMANO

99A3841

DECRETO 13 maggio 1999.

Istituzione a Bobbio di una sezione staccata dell'ufficio delle entrate di Piacenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visti gli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che stabiliscono i criteri generali di esercizio del potere di autorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n. 700, ed in particolare l'art. 2, comma 3, il quale stabilisce che nell'ambito delle circoscrizioni territoriali degli uffici delle entrate possono essere costituite, quali strutture di livello non dirigenziale, sezioni staccate degli uffici medesimi;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 18 giugno 1977, che contiene una prima individuazione delle sezioni staccate degli uffici delle entrate, stabilendo, all'art. 3, comma 2, che nelle località ove non operano uffici finanziari, l'attivazione delle sezioni stesse è disposta previe intese con gli enti locali interessati, ai fini della ripartizione degli oneri relativi al funzionamento delle nuove strutture;

Visto il decreto direttoriale 17 luglio 1998 con il quale è stato attivato, tra gli altri, l'ufficio delle entrate di Piacenza;

Vista la deliberazione in data 9 aprile 1999 dei sindaci dei comuni della Val Trebbia, e precisamente di quelli di Bobbio, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Ottone, Travo e Zerba, i quali hanno concordemente rappresentato l'esigenza di istituire a Bobbio una sezione staccata dell'ufficio delle entrate di Piacenza, al fine di superare la situazione di grave disagio delle popolazioni locali, insediate in un'area montana considerevolmente distante dal capoluogo piacentino, cui è collegata da vie di comunicazione non agevolmente percorribili;

Considerato che le predette amministrazioni comunali si sono impegnate, conformemente a quanto prescritto dal citato decreto del Ministro delle finanze 18 giugno 1977, a reperire i locali dove sistemare il nuovo ufficio e ad assumere l'onere delle relative spese di affitto;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la richiesta formulata dai sindaci della Val Trebbia;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituita a Bobbio una sezione staccata dell'ufficio delle entrate di Piacenza.

2. Con successivo decreto verrà stabilita la data di attivazione della sezione staccata di cui al comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 1999

Il direttore generale: ROMANO

99A3992

DECRETO 13 maggio 1999.

Istituzione e rideterminazione della competenza territoriale dell'ufficio delle entrate di Gualdo Tadino e rideterminazione della competenza territoriale dell'ufficio delle entrate di Foligno.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze, ed in particolare l'art. 7, comma 11, che enuclea i criteri istitutivi degli uffici delle entrate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n. 700, recante il regolamento per l'individuazione degli uffici dell'amministrazione finanziaria di livello dirigenziale non generale, nel quale vengono, tra l'altro, individuati gli uffici delle entrate e le relative circoscrizioni territoriali;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 18 giugno 1997, con il quale sono stati determinati il numero, la circoscrizione territonale e i compiti delle sezioni staccate degli uffici delle entrate;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare il comma 4-*bis,* lettera *e)*, dell'art. 17, introdotto dall'art. 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il quale demanda a decreti ministeriali di natura non regolamentare la definizione dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto l'art. 6, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 29 del 1993, così come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che fa rinvio, per quanto attiene all'organizzazione e alla disciplina degli uffici statali, al già citato art. 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988;

Visto l'art. 16, comma 1, lettera *c),* del decreto legislativo n. 29 del 1993, cosi come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che individua tra le funzioni dei titolari di uffici dirigenziali generali anche l'adozione di atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Considerato che, in base al combinato disposto dell'art. 17, comma 4-*bis,* della legge n. 400/1988 e dell'art. 16, comma 1, lettera *c),* del decreto legislativo n. 29/1993, devono ricomprendersi tra gli atti riguardanti l'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale anche quelli volti a definire la competenza territoriale degli uffici delle entrate;

Visto il decreto direttoriale 29 luglio 1998, con il quale è stata prevista l'attivazione a Perugia di uno solo dei due previsti uffici delle entrate circoscrizionali, non essendo stato ivi possibile reperire immobili dislocati in maniera tale da consentire di ubicare i due uffici in posizione baricentrica rispetto al loro bacino di utenza;

Visto il decreto direttoriale 16 dicembre 1998, con il quale si è previsto di istituire, in luogo del secondo ufficio di Perugia, un nuovo ufficio delle entrate da ubicare in posizione geograficamente decentrata rispetto al capoluogo di quella provincia;

Considerato che l'individuazione della sede del nuovo ufficio delle entrate deve essere effettuata tenendo conto dei criteri direttivi fissati dal già citato art. 7, comma 11, della legge n. 358/1991, ed in particolare del criterio secondo cui deve essere assicurata in ogni caso la maggior possibile aderenza alle particolari esigenze locali;

Considerato che le amministrazioni comunali di Gubbio e Gualdo Tadino, cui compete la rappresentanza delle esigenze delle popolazioni locali, hanno concordemente chiesto che venga istituito a Gualdo Tadino il nuovo ufficio delle entrate, rientrando tale scelta nell'ambito di un piano più generale volto a realizzare una equilibrata dislocazione territoriale delle strutture di gestione dei servizi pubblici nel comprensorio eugubino-gualdese;

Considerato che, nell'avanzare tale richiesta, il comune di Gualdo Tadino si è dichiarato disponibile ad assumere l'onere finanziario occorrente per il reperimento di locali idonei ad ospitare il nuovo ufficio;

Ravvisata, quindi, l'opportunità di istituire a Gualdo Tadino un ufficio delle entrate, con una sezione staccata a Gubbio, sopprimendo contestualmente il secondo ufficio circoscrizionale di Perugia;

Considerato che la circoscrizione territoriale del nuovo ufficio deve ricomprendere, oltre ai comuni di Gubbio e Gualdo Tadino, anche quelli ad essi limitrofi, e precisamente i comuni di Costacciaro, Pietralunga, Scheggia e Pascelupo, Fossato di Vico, Nocera Umbra e Sigillo;

Considerato che i comuni di Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Nocera Umbra e Sigillo ricadono attualmente nella competenza territoriale dell'ufficio delle entrate di Foligno, per cui si rende necessario rideterminare la circoscrizione di tale ufficio scorporandone i predetti comuni;

Considerato che non sono ipotizzabili per l'ufficio delle entrate di Gualdo Tadino carichi di lavoro di entità tale da far rientrare la predetta sede fra quelle di maggiore rilevanza, sicché le articolazioni interne di quell'ufficio preposte alla gestione dei servizi al contribuente e allo svolgimento delle funzioni di controllo non possono essere qualificate come strutture di livello dirigenziale;

Decreta:

Art. 1.

1. È soppresso il secondo ufficio circoscrizionale di Perugia ed è contestualmente istituito l'ufficio delle entrate di Gualdo Tadino con la competenza territoriale specificata nell'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto. È parimenti istituita a Gubbio una sezione staccata dell'ufficio delle entrate di Gualdo Tadino.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1 è rideterminata la circoscrizione dell'ufficio delle entrate di Foligno, così come risulta dalla tabella citata nel medesimo comma.

3. In base al volume dei previsti carichi di lavoro l'ufficio delle entrate di Gualdo Tadino non rientra tra le sedi di maggiore rilevanza. Conseguente, le articolazioni interne di tale ufficio preposte alla gestione dei servizi al contribuente e allo svolgimento delle funzioni di controllo non costituiscono strutture di livello dirigenziale.

4. Fino all'attivazione degli uffici delle entrate di Gualdo Tadino e Foligno, continuano ad operare, con la loro attuale competenza territoriale, gli uffici distrettuali delle imposte dirette e gli uffici del registro di quelle sedi nonché l'ufficio distrettuale delle imposte di Gubbio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 1999

Il direttore generale: ROMANO

TABELLA

COMPETENZA TERRITORIALE DEGLI UFFICI DELLE ENTRATE DI GUALDO TADINO E DI FOLIGNO

Sede	Circoscrizione territoriale
Gualdo Tadino	Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Nocera Umbra, Pietralunga, Scheggia e Pascelupo, Sigillo
Foligno	Bevagna, Cannara, Foligno, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Spello, Trevi, Valtopina

99A3993

DECRETO 17 maggio 1999.

Attivazione degli uffici delle entrate di Sarzana e Padova.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e sucessive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n. 700, ed in particolare l'art. 2, comma 3, e l'art. 6, comma 3, con i quali si è proceduto, rispettivamente, all'individuazione degli uffici delle entrate e all'enucleazione delle loro funzioni;

Visto il decreto direttoriale 29 dicembre 1998, con il quale è stata disposta l'attivazione degli uffici delle entrate di Padova e Sarzana limitatamente allo svolgimento delle attività necessarie per la realizzazione della loro organizzazione interna e per la predisposizione dei servizi logistici occorrenti ad assicurare la piena funzionalità degli uffici stessi;

Visto il decreto direttoriale 27 aprile 1999, con il quale è stata determinata la competenza territoriale degli uffici delle entrate a base circoscrizionale di Padova e nel quale è specificato che a Padova, ove sono previsti tre uffici circoscrizionali, ne verranno provvisoriamente attivati solo due, con competenza estesa all'intera circoscrizione territoriale della predetta sede, non essendo ancora disponibile, per uno dei tre immobili individuati, il locale da adibire ad area servizi e relazione con il contribuente;

Ravvisata la necessità di procedere alla completa attivazione degli uffici delle entrate di Padova e Sarzana;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono attivati gli uffici delle entrate di Sarzana, il 20 maggio 1999, e di Padova, il 28 maggio 1999.

2. Contestualmente all'attivazione dei nuovi uffici sono soppressi gli uffici distrettuali delle imposte dirette e gli uffici del registro operanti nelle suindicate località.

3. A decorrere dalla data di avvio degli uffici di cui al comma 1, gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto di Padova e La Spezia, nonché le locali sezioni staccate delle Direzioni regionali delle entrate, esercitano la propria competenza limitatamente all'ambito territoriale non ricompreso nelle circoscrizioni degli uffici di nuova attivazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 1999

Il direttore generale: ROMANO

99A3991

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 15 aprile 1999.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte Annia», in Pocenia, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 29 ottobre 1996 con la quale la Società Tenuta S. Francesco della Vigna S.r.l. ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Fonte Annia» che sgorga dall'omonimo pozzo nell'ambito della concessione mineraria «Fonte Corte Paradiso» sita nel comune di Pocenia (Udine), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visti i pareri della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espressi nelle sedute del 19 dicembre 1997, dell'11 marzo 1998 e del 17 marzo 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, l'acqua denominata «Fonte Annia» che sgorga dall'omonimo pozzo nell'ambito della concessione «Fonte Corte Paradiso» sita nel comune di Pocenia (Udine).

Art. 2.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici, indicata nelle diete povere di sodio».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle comunità europee.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della Giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 15 aprile 1999

Il dirigente generale: OLEARI

99A3926

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 aprile 1999.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Lecco.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Visto il comma 15 dell'art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608 il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della Commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni nonché delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;

Visto l'art. 9-*quinquies*, commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1971, con il quale sono state approvate le deliberazioni del 13 novembre 1970, e 8 aprile 1971, della Commissione provinciale per la manodopera agricola di Como valida sino all'istituzione della provincia di Lecco, anche per quest'ultimo territorio;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142 e il decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, con il quale è stata istituita la provincia di Lecco;

Vista la deliberazionedell'8 aprile 1997, della Commissione provinciale per la monodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83,

con la quale si è proceduto alla revisione dei valori medi per ettaro coltura e per ciascun capo di bestiame, precedentemente approvati per il predetto decreto ministeriale;

Visto il conforme parere della Commissione centrale di cui all'art. 9-*sexies*, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera, per singola coltura e per ciascun capo di bestiame nella provincia di Lecco, sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella secondo la proposta contenuta nella deliberazione datata 8 aprile 1997 della Commissione provinciale per la manodopera agricola di Lecco, con le relative modifiche apportate dalla Commissione centrale, ai sensi dell'art. 9-*quinquies*, comma 15, della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 1999

Il direttore generale: DADDI

ALLEGATO

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER LE SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME (ai sensi del comma 15, art. 9-*quinquies*, legge 28 novembre 1996, n. 608, per la provincia di Lecco).

COLTURE	Giornate/ettaro		
	Pianura	Collina	Montagna
Cereali:			
Grano tenero	5,00	7,00	7,00
Grano raccolto con mietilega-trebbia	9,00	10,00	11,00
Orzo	5,00	7,00	7,00
Avena	5,00	7,00	7,00
Mais granella irriguo	8,00	11,00	11,00
Mais granella seccagno	6,00	8,00	8,00
Mais granella 2° raccolto	8,00	11,00	11,00
Mais erbario	8,00	11,00	11,00
Mais insilato	10,00	14,00	14,00
Sorgo	8,00	11,00	—
Leguminose:			
Fagiolino	5,00	—	—
Pisello da industria	4,00	—	—
Soia 1° raccolto	4,00	—	—
Soia 2ª raccolta	4,00	—	2.00
Coltivazioni da industria:			
Patata da consumo	20,00	40,00	45,00
Girasole	4,00	4,00	—
Foraggere:			
Prato stabile	5,00	6,00	8,00
Medicaio	20,00	22,00	25,00
Trifoglio pratense	7,00	8,00	10,00
Marcite	16,00	—	—
Prato pascolo	—	3,00	4,00
Legnose agrarie:			
Vite	85,00	100,00	120,00
Susino/pesco	80,00	80,00	120,00
Actinidia	76,00	76,00	76,00
Melo/pero	70,00	80,00	80,00
Piccoli frutti (lamponi, mirtilli, more)	450,00	500,00	600,00
Orti familiari	80,00	80,00	—
Legnose forestali:			
Resinose (gg/mc compreso trasporto e scarico a 10 km)	—	—	2,00
Latifoglie (gg/mc compreso trasporto e scarico a 10 km)	2,00	2,00	2,00
Pioppicoltura	8,00	—	—
Vivaismo in pieno campo compreso il lauro (non intensivo)	300,00	300,00	300,00
Vivaismo intensivo in pieno campo	1500,00	1500,00	1500,00
Floricoltura in serra tradizionale (gg/mq)	0,25	0,25	0,25
Serricoltura intensiva specializzata (gg/mq)	0,30	0,30	0,30
Produzione intensiva di piante in contenitore	1200,00	1200,00	1200,00
Produzione di media densità di piante in contenitore	750,00	750,00	750,00

ALLEVAMENTI	Giornate/capo		
Bovini:			
10 capi in stalla tradizionale con mungitura meccanica	95,0	95,0	95,0
10 capi in stalla tradizionale con mungitura manuale	100,0	100,0	100,0
10 capi in stalla a stabulazione libera	85,0	85,0	85,0
10 capi ingrasso	18	18	18
Suini:			
20 scrofe a ciclo chiuso	40	40	40
10 capi ingrasso	8	9	9
Ovi-caprini:			
10 capi a stabulazione fissa e mungitura meccanica	12	15	15
10 capi c.s. con 80 gg. pascolo	16	18	18
10 capi ingrasso	8	9	9
Avicoli:			
10 capi a conduzione familare	1	1	1
Equini:			
10 capi in strutture fisse	50	50	50
Pescicoltura:			
Trota (100 t. con ciclo compleo)	549	—	1.095
Anguilla (100 t. compreso svezzamento ed ingrasso)	915	—	—
Storione (10 t. compreso svezzamento ed ingrasso)	730	—	1.460
Carpa e pesce gatto (100 t. compreso svezzamento e ingrasso)	365	—	730

ATTIVITÀ AGRITURISTICHE	Giornate/anno		
Ospitalità rurale - posto letto anno	4,0	4,0	4,0
Ristorazione agrituristica per posti/anno	12,0	12,0	12,0
Attività equestri per capo/anno	12,0	12,0	12,0
Agricampeggio per piazzola/anno	4,0	4,0	4,0
Attività pesca sportiva per anno	300,0	300,0	300,0
Attività culturale-ricreativa ed educativa per persona	0,3	0,3	0,3

COMUNI DELLA PROVINCIA DI LECCO
DISTINTI PER ZONA ALTIMETRICA

Pianura:

nessun comune.

Collina:

Airuno, Annone, Barzago, Barzanò, Bosisio Parini, Brivio, Bulciago, Calco, Calolziocorte, Carenno, Casatenovo, Cassago Brianza, Castello Brianza, Cernusco Lombardone, Cesana Brianza, Civate, Colle Brianza, Costa Masnaga, Cremella, Dolzago, Ello, Galbiate, Garbagnate Monastero, Garlate, Imbersago, Lomagna, Merate, Missaglia, Molteno, Montemarenzo, Montevecchia, Monticello Brianza, Nibionno, Oggiono, Olgiate Molgora, Olginate, Osnago, Paderno d'Adda, Perego, Pescate, Robbiate, Rogeno, Rovagnate, Santa Maria Hoè, Sirone, Sirtori, Suello, Valgreghentino, Vercurago, Verderio Inferiore, Verderio Superiore, Viganò.

Montagna:

Abbadia Lariana, Ballabio, Barzio, Bellano, Casargo, Cassina Valsassina, Colico, Cortenova, Crandola Vasassina, Cremeno, Dervio, Dorio, Erve, Esino Lario, Introbio, Introzzo, Lecco, Lierna, Malgrate, Mandello del Lario, Margno, Moggio, Morterone, Oliveto Lario, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perledo, Pianello Lario, Premana, Primaluna, Sueglio, Taceno, Tremenico, Torre de' Busi, Valmadrera, Varenna, Vendrogno, Vestreno.

99A3910

DECRETO 20 aprile 1999.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Como.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Visto il comma 15 dell'art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608 il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della Commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni nonché delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;

Visto l'art. 9-*quinquies*, commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1971, con il quale sono state approvate le deliberazioni del 13 novembre 1970, e 8 aprile 1971, della commissione provinciale per la manodopera agricola di Como;

Vista la deliberazione dell'8 aprile 1997, della commissione provinciale per la monodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con la quale si è proceduto alla revisione dei valori medi per ettaro coltura e per ciascun capo di bestiame, precedentemente approvati per il predetto decreto ministeriale;

Visto il conforme parere della Commissione centrale di cui all'art. 9-*sexies*, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera, per singola coltura e per ciascun capo di bestiame nella provincia di Como, sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella secondo la proposta contenuta nella deliberazione datata 8 aprile 1997 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Como, con le relative modifiche apportate dalla commissione centrale, ai sensi dell'art. 9-*quinquies*, comma 15, della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 1999

Il direttore generale: DADDI

ALLEGATO

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER LE SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME (ai sensi del comma 15, art. 9-*quinquies*, legge 28 novembre 1996, n. 608, per la provincia di Como).

COLTURE	Giornate/ettaro		
	Pianura	Collina	Montagna
Cereali:			
Grano tenero	5,00	7,00	7,00
Grano raccolto con mietilega-trebbia	9,00	10,00	11,00
Orzo	5,00	7,00	7,00
Avena	5,00	7,00	7,00
Mais granella irriguo	8,00	11,00	11,00
Mais granella seccagno	6,00	8,00	8,00
Mais granella 2° raccolto	8,00	11,00	11,00
Mais erbario	8,00	11,00	11,00
Mais insilato	10,00	4,00	14,00
Sorgo	8,00	11,00	—
Leguminose:			
Fagiolino	5,00	—	—
Pisello da industria	4,00	—	—
Soia 1° raccolto	4,00	—	—
Soia 2ª raccolta	4,00	—	2,00
Coltivazioni da industria:			
Patata da consumo	20,00	40,00	45,00
Girasole	4,00	4,00	—
Foraggere:			
Prato stabile	5,00	6,00	8,00
Medicaio	20,00	22,00	25,00
Trifoglio pratense	7,00	8,00	10,00
Marcite	16,00	—	—
Prato pascolo	—	3,00	4,00

COLTURE	Giornate/ettaro		
	Pianura	Collina	Montagna
Legnose agrarie:			
Vite	85,00	100,00	120,00
Susino/pesco	80,00	80,00	120,00
Actinidia	76,00	76,00	76,00
Melo/pero	70,00	80,00	80,00
Piccoli frutti (lamponi, mirtilli, more)	450,00	500,00	600,00
Orti familiari	80,00	80,00	—
Legnose forestali:			
Resinose (gg/mc compreso trasporto e scarico a 10 km.)	—	—	2,00
Latifoglie (gg/mc compreso trasporto e scarico a 10 km.)	2,00	2,00	2,00
Pioppicoltura	8,00	—	—
Vivaismo in pieno campo compreso il lauro (non intensivo)	300,00	300,00	300,00
Vivaismo intensivo in piena terra	1500,00	1500,00	1500,00
Floricoltura in serra tradizionale (gg/mq)	0,25	0,25	0,25
Serricoltura intensiva specializzata (gg/mq)	0,30	0,30	0,30
Produzione intensiva di piante in contenitore	1200,00	1200,00	1200,00
Produzione di media densità di piante in contenitore	750,00	750,00	750,00

ALLEVAMENTI	Giornate/capo		
Bovini:			
10 capi in stalla tradizionale con mungitura meccanica	95,0	95,0	95,0
10 capi in stalla tradizionale con mungitura manuale	100,0	100,0	100,0
10 capi in stalla a stabulazione libera	85,0	85,0	85,0
10 capi ingrasso	18	18	18
Suini:			
20 scrofe a ciclo chiuso	40	40	40
10 capi ingrasso	8	9	9
Ovi-caprini:			
10 capi a stabulazione fissa e mungitura meccanica	12	15	15
10 capi c.s. con 80 gg. pascolo	16	18	18
10 capi ingrasso	8	9	9
Avicoli:			
10 capi a conduzione familare	1	1	1
Equini:			
10 capi in strutture fisse	50	50	50
Pescicoltura:			
Trota (100 t. con ciclo compleo)	549	—	1.095
Anguilla (100 t. compreso svezzamento ed ingrasso)	915	—	—
Storione (10 t. compreso svezzamento ed ingrasso)	730	—	1.460
Carpa e pesce gatto (100 t. compreso svezzamento e ingrasso)	365	—	730

ATTIVITÀ AGRITURISTICHE	Giornate/anno		
Ospitalità rurale - posto letto/anno	4,0	4,0	4,0
Ristorazione agrituristica per posti/anno	12,0	12,0	12,0
Attività equestre per capo/anno	12,0	12,0	12,0
Agricampeggio per piazzola/anno	4,0	4,0	4,0
Attività pesca sportiva per anno	300,00	300,0	300,0
Attività culturale-ricreativa ed educativa per persona	0,3	0,3	0,3

COMUNI DELLA PROVINCIA DI COMO
DISTINTI PER ZONA ALTIMETRICA

Pianura:

Bregnano, Bulgarograsso, Cadorago, Carbonate, Cirimido, Faloppio, Guanzate, Limido Comasco, Locate Varesino, Lomazzo, Lurago, Marinone, Mozzate, Rovellasca, Rovello Porro, Turate, Veniano.

Collina:

Albavilla, Albese, Albiolo, Alserio, Alzate Brianza, Anzano del Parco, Appiano Gentile, Arosio, Beregazzo con Figliaro, Binago, Bizzarone, Brenna, Cabiate, Cagno, Cantù, Capiago Intimiano, Carimate, Crugo, Casnate con Bernate, Cassina Rizzardi, Castelmarte, Castelnuovo Bozzente, Cavallasca, Cermenate, Como, Cucciago, Drezzo, Erba, Eupilio, Faloppio, Figino Serenza, Fino Mornasco, Gironico, Grandate, Inverigo, Lambrugo, Lipomo, Longone al Segrino, Luisago, Lurago d'Erba, Lurate Caccivio, Mariano Comense, Merone, Monguzzo, Montano Lucino, Montorfano, Novedrate, Olgiate Comasco, Oltrona S. Mamette, Orsenigo, Parè, Proserpio, Pusiano, Rodero, Ronago, S. Fermo della Battaglia, Senna Comasco, Solbiate, Uggiate Trevano, Valmorea, Vertemate con Minoprio, Villaguardia.

Montagna:

Argegno, Asso, Barni, Bellagio, Bene Lario, Blessagno, Blevio, Brienno, Brunate, Caglio, Campione d'Italia, Canzo, Carate Urio, Carlazzo, Casasco Intelvi, Caslino d'Erba, Castiglione Intelvi, Cavargna, Cerano Intelvi, Cernobbio, Civenna, Claino con Osteno, Colonno, Consiglio di Rumo, Corrido, Cremia, Cusino, Dizzasco, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Faggeto Lario, Garzeno, Gera Lario, Germasino, Grandola e Uniti, Gravedona, Griante, Laglio, Laino, Lanzo d'Intelvi, Lasnigo, Lenno, Lezzeno, Livo, Magreglio, Maslianico, Menaggio, Mezzegra, Moltrasio, Montemezzo, Musso, Nesso, Ossuccio, Peglio, Pellio Intelvi, Pigra, Plesio, Pognana Lario, Ponna, Pontelambro, Porlezza, Ramponio Verna, Rezzago, Sala Comacina, San Bartolomeo Valcavargna, San Fedele Intelvi, San Nazzaro Val Cavargna, Sant'Abbondio, Santa Maria Rezzonico, Schignano, Sorico, Sormano, Stazzona, Tavernerio, Torno, Tremezzo, Trezzone, Valbrona, Val Rezzo, Valsolda, Veleso, Vercana, Zelbio.

99A3911

DECRETO 20 aprile 1999.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Cosenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Visto il comma 15 dell'art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della Commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni nonché delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;

Visto l'art. 9-*quinquies*, commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente

l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1972, con il quale è stata approvata la deliberazione del 22 giugno 1971 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Cosenza;

Vista la deliberazione del 27 marzo 1997, della commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con la quale si è proceduto alla revisione dei valori medi per ettaro coltura e per ciascun capo di bestiame, precedentemente approvati per il predetto decreto ministeriale;

Visto il conforme parere della Commissione centrale di cui all'art. 9-*sexies*, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera, per singola coltura e per ciascun capo di bestiame nella provincia di Cosenza, sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella secondo la proposta contenuta nella deliberazione datata 27 marzo 1997 della Commissione provinciale per la manodopera agricola di Cosenza, con le relative modifiche apportate dalla Commissione centrale, ai sensi dell'art. 9-*quinquies*, comma 15, della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 1999

Il direttore generale: DADDI

ALLEGATO

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER LE SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME (ai sensi del comma 15, art. 9-*quinquies*, legge 28 novembre 1996, n. 608, per la provincia di Cosenza).

COLTURE	Giornate/ettaro
Agrumeto esclusa raccolta prodotto	40
Agrumeto compresa raccolta prodotto	80
Oliveto	60
Vigneto	90
Vigneto a tendone	115
Seminativo semplice	8
Seminativo irriguo	16
Seminativo alberato	19
Seminativo alberato e irriguo	20
Orto da pieno campo in rotazione	70
Orto irriguo stabile o permanente	180
Frutteto tradizionale	70
Pascolo	2
Bosco querceto	4
Castagneto da frutto	14

ALLEVAMENTI	Giornate/capo
Bovini da reddito	9
Bovini allevamento	6
Ovini e caprini	1
Suini	4
Equini	5

99A3912

DECRETO 20 aprile 1999.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Cuneo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Visto il comma 15 dell'art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della Commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni nonché delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;

Visto l'art. 9-*quinquies*, commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori, di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1971, con il quale è stata approvata la deliberazione del 16 febbraio 1971, della Commissione provinciale per la manodopera agricola di Cuneo;

Considerato che la locale Commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, non ha provveduto alla revisione dei valori medi per ettaro coltura e per ciascun capo di bestiame, di cui al comma 15 dell'art. 9-*quinquies*, legge n. 608/1996, precedentemente approvati con il predetto decreto ministeriale;

Visto il comma 17 dell'art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608, che dispone che in caso di mancato invio, entro la data prevista dal suddetto articolo, delle proposte delle commissioni provinciali per la manodopera agricola, si provveda con il solo parare della Commissione centrale;

Visto il conforme parere della Commissione centrale di cui all'art. 9-*sexies*, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera, per la singola coltura e per ciascun capo di bestiame nella pro-

vincia di Cuneo, sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella secondo la proposta contenuta nella deliberazione datata 13 gennaio 1998, della Commissione centrale, ai sensi dell'art. 9-*quinquies*, comma 17, della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 1999

Il direttore generale: DADDI

ALLEGATO

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER LE SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME (ai sensi del comma 15, art. 9-*quinquies*, legge 28 novembre 1996, n. 608, per la provincia di Cuneo).

COLTURE	Giornate/ettaro	
	Pianura (1)	Collina e montagna (2)
Bosco alto fusto	—	3
Bosco ceduo	—	5
Seminativo	6	15
Castagneto	—	25
Frutteto promiscuo	80	105
Frutteto specializzato	100	140
Fragoleto	220	220
Noccioleto	—	30
Orto	100	110
Pascolo	2	4
Pioppeto	8	8
Prato asciutto	8	10
Prato irriguo	15	17
Vigneto promiscuo	60	80
Vigneto specializzato	110	120
Vivaio di conifere - latifoglie	45	45
Vivaio specializzato (frutteto - piante ornamentali	120	120
Colture ortive di pieno campo (peperoni, zucchini, fagioli)	60	70
Menta	60	—

(1) Comuni di pianura: Beinette, Benevagienna, Bra, Buasca, Caraglio, Caramagna Piemonte, Cardé, Carrù, Casalgrasso, Castellar, Castelletto Stura, Cavallerleone, Cavallermaggiore, Centallo, Cervera, Cherasco, Cuneo, Faule, Fossano, Genola, Lagnasco, Lequio Tanaro, Magliano Alpi, Marene, Margarita, Monasterolo Savigliano, Mantanera, Moretta, Morozzo, Murello, Narzole, Piozzo, Polonghera, Racconigi, Revello, Roccadebaldi, Ruffi, Salmour, Saluzzo, S. Albano Stura, Savigliano, Scarnafigi, Tarantasca, Torre S. Giorgio, Trinità, Villafalletto, Villanova Solaro, Vottignasco.

(2) Comuni di collina e montagna: Acceglio, Aisone, Alba, Albaretto Torre, Alto, Argentera, Arguello, Bagnasco, Bagnolo Piemonte, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barge, Barolo, Bastia Mondovì, Battifollo, Bellino, Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bernezzo, Bonvicino, Borgomale, Borgo S. Dalmazzo, Bosia, Bossolasco, Boves, Briaglia, Briga Alta, Brondello, Brossasco, Camerana, Camo, Canale, Canosio, Caprauna, Cartignano, Castagnito, Casteldelfino, Castelletto Uzzone, Castellinaldo, Castellino Tanaro, Castelmagno, Castelnuovo Cava, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Celle di Macra, Ceresole d'Alba, Cerretto Langhe, Cervasca, Ceva, Chiusa Pesio, Cigliè, Cissone, Clavesana, Corneliano d'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Costigliole Saluzzo, Cravanzana, Crissolo, Demonte, Diano d'Alba, Dogliani, Dronero, Elva, Entracque, Envie, Farigliano, Feisoglio, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Frassino, Gaiola, Gambasca, Garessio, Gorzegno, Gottasetta, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Igliano, Isasca, La Morra, Lequio Berria, Lesegno, Levice, Limone Piemonte, Lisio, Macra, Magliano Alfieri, Mango, Manta, Marmora, Marsaglia, Martiniana Po, Melle, Moiola, Mombarcaro, Mombasiglio, Monastero Vasco, Monasterolo Casotto, Monchiero, Mondovì, Monesiglio, Monforte d'Alba, Montà d'Alba, Montaldo Mondovì, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Monteu Roero, Montezemolo, Monticello d'Alba, Murazzano, Neive, Neviglie, Niella Belbo, Niella Tanaro, Novello, Nucetto, Oncino, Ormea, Ostana, Faesana, Pagno, Pamparato, Poroldo, Perletto, Perlo, Peveragno, Pezzolo V. Uzzone, Pianfelu, Piasco, Pietraporzio, Piobesi, Pocapaglia, Pontechianale, Pradleves, Prazzo, Priero, Priocca, Priola, Prunetto, Rifreddo, Rittana Roaschia, Roascio, Robilante, Roburent, Roccabruna, Roccaciglié, Roccaforte Mondovì, Roccasparvera, Roccavione, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, Rossana, Sale delle Langhe, Sale S. Giovanni, Saliceto, Sambuco, Sampeyre, S. Benedetto Belbo, S. Damiano Macra, Sanfrè, Sanfront, S. Michele Mondovì, S. Vittoria d'Alba, S. Stefano Belbo, S. Stefano Roero, Scagnello, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Sommariva Bosco, Sommariva Perno, Stroppo, Torre Bormida, Torre Mondovì, Torresina, Treiso, Trezzo Tinella, Valdieri, Valgrana, Valloriate, Valmala, Venasca, Verduno, Vernante, Verzuolo, Vezza d'Alba, Vicoforte Mondovì, Vignolo, Villanova Mondovì, Villar S. Costanza, Vinadio, Viola.

ALLEVAMENTI	Giornate/capo
Bovini	9
Equini	5
Suini	3
Ovini	1
Caprini	1
Galline ovaiole (gg/100 capi)	11
Polli da carne (gg/100 capi)	1

99A3913

DECRETO 20 aprile 1999.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di L'Aquila.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Visto il comma 15 dell'art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della Commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni nonché delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;

Visto l'art. 9-*quinquies*, commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1971, con il quale è stata approvata la deliberazione del 2 ottobre 1970, della commissione provinciale per la manodopera agricola di L'Aquila;

Vista la deliberazione del 28 maggio 1997, della Commissione provinciale per la monodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con la quale si è proceduto alla revisione dei valori medi per ettaro coltura e per ciascun capo di bestiame, precedentemente approvati per il predetto decreto ministeriale;

Visto il conforme parere della Commissione centrale di cui all'art. 9-*sexies*, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera, per singola coltura e per ciascun capo di bestiame nella provincia di L'Aquila, sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella secondo la proposta contenuta nella deliberazione datata 28 maggio 1997 della Commissione provinciale per la manodopera agricola di L'Aquila con le relative modifiche apportate dalla Commissione centrale, ai sensi dell'art. 9-*quinquies*, comma 15, della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 1999

Il direttore generale: DADDI

ALLEGATO

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER LE SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME (ai sensi del comma 15, art. 9-*quinquies*, legge 28 novembre 1996, n. 608, per la provincia di L'Aquila).

COLTURE	Giornate/ettaro		
	1ª zona	2ª zona	3ª zona
Frumento, orzo e cereali minori	6	8	10
Mais da granella	14	16	18
Mais insilato	6	10	—
Legumi	8	12	16
Barbabietole da zucchero	20	25	30
Girasole	5	8	—
Patata	30	35	40
Carota	40	45	—
Carota (fasi di lavaggio e incassettamento)	40	40	—
Insalate	85	85	—
Insalate (fasi di lavaggio e incassettamento)	50	50	—
Finocchio	80	80	—
Finocchio (fasi di lavaggio e incassettamento)	50	50	—
Carciofo	60	60	—
Serre	1.300	1.300	—
Vivaio (piante da frutto o ornamentali)	300	300	—
Aglio (compresa cernita e intrecciatura)	—	150	—
Foraggere (medica e lupinella)	10	10	14
Prato - pascolo	—	—	5
Frutteto	80	80	100
Oliveto specializzato	40	50	—
Vigneto	70	75	80
Zafferano	—	250	250
Bosco - castagneto	—	5	6

ALLEVAMENTI	Giornate/capo
Vacche da latte	9
Bovini da allevamento	6
Ovini	1
Suini	4
Suini da ingrasso	5
Equini	5
Avicoli (prod. uova × 1.000 capi)	50
Avicoli (prod carne × 1.000 capi)	3
Conigli (prod. carne × 100 fattrici)	100
Apicoltura (110-120 arnie)	180
Acquacoltura (allevamento trote etc. per quintale)	3

1ª ZONA	2ª ZONA	3ª ZONA
Aielli	Acciano	Alfedena
Avezzano	Barete	Anversa degli A.
Celano	Barisciano	Ateleta
Cerchio	Bugnara	Balsorano
Corfinio	Capestrano	Barrea
Introdacqua	Caporciano	Bisegna
Luco dei Marsi	Castel di Ieri	Cagnano Amiterno
Pescina	Castelvecchio S.	Calascio
Pratola Peligna	Civitella Roveto	Canistro
Ortucchio	Collarmele	Cansano
Raiano	Fagnano Alto	Campo di Giove
S. Benedetto dei M.	Fossa	Campotosto
Sulmona	Gagliano Aterno	Capistrello
Trasacco	Goraino Sicoli	Capitignano
Gioia dei Marsi	Lecce dei Marsi	Cappadocia
Vittorito	Magliano dei Marsi	Carapelle Calvisio
S. Demetrio nei Vestini	Molina Aterno	Carsoli
Paganica	Navelli	Castel del Monte
	Ofena	Castel di Sangro
	Pacentro	Castellafiume
	Pettorano sul Gizio	Castelvecchio C.
	Pizzoli	Civita d'Antino
	Poggio Picenze	Civitella Alfedena
	Prata d'Ansidonia	Cocullo
	Prezza	Collelongo
	Roccacasale	Collepietro
	S. Benedetto in P.	Lucoli
	S. Eusanio Forconese	Massa d'Albe
	S. Pio delle Camere	Morino
	S. Vincenzo V. R.	Montereale
	Scurcola Marsicana	Ocre
	Tagliacozzo	Opi
	Lione degli Abruzzi	Oricola
	L'Aquila e frazioni (Ariscia, Bagno, Camarda, Preturo, Roio Piano, Sassa)	Ortona dei Marsi
		Ovindoli
		Pereto
		Pescasseroli
		Pescocostanzo
		Rivisondoli
		Rocca di Botte
		Rocca di Cambio
		Rocca di Mezzo
		Roccapia
		Roccaraso
		Sante Marie
		S. Stefano di S.
		Scanno
		Scontrone
		Scoppito
		Secinaro
		Tornimparte
		Villalago
		Villa S. Lucia
		Villetta Barrea
		Villavallelonga

99A3914

DECRETO 20 aprile 1999.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Alessandria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Visto il comma 15 dell'art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della Commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni nonché delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;

Visto l'art. 9-*quinquies*, commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1971, con il quale è stata approvata la deliberazione del 17 dicembre 1970, della commissione provinciale per la manodopera agricola di Alessandria;

Vista la deliberazione del 18 marzo 1997, della commissione provinciale per la monodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con la quale si è proceduto alla revisione dei valori medi per ettaro coltura e per ciascun capo di bestiame, precedentemente approvati per il predetto decreto ministeriale;

Visto il conforme parere della Commissione centrale di cui all'art. 9-*sexies*, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera, per singola coltura e per ciascun capo di bestiame nella provincia di Alessandria, sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella secondo la proposta contenuta nella deliberazione datata 18 marzo 1997 della Commissione provinciale per la manodopera agricola di Alessandria, con le relative modifiche apportate dalla Commissione centrale, ai sensi dell'art. 9-*quinquies*, comma 15, della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 1999

Il direttore generale: DADDI

ALLEGATO

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER LE SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME (ai sensi del comma 15, art. 9-*quinquies*, legge 28 novembre 1996, n. 608, per la provincia di Alessandria).

COLTURE	Giornate/ettaro		
	Pianura (1)	Collina (2)	Montagna (3)
Grano, orzo e cereali vernino-primaverili	4	6	6
Mais da granella, prato foraggero, soia, oleaginose, barbabietola	8	10	15
Mais da insilato	9	14	15
Riso	9	—	—
Orto intensivo	200	200	200
Orto pieno campo	60	80	80
Patata	24	30	40
Frutteto	80	100	110
Piccoli frutti	100	120	130
Vigneto	75	95	110
Noccioleto	20	30	35
Pascolo	2	2	2
Menta e altre piante officinali	50	70	100
Fragola	180	200	200
Vivaio vitifrutticolo	100	110	110
Colture floricole in pieno campo	350	400	450
Colture arboree ornamentali in vivaio	80	80	80
Pioppeto specializzato	4	5	6
Castagneto da frutto	—	40	40
Colture in serra e fungicoltura	1.500	1.500	1.500
Bosco ceduo	2	2	2

ALLEVAMENTI	Giornate/capo		
Vacche - stabulazione libera	3	7	10
Vacche - stabulazione fissa	8	8	8
Vacche nutrici	7	7	7
Bovini da carne ed allievi	2	4	6
Equini	3	4	5
Pecore da latte e capre da latte	1	3	4
Altri ovini e caprini	1	2	3
Scrofe	1	2	3
Altri suini	0,30	0,50	0,80
Avicoli (gg/100 capi)	0,03	0,03	0,03
Cunicoli (gg/capo)	0,12	0,15	0,20
Api - allevamento stanziale (gg/alveare)	1,50	1,80	2
Api - allevamento nomade (gg/alveare)	2	2	3
Chiocciole (gg/ettaro)	120	150	180,00
Pesci (gg/tonnellata)	15	15	20
Struzzi	1	1,50	2

TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA
ZONE OMOGENEE

Zona n. 1:

Alessandria (parte), Alluvioni Cambiò, Alzano Scrivia, Arquata Scivia (parte), Balzola, Basaluzzo Bassignana, (parte), Borgoratto Alessandrino (parte), Borgo San Martino, Bosco Marengo, Bozzole, Camino (parte), Capriata d'Orba (parte), Carbonara Scrivia (parte), Casal Cermelli, Casale M.to (parte), Casalnoceto (parte), Cassano Spinola (parte), Cassine (parte), Castellar Guidobono (parte), Castellazzo B.da, Castelnuovo B.da (parte), Castelnuovo Scrivia, Castelspina, Coniolo (parte), Felizzano (parte), Frascaro (parte), Frassineto Po, Fresonara, Frugarolo, Gamalero (parte), Giarole, Guazzora, Isola Sant'Antonio, Masio (parte), Mirabello M.to (parte), Molino dei Torti, Montecastello (parte), Morano sul Po, Novi Ligure (parte), Occimiano (parte), Oviglio (parte), Pecetto di Valenza (parte), Pietra Marazzi (parte), Piovera, Pomaro M.to (parte), Pontecurone, Pontestura (parte), Pozzolo Formigaro, Predosa (parte), Quargnento (parte), Quattordio (parte), Rivalta B.da (parte), Rivarone (parte), Sale, San Salvatore M.to (parte), Serravalle Scrivia (parte), Sezzadio (parte), Solero, Strevi (parte), Terruggia (parte), Ticineto, Tortona (parte), Valenza (parte), Valmacca, Viguzzolo (parte), Villanova M.to., Villavernia (parte), Volpedo (parte), Volpeglino (parte).

Zona n. 2:

Acqui Terme, Alessandria (parte), Alfiano Natta, Alice Bel Colle, Altavilla M.to, Arquata Scrivia (parte), Bassignana (parte), Belforte M.to, Bergamasco, Berzano di Tortona, Bistagno, Borgoratto Alessandrino (parte), Camagna M.to, Camino (parte), Capriata d'Orba (parte), Carbonara Scrivia (parte), Carentino, Carezzano, Carpeneto, Casale M.to (parte), Casalnoceto (parte), Cassano Spinola (parte), Castellar Guidobono (parte), Castelletto d'Orba, Castelletto Merli, Castelletto M.to, Castelnuovo B.da (parte), Cella Monte, Cereseto, Cerreto Grue, Cerrina M.to, Coniolo (parte), Conzano, Cremolino, Cuccaro M.to, Felizzano (parte), Francavilla Bisio, Frascaro (parte), Frassinello M.to, Fubine, Gabiano, Gamalero (parte), Gavazzana, Gavi, Grognardo, Lu, Masio (parte), Melazzo, Mirabello M.to (parte), Mombello M.to, Moncestino, Montaldeo, Montaldo B.da, Montecastello (parte), Morsasco, Murisengo, Novi Ligure (parte), Occimiano (parte), Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Orsara B.da, Ottiglio, Ovada, Oviglio (parte), Ozzano M.to, Paderna, Parodi Ligure, Pasturana, Pecetto di Valenza (parte), Pietra Marazzi (parte), Pomaro M.to (parte), Pontestura (parte), Ponti, Ponzano M.to, Prasco, Predosa (parte), Quargnento (parte), Quattordio (parte), Ricaldone, Rivalta B.da (parte), Rivarone (parte), Rocca Grimalda, Rosignano M.to, Sala M.to, San Cristoforo, San Giorgio M.to, San Salvatore M.to (parte), Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Serralunga di Crea, Serravalle Scrivia (parte), Sezzadio (parte), Silvano d'Orba, Solonghello, Spineto Scrivia, Strevi (parte), Tassarolo, Terruggia (parte), Terzo, Tortona (parte), Treville, Trisobbio, Valenza (parte), Vignale M.to, Viguzzolo (parte), Villadeati, Villalvernia (parte), Villamiroglio, Villaromagnano, Visone, Volpedo (parte), Volpeglino (parte).

Zona n. 3:

Albera Ligure, Arquata Scrivia (parte), Avolasca, Borghetto di Borbera, Bosio, Brignano Frascata, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carrega Ligure, Carrosio, Cartosio, Casaleggio Boiro, Casasco, Cassinelle, Castellania, Castelletto D'Erro, Cavatore, Costa Vescovato, Denice, Dernice, Fabbrica Curone, Fraconalto, Garbagna, Gremiasco, Grondona, Lerma, Malvicino, Merana, Molare, Momperone, Mongiardino Ligure, Monleale, Montacuto, Montechiaro d'Acqui, Montegioco, Montemarzino, Morbello, Mornese, Pareto, Ponzone, Pozzolgroppo, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, San Sebastiano Curone, Serravalle Scrivia (parte), Spigno M.to, Stazzano, Tagliolo, Vignole Borbera, Voltaggio.

99A3915

DECRETO 20 aprile 1999.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Mantova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Visto il comma 15 dell'art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della Commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni nonché delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;

Visto l'art. 9-*quinquies*, commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori, di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1971, con il quale è stata approvata la deliberazione del 10 novembre 1970, della Commissione provinciale per la manodopera agricola di Mantova;

Vista la deliberazione del 19 marzo 1997 della Commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con la quale si è proceduto alla revisione dei valori medi per ettaro coltura e per ciascun capo di bestiame, precedentemente approvati per il predetto decreto ministeriale;

Visto il conforme parere della Commissione centrale di cui all'art. 9-*sexies*, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera, per la singola coltura e per ciascun capo di bestiame nella provincia di Mantova, sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella secondo la proposta contenuta nella deliberazione datata 19 marzo 1997 della Commissione provinciale, ai sensi dell'art. 9-*quinquies*, comma 15, della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 1999

Il direttore generale: DADDI

ALLEGATO

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER LE SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME (ai sensi del comma 15, art. 9-*quinquies*, legge 28 novembre 1996, n. 608, per la provincia di Mantova).

COLTURE	Giornate/ettaro	
	Pianura	Collina
Grano, orzo, granoduro	4	6
Mais granella	7	10
Mais ceroso (compreso insilamento)	10	14
Riso	10	—
Bietole	8	—
Medica	19	20
Prato stabile	8	10
Soia	4	5
Girasole	4	5
Colza	4	4
Pomodoro da industria (raccolta meccanica)	20	—
Pomodoro da mensa (raccolta manuale)	40	—
Patata	18	30
Fagiolo borlotto	6	—
Fagiolino da industria	6	—
Fagiolino da consumo fresco	8	—
Spinacio	6	—
Cipolla	25	—
Insalata serra	105	105
Insalata piena aria	80	80
Melone in tunnels grandi	180	—
Melone in tunnels piccoli	45	—
Melone in piena aria	40	—
Anguria in tunnels grandi	175	—
Anguria in tunnels piccoli	80	—
Anguria in piena aria	40	—
Zucchina in tunnels	50	—
Zucchina in piena aria	40	—
Radicchio	100	—
Cavolo verza	30	—
Cavolo fiore	30	—
Peperone, melanzana	30	—
Bietola, cicoria, sedano, rapa	30	—
Floricoltura in serre calde (gg/1.000 m^2)	100	100
Floricoltura in serre fredde (gg/1.000 m^2)	80	80
Funghi in serra (gg/1.000 m^2)	200	200
Vite vinificato	85	90
Vite non vinificato	60	65
Melo	60	70
Pero	60	70
Susino	70	80
Pesco	70	80
Albicocco	70	80
Actinidia	70	70
Pioppo	8	—
Bosco misto	7	7
Vivaio pioppo	150	150
Vivaio ornamentale	250	250

ALLEVAMENTI	Giornate/capo	
	Pianura	Collina
Vacche fino a 50 capi:		
Stalla tradizionale	450	450
Stalla moderna a stabulazione fissa	350	350
Stalla moderna a stabulazione libera	300	300
Vacche dai 50 ai 100 capi:		
Stabulazione libera	450	450
Stabulazione fissa	500	500
Vitelloni:		
Stalla su grigliato ogni 500 capi	300	300
Suini:		
Ogni 100 capi	12	12
Scrofa a ciclo chiuso (gg/20 scrofe)	37	37

99A3916

DECRETO 20 aprile 1999.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Novara.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Visto il comma 15 dell'art. 9-*quinquies* della legge 28 novembre 1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della Commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni nonché delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame;

Visto l'art. 9-*quinquies*, commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1971, con il quale è stata approvata la deliberazione del 28 ottobre 1970 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Novara;

Vista la deliberazione del 21 aprile 1997, della commissione provinciale per la monodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con la quale si è proceduto alla revisione dei valori medi per ettaro coltura e per ciascun capo di bestiame, precedentemente approvati per il predetto decreto ministeriale;

Visto il conforme parere della Commissione centrale di cui all'art. 9-*sexies*, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Decreta:

I valori medi di impiego di manodopera, per singola coltura e per ciascun capo di bestiame nella provincia di Novara, sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella secondo la proposta contenuta nella deliberazione datata 21 aprile 1997 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Novara le relative modifiche apportate dalla commissione centrale, ai sensi dell'art. 9-*quinquies*, comma 15, della legge 28 novembre 1996, n. 608.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 1999

Il direttore generale: DADDI

ALLEGATO

VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER LE SINGOLE COLTURE E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME (ai sensi del comma 15, art. 9-*quinquies*, legge 28 novembre 1996, n. 608, per la provincia di Novara).

COLTURE	Giornate/ettaro		
	Pianura	Collina	Montagna
Grano, orzo e cereali vernino-primaverili	4	5	6
Mais da granella, prato foraggero, soia, oleaginose	15	16	17
Mais da insilato	10	11	17
Riso	9	—	—
Orto intensivo	250	280	280
Orto pieno campo	80	160	250
Legumi secchi	40	50	50
Frutteto	80	90	100
Piccoli frutti	100	110	130
Vigneto	100	110	110
Noccioleto	20	30	40
Pascolo	2	2	2
Menta e altre piante officinali	60	60	70
Fragola	300	350	350
Vivaio vitifrutticolo	100	110	110
Colture floricole in pieno campo	350	400	450
Colture arbustive ornamentali in vivaio	250	250	250
Colture arboree ornamentali in vivaio	150	150	150
Pioppeto specializzato	7	8	8
Colture in serra e fungicoltura	1.500	1.500	1.500
Patata	25	30	35
Castagneto da frutto	—	30	30
Bosco ceduo	3	4	4

ALLEVAMENTI	Giornate/capo		
	Pianura	Collina	Montagna
Vacche - stabulazione libera	9,00	9,00	9,00
Vacche - stabulazione fissa	9,00	9,00	9,00
Vacche nutrici	9,00	9,00	9,00
Bovini da carne ed allievi	6,00	6,00	6,00
Equini	5,00	5,00	5,00
Pecore da latte e capre da latte	1,00	1,00	1,00
Altri ovini e caprini	1,00	1,00	1,00
Scrofe	4,00	4,00	4,00
Altri suini	0,30	0,50	0,80
Avicoli	0,03	0,03	0,03
Cunicoli (gg/50 fattrici)	11,00	11,00	11,00
Api - allevamento stanziale (gg/alveare)	1,00	1,50	2,00
Api - allevamento nomade (gg/alveare)	1,50	2,00	2,50
Chiocciole (gg/ettaro)	180,00	180,00	180,00
Pesci (gg/tonnellata)	15,00	15,00	20,00

99A3917

DECRETO 21 aprile 1999.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Edialcoop soc. coop. a r.l.», in Taranto.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il D.D. 4 agosto 1998 con il quale la società cooperativa «Edialcoop» con sede in Taranto è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Farina Alessandro ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il rag. Farina Alessandro comunicava le proprie dimissioni dall'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Antonacci Giuseppe con studio in Mottola (Taranto) in via Dante n. 2, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Edialcoop soc. coop. a r.l.», con sede in Taranto, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 codice civile con precedente D.D. 4 agosto 1998, in sostituzione del rag. Farina Alessandro rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A4024

DECRETO 23 aprile 1999.

Scioglimento della Società cooperativa edilizia «Elefantino 1973», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli artt. 2544 del codice civile e art. 2 legge 17 luglio 1975, n. 400 e art. 18, legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Elefantino 1973», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Vincenzo Butera in data 26 novembre 1973, repertorio n. 730495, registro società n. 382/74, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 22075/131155.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 23 aprile 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A3934

DECRETO 23 aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Basilicata Multilingual Service», in Potenza.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile, che prevede che le società cooperative che non sono in grado di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'autorità amministrativa di vigilanza;

Atteso che l'autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge 17 luglio 1975, n. 400 e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato che all'esito degli accertamenti esperiti ai fini dell'istruttoria di cui alla circolare n. 30/81 del 20 marzo 1981 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è risultato che la società cooperativa appresso indicata si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile;

Acquisito al riguardo il parere della commissione centrale per le cooperative;

Decreta

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, dalla seguente società cooperativa:

società cooperativa «Basilicata Multilingual Service», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio Antonio Polosa in data 14 dicembre 1988 registro società n. 4284 del tribunale di Potenza.

Potenza, 23 aprile 1999

Il dirigente reggente: GRIPPA

99A3927

DECRETO 23 aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Residenziale XII», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa «Residenziale XII», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Giuseppe Cardelli in data 15 dicembre 1997 repertorio n. 28911 registro società n. 477/78 tribunale di Roma B.U.S.C. 24179/156748.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 23 aprile 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A3928

DECRETO 23 aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La Palma», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «La Palma», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Domenico Gallelli in data 11 marzo 1991, repertorio n. 105/969, registro società n. 7179/91, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 32884/256878.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 23 aprile 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A3935

DECRETO 23 aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Edificatrice G. Mazzini 1863», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e art. 18, legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Edificatrice G. Mazzini 1863», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Massimo Moscolo in data 18 aprile 1977, repertorio n. 2297, registro società n. 2304/77, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 30723/151852.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 23 aprile 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A3936

DECRETO 23 aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Acquario», in Santa Severa.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

Società cooperativa edilizia «Acquario», con sede in Santa Severa, costituita per rogito notaio Giorgio Santini in data 19 febbraio 1972, repertorio n. 240891, registro società n. 16/72, tribunale di Civitavecchia, B.U.S.C. n. 23389/147810.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 23 aprile 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A3937

DECRETO 23 aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Residenziale XI», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e art. 18 della legge 31 gennaio 1992 n. 59:

società cooperativa edilizia «Residenziale XI», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Giuseppe Cardelli in data 15 dicembre 1997, repertorio n. 28909, registro società n. 476/78, tribunale di Roma B.U.S.C. n. 241781/56747.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 23 aprile 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A3929

DECRETO 23 aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Residenziale X», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Residenziale X», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Giuseppe Cardelli, in data 15 dicembre 1977, repertorio n. 28907, registro società n. 475/78, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 4177/156746.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 23 aprile 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A3930

DECRETO 23 aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Rinnovamento 77», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Rinnovamento 77», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Servini Nicola, in data 27 maggio 1977, repertorio n. 336004, registro società n. 3031/77, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 23924/154023.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 23 aprile 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A3931

DECRETO 23 aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Unitaria della Casa», in Tivoli.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Unitaria della Casa», con sede in Tivoli, costituita per rogito notaio Michele Di Ciommo, in data 3 maggio 1979, repertorio n. 2009, registro società n. 2229/79, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 25306/169931.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 23 aprile 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A3932

DECRETO 23 aprile 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Artaxia», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Artaxia», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Vincenzo Butera, in data 29 novembre 1972, repertorio n. 708066, registro società n. 4727/72, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 21244/122303.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 23 aprile 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A3933

DECRETO 4 maggio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «L'Olimpo», in Altamura.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Attestato che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del D.L.C.P.S. n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 20 febbraio 1997 e successivi accertamenti del 4 novembre 1997 e del 15 gennaio 1998 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 9 febbraio 1999;

Decreta:

La società cooperativa «L'Olimpo», numero posizione 7501/271207, con sede in Altamura, costituita per rogito notaio Ernesto Fornaro in data 12 giugno 1995, rep. n. 108538, registro imprese n. 33118, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Roma, 4 maggio 1999

Il dirigente: BALDI

99A3938

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di fabbricati in località Ortisedo da parte del sig. Besseghini Albertino. (Deliberazione n. VI/42290).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R. pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma:

che in data 17 febbraio 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Grosio (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Besseghini Albertino per la ristrutturazione fabbricati in località Ortisedo;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali

ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), foglio n. 28, mappali numeri 82, 87, 88, 89, 102, 178 dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione fabbricati in località Ortisedo da parte del sig. Besseghini Albertino;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 marzo 1999

Il segretario: SALA

99A3773

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Teglio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la manutenzione straordinaria e sistemazione delle strade Nemina e Fornaci da parte del consorzio strada Nemina. (Deliberazione n. VI/42291).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/85 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R. pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succi-

tate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma:

che in data 14 gennaio 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Teglio (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/85 da parte del consorzio strada Nemina per la manutenzione straordinaria e sistemazione strade Nemina e Fornaci;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Teglio (Sondrio), foglio n. 11, mappali numeri 216, 214, 240, 248, 40, foglio n. 17, mappali numeri 60, 61 dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la manutenzione straordinaria e sistemazione strade Nemina e Fornaci da parte del consorzio strada Nemina;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 marzo 1999

Il segretario: SALA

99A3774

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Edolo dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la costruzione di un nuovo acquedotto rurale in località Mola da parte del sig. Arzaroli Leandro. (Deliberazione n. VI/42292).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare inte-

resse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/85 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R. pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma:

che in data 5 gennaio 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Edolo (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/85 da parte del sig. Arzaroli Leandro per la costruzione nuovo acquedotto rurale in località Mola;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Edolo (Brescia), foglio n. 44, mappali numeri 6, 8, 9, 10, foglio n. 9, mappale n. 7 e tratto di strada comunale «Martinè-Bedule» compreso tra il mappale n. 8, foglio 44 e mapp. 12, foglio 9, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la costruzione nuovo acquedotto rurale in loc. Mola da parte del sig. Arzaroli Leandro;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 31 marzo 1999

Il segretario: SALA

99A3775

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 aprile 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Ossimo dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per lavori di ripristino e sistemazione di strade in località Doane e tratto di strada tra il Corno della Luna e La Malga Plagne da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. VI/42423).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale numero IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con deliberazione della giunta regionale della Lombardia numero VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata deliberazione della giunta regionale n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/85 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella deliberazione di giunta regionale n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 2 dicembre 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Ossimo (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/85 da parte dell'amministrazione comunale per lavori di ripristino e sistemazione strade in località Doane e tratto di strada tra il Corno della Luna e la Malga Plagne;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigente assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Ossimo (Brescia), mappali numeri 110, 116, 117, 163, 231, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per lavori di ripristino e sistemazione strade in località Doane e tratto di strada tra il Corno della Luna e la Malga Plagne da parte dell'amministrazione comunale;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 12 aprile 1999

Il segretario: SALA

99A3776

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 aprile 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una seggiovia quadriposto «Madesimo-Montalto», di un impianto di innevamento piste «Montalto e Nave», di un tracciato di trasferimento «Montalto-Pista Vanoni», di un tracciato di trasferimento «Motta-Pista Lago Azzurro» da parte della ditta Spluga Domani S.p.a. (Deliberazione n. VI/42424).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale numero IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione numero IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto

lo stralcio, come indicato nella deliberazione di giunta regionale n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

che in data 28 gennaio 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Madesimo (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della ditta Spluga Domani S.p.a. per la realizzazione di una seggiovia quadriposto «Madesimo-Montalto», di un impianto di innevamento piste «Montalto e Nave», tracciato di trasferimento «Montalto-Pista Vanoni», tracciato di trasferimento «Motta-Pista Lago Azzurro»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Madesimo (Sondrio), foglio n. 61 mappali numeri 201, 202, 235, 236, 238, 383, foglio n. 73, mappali numeri 1, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 25, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 47, 48, 49, 60, 70, 71, 74, 75, 77, foglio n. 74 mappali numeri 183, 188, 189, 226, foflio 80 mapp. n. 32, 48, 73, 78 (ex 31/*a)*-79 (ex 31/*b)*, dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una seggiovia quadriposto «Madesimo Montalto», impianto di innevamento piste «Montalto e Nave», di un tracciato di trasferimento «Montalto-Pista Vanoni», di un tracciato di trasferimento «Motta-Pista Lago Azzurro», da parte della ditta Spluga Domani S.p.a.;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 12 aprile 1999

Il segretario: SALA

99A3777

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 aprile 1999.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Campodolcino dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una seggiovia quadriposto «Lago Azzurro-Colmenetta Est», di un tracciato di trasferimento «Motta-Pista Lago Azzurro» da parte della ditta Spluga Domani S.p.a. (Deliberazione n. VI/42425).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo

ex lege 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nel D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore generale conferma:

che in data 28 gennaio 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Campodolcino (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della ditta Spluga Domani S.p.a., per la realizzazione di una seggiovia quadriposto «Lago Azzurro-Colmenetta Est», di un tracciato di trasferimento «Motta-Pista Lago Azzurro»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Campodolcino (Sondrio), foglio n. 9, mappali numeri 304, 365, 366, 373, 399, 400, 401, 402, 403, 412, 421, 431, 432, 442, 443, 445, foglio 23, numeri 3, 5, 10, 11, dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una seggiovia quadriposto «Lago Azzurro-Colmenetta Est», di un tracciato di trasferimento «Motta-pista Lago Azzurro» da parte della ditta Spluga Domani S.p.a.;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto 1), l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 12 aprile 1999

Il segretario: SALA

99A3778

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA «FRANCESCO SEVERI» DI ROMA

DECRETO 29 aprile 1999.

Approvazione del regolamento sui gruppi nazionali di ricerca dell'Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi».

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 153;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le deliberazioni in data 22 marzo 1999, con le quali il comitato direttivo ed il consiglio d'amministrazione hanno approvato il regolamento sui gruppi nazionali di ricerca dell'Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi»;

Considerato che il citato regolamento è stato trasmesso al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 31 marzo 1999 (pos. 1-*bis*/B prot. n. 782);

Considerata la nota del 26 aprile 1999 - prot. n. 1504 - del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con la quale si comunica all'Istituto che detto Ministero non ha alcuna osservazione da formulare per quanto concerne il menzionato regolamento;

Decreta:

È approvato l'unito regolamento sui gruppi nazionali di ricerca dell'Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Roma, 29 aprile 1999

Il presidente: FIGÀ TALAMANCA

REGOLAMENTO

Sui gruppi nazionali di ricerca dell'Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi».

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 153, così come modificato dall'art. 13, comma 6, del decreto legislativo n. 19 del 30 gennaio 1999, possono essere costituiti gruppi nazionali di ricerca con l'apporto di professori e ricercatori universitari, nonché di ricercatori degli enti di ricerca, come strutture temporanee per l'organizzazione di un lavoro di ricerca distribuito tra più persone e organismi scientifici. All'attività dei gruppi sovrintende un consiglio scientifico ed un direttore.

2. I gruppi hanno lo scopo di promuovere, svolgere e coordinare attività scientifiche e applicative esplicantisi, a livello nazionale, in specifiche aree delle scienze matematiche, ovvero relative ad un progetto di ricerca, che richieda l'impegno pluriennale di più persone e organismi scientifici.

3. I gruppi sono costituiti con decreto del presidente dell'INdAM, sulla base di una delibera del consiglio d'amministrazione, su proposta del comitato direttivo. La proposta deve essere approvata dai 4/5 dei membri in carica del comitato direttivo.

4. L'atto costitutivo indica l'area scientifica o il progetto di ricerca cui si riferisce l'attività di ogni gruppo con il relativo piano programmatico e le modalità di selezione degli aderenti al gruppo.

5. L'atto costitutivo prevede la durata di ciascun gruppo, che non potrà superare il quadriennio, eventualmente prorogabile.

Art. 2.

1. Ai gruppi possono aderire, al fine di espletarvi attività di ricerca, a titolo gratuito, nel rispetto delle norme che ne disciplinano il rapporto d'impiego, docenti universitari e singoli ricercatori di enti pubblici e privati e di amministrazioni pubbliche che ne facciano domanda. Il comitato direttivo formula direttive per la selezione degli aderenti ai gruppi ed il rinnovo dell'adesione, sulla base della documentata attività di ricerca.

2. L'adesione dei docenti universitari e dei singoli ricercatori è a titolo gratuito ed è determinata con decreto del presidente dell'INdAM previa delibera del consiglio d'amministrazione, sentito il comitato direttivo, su proposta del consiglio scientifico del gruppo interessato, in base all'elenco predisposto dal direttore.

3. La medesima procedura sarà adottata per eventuali modifiche dell'elenco degli aderenti a ciascun gruppo.

Art. 3.

1. I gruppi possono articolarsi in sezioni scientifiche che sono definite dall'atto costitutivo e possono essere modificate con delibera del consiglio di amministrazione, su proposta del comitato direttivo, sentito il consiglio scientifico.

2. Gli aderenti ai gruppi possono organizzarsi, in sede locale, in unità di ricerca proposte dal consiglio scientifico del gruppo e approvate dal comitato direttivo dell'Istituto nazionale di alta matematica.

3. I responsabili delle sezioni sono nominati con provvedimento del presidente dell'INdAM. La proposta viene formulata dal comitato direttivo dell'INdAM sentito il consiglio scientifico del gruppo in questione.

4. I responsabili delle unità di ricerca sono nominati con provvedimento del presidente dell'INdAM su proposta del direttore del gruppo nazionale in questione, sentito il comitato direttivo dell'INdAM.

5. I responsabili delle sezioni e delle unità di ricerca durano in carica per la durata del gruppo e possono essere riconfermati.

Art. 4.

1. Ai gruppi nazionali di ricerca sono preposti:

il consiglio scientifico;

il direttore.

Art. 5.

1. Per ogni gruppo il consiglio scientifico è costituito da:

a) 4 rappresentanti eletti dagli aderenti a ciascun gruppo;

b) 3 esperti designati dal presidente dell'INdAM su proposta del comitato direttivo.

2. Alle sedute del consiglio scientifico di ogni gruppo partecipano, senza diritto di voto, i responsabili delle sezioni.

3. I componenti dei consigli scientifici durano in carica per la durata del gruppo e possono essere riconfermati. Non si può far parte del consiglio scientifico per più di due mandati consecutivi.

4. In caso di vacanze, le sostituzioni dovranno essere effettuate con la stessa procedura prevista per la categoria in cui si è avuta vacanza, fatto salvo quanto stabilito dal successivo art. 7.

5. I nuovi nominati resteranno in carica sino al compimento del periodo di coloro che hanno sostituito.

6. Le spese relative al funzionamento dei consigli scientifici sono a carico della dotazione di ogni gruppo.

7. Il consiglio scientifico è presieduto dal direttore del gruppo.

8. Il consiglio scientifico su richiesta del comitato direttivo:

a) valuta i titoli scientifici dei ricercatori e dei docenti che chiedono l'adesione al gruppo in questione e il programma di ricerca da essi presentato e formula le conseguenti proposte;

b) esprime il proprio parere in ordine alle relazioni annuali presentate dai ricercatori e docenti aderenti al gruppo sulle ricerche svolte;

c) esprime il proprio parere sui programmi annuali di attività del proprio gruppo e sui relativi piani di spesa, nonché sulle relazioni annuali riguardanti le attività svolte ed i relativi rendiconti finanziari da presentarsi all'INdAM;

d) nell'ambito delle risorse finanziarie del gruppo, e compatibilmente con i predetti piani di spesa, programma le attività scientifiche del gruppo.

Art. 6.

1. Per ogni gruppo il consiglio scientifico si riunisce, convocato dal direttore, almeno tre volte l'anno; un terzo dei componenti del consiglio può richiedere una convocazione straordinaria al direttore.

2. L'avviso di convocazione del consiglio scientifico di ogni gruppo, contenente l'ordine del giorno della riunione, è comunicato a mezzo raccomandata o con procedure telematiche che ne assicurino la ricezione, almeno otto giorni prima della riunione stessa.

3. Per la validità delle riunioni di ogni consiglio scientifico è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

4. In caso di assenza del direttore, le riunioni sono presiedute da un presidente di seduta eletto tra i presenti.

5. Le deliberazioni di ciascun consiglio scientifico sono adottate con la maggioranza della metà più uno dei presenti; in caso di parità prevale il voto del direttore.

6. Il direttore di ogni gruppo trasmette all'INdAM copia dei verbali.

Art. 7.

1. I membri dei consigli scientifici dei gruppi di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)* del presente regolamento sono eletti a scrutinio segreto dagli aderenti al gruppo cui afferiscono. Le elezioni sono indette almeno sei mesi prima della scadenza.

2. Le votazioni sono valide se vi partecipa almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, o a parità di voti, il piu anziano di età.

3. Alle operazioni di voto presiede una commissione elettorale composta dal direttore di ciascun gruppo e da due aderenti appartenenti al gruppo in questione, nominati dal presidente dell'INdAM, i quali redigono e firmano la relazione con i risultati delle elezioni, da trasmettere all'INdAM.

4. Per la sostituzione, in caso di vacanza di uno o più esperti nell'ambito di ciascun consiglio scientifico, si procede ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *b)* del presente regolamento; in caso di vacanza di uno o più rappresentanti degli aderenti al gruppo, si terrà conto dei risultati delle elezioni purché i voti ottenuti non siano inferiori a tre e purché non siano intervenute variazioni superiori a un terzo del numero degli aderenti al gruppo.

Art. 8.

1. Il direttore di ogni gruppo è nominato con decreto del presidente dell'INdAM tra i membri eletti del consiglio scientifico, previa deliberazione del consiglio d'amministrazione su proposta del comitato direttivo, sentito il consiglio scientifico del gruppo.

2. Il direttore di ogni gruppo:

a) predispone all'inizio di ogni anno l'elenco delle persone che svolgono attività di ricerca presso il gruppo in questione;

b) propone i nomi degli studiosi visitatori da invitare in Italia;

c) dispone, in relazione alle attività svolte dal proprio gruppo, l'invio in missione degli aderenti al gruppo stesso, facendo gravare le relative spese sui fondi del gruppo nei limiti dell'assegnazione di cui all'art. 10;

d) predispone i programmi annuali di attività del proprio gruppo e i relativi piani di spesa, nonché le relazioni annuali riguardanti le attività svolte;

e) redige annualmente relazioni scientifiche riguardanti le attività effettuate dal proprio gruppo.

3. Gli atti di cui al punto *a), b), c)* ed *e)* devono essere trasmessi dal direttore di ciascun gruppo al presidente dell'INdAM, corredati dal parere del consiglio scientifico.

4. L'incarico di direttore ha la durata prevista per il gruppo e può essere rinnovato non più di una volta nel caso in cui il gruppo stesso venga prorogato; cessa dall'incarico in base alle norme che ne disciplinano lo stato giuridico, salvo casi eccezionali da motivare.

5. Il direttore di ogni gruppo è nominato «funzionario delegato» secondo il capo V (articoli 30 e 31) del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

6. I membri del comitato direttivo dell'INdAM, eletti in base al secondo comma dell'art. 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 153, non possono essere nominati direttori di gruppo. Tale norma è estesa a coloro che, essendo stati membri del comitato direttivo siano cessati dalla carica da meno di quattro anni.

Art. 9.

1. I documenti con i quali i direttori dei gruppi presentano ogni anno al presidente dell'INdAM la relazione sull'attività di cui all'art. 5, il rendiconto finanziario sull'impiego dei fondi dell'anno precedente, nonché le proposte dei programmi di attività da svolgere nel successivo anno finanziario con i relativi preventivi di entrata e di spesa, dovranno essere presentati, corredati dal parere del consiglio scientifico, entro termini all'uopo stabiliti dall'amministrazione dell'INdAM. Tali termini devono, comunque, essere comunicati al direttore di ciascun gruppo con almeno due mesi di anticipo.

2. Il direttore dovrà altresì provvedere al rendiconto delle somme erogate, secondo le norme vigenti.

Art. 10.

1. Alle spese per il funzionamento dei gruppi si provvede mediante una assegnazione determinata annualmente dal consiglio d'amministrazione, sentito il comitato direttivo dell'INdAM, sulla base del programma e del preventivo proposto dal direttore di ciascun gruppo.

2. Le spese per il funzionamento dei gruppi sono effettuate, di regola, dal funzionario delegato, con le modalità previste dalle norme vigenti.

Art. 11.

1. Con provvedimento del presidente dell'INdAM, previa deliberazione del consiglio d'amministrazione, su parere conforme del comitato direttivo, ogni gruppo può essere autorizzato ad eseguire prestazioni a pagamento o contratti di ricerca per conto terzi, nell'ambito delle finalità di cui all'art. 1 e dei programmi di attività di cui all'art. 5, comma 8, lettera *d)*.

Art. 12.

1. Per gli acquisti, le forniture, le permute, le alienazioni, i lavori, le locazioni, i trasporti ed i servizi in genere occorrenti alle singole unità dei gruppi si provvede con le modalità previste dalle norme vigenti.

Art. 13.

1. L'attività di ricerca dei gruppi è svolta, oltre che dagli aderenti al gruppo anche da dottorandi di ricerca, da titolari di borse di studio o di assegni di collaborazione alla ricerca di cui al comma 6 dell'art. 51 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, conferiti dall'INdAM o da altri enti, e da studiosi stranieri invitati.

Art. 14.

1. I gruppi hanno facoltà di pubblicare e divulgare le conoscenze e i risultati derivanti dalle attività e dalle ricerche da essi stessi svolte.

2. Qualora le ricerche permettano la messa a punto di invenzioni brevettabili, la titolarità del brevetto sarà riservata all'Istituto nazionale di alta matematica, fermo restando il riconoscimento della paternità dell'opera degli inventori.

3. Le conoscenze e i risultati derivanti da attività di ricerca svolta in esecuzione di contratti di ricerca o di accordi di collaborazione sono proprietà dell'INdAM. A tal fine i gruppi e gli altri soggetti contraenti stabiliranno, di comune intesa, le modalità per l'utilizzazione delle conoscenze e dei risultati predetti nonché per il deposito degli eventuali relativi brevetti. Eventuali deroghe dovranno essere definite dal consiglio d'amministrazione.

4. Il gruppo potrà, comunque, utilizzare ai fini interni le conoscenze ed i risultati di cui al precedente comma.

Art. 15.

Norma transitoria

1. I gruppi nazionali di ricerca del CNR trasferiti all'Istituto nazionale di alta matematica, in applicazione dell'art. 13 comma 6 del decreto-legge n. 19 del 30 gennaio 1999, sono i seguenti:

1) Gruppo nazionale per l'analisi funzionale e le sue applicazioni (GNAFA);

2) Gruppo nazionale per l'informatica matematica (GNIM);

3) Gruppo nazionale per la fisica matematica (GNFM);

4) Gruppo nazionale per le strutture algebriche, geometriche e le loro applicazioni (GNSAGA).

2. Tali gruppi hanno lo scopo di promuovere, svolgere e coordinare attività scientifiche e applicative esplicantisi, a livello nazionale, rispettivamente, nei seguenti campi:

1) Analisi matematica e probabilità;

2) Matematica computazionale, fondamenti dell'informatica e sviluppo dei sistemi informatici;

3) Meccanica teorica, fisica matematica e loro applicazioni;

4) Algebra, geometria e logica matematica.

3. I gruppi di cui al presente articolo si articolano nelle seguenti sezioni:

per lo GNAFA:

1. probabilità e ottimizzazione;
2. equazioni differenziali ordinarie e sistemi dinamici;
3. equazioni alle derivate parziali;
4. analisi funzionale;

per lo GNIM:

1. fondamenti teorici;
2. analisi numerica;
3. problemi non numerici;

per lo GNFM:

1. meccanica dei sistemi discreti;
2. meccanica dei continui fluidi;
3. meccanica dei continui solidi;
4. problemi di diffusione e trasporto;
5. relatività e teoria dei campi;

per lo GNSAGA:

1. geometria differenziale;
2. geometria complessa e topologica;
3. geometria algebrica e algebra commutativa;
4. strutture algebriche e geometria combinatoria;
5. logica matematica e applicazioni.

4. Il Gruppo nazionale per l'informatica matematica è organizzato nelle seguenti unità di ricerca:

1º U.R. di Bari presso il Dipartimento di matematica, via Orabona, 4 -70125 Bari;

2º U.R. di Bologna presso il Dipartimento di matematica, Porta S. Donato, 5 - 40127 Bologna;

3º U.R. di Firenze presso il Dipartimento di matematica, viale Morgagni, 67/A - 50134 Firenze;

4º U.R. di Genova presso il Dipartimento di matematica, via Dodecaneso, 35 - 16146 Genova;

5º U.R. di Milano presso il Dipartimento di matematica e applicazioni dell'Università di Milano «Bicocca», viale Sarca, 202 - 20126 Milano;

6º U.R. di Napoli presso il Dipartimento di matematica, via Cintia, Monte S. Angelo - 80126 Napoli;

7º U.R. di Pavia presso il Dipartimento di matematica, via Abbiategrasso, 215 - 27100 Pavia;

8º U.R. di Roma presso il Dipartimento di matematica, P.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma;

9º U.R. di Torino presso il Dipartimento di matematica, via C. Alberto, 10 - 10123 Torino.

5. I gruppi di cui al presente articolo hanno la durata prevista dal provvedimento di costituzione o rinnovo come gruppi del CNR, e cioè fino al 31 dicembre 2000.

In prima applicazione aderiscono ai gruppi predetti i docenti universitari e i ricercatori risultanti dall'elenco predisposto dai direttori, in base all'art. 2 degli statuti dei gruppi del CNR. I consigli scientifici, i loro presidenti e segretari ed i direttori dei gruppi di cui al comma 1, restano in carica fino al termine di cui al precedente comma.

In caso di sopravvenuta vacanza del consiglio prima del termine suddetto si procede alle sostituzioni mediante la nomina di un aderente al gruppo, su proposta del comitato direttivo dell'INdAM, sentito il consiglio scientifico. La stessa procedura si applica ai direttori dei gruppi.

99A3939

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 30 aprile 1999.

Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

IL RETTORE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, con il quale è stato emanato il regolamento per la disciplina delle modalità di esecuzione e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Pavia, emanato con decreto rettorale del 12 settembre 1996;

Vista la nota n. 12959 del 1° dicembre 1998 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativa alla trasmissione del parere della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi relativo al regolamento di attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, predisposto dall'amministrazione universitaria, con il quale venivano formulate alcune osservazioni che sono state accolte nella predisposizione del regolamento stesso;

Ritenuto di dover prevedere, attraverso apposito regolamento, i termini entro i quali si debbono concludere i procedimenti amministrativi di competenza dell'Università, individuare le unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, i responsabili del procedimento ed i casi di differimento e di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 29 aprile 1999;

Decreta:

È emanato il seguente regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi:

Capo I

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 1.

Oggetto

1. L'Università di Pavia impronta la propria attività amministrativa a criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza uniformandosi ai principi ed alle disposizioni stabiliti dalla vigente legislazione in materia, in particolare dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. L'Università di Pavia assicura il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dal decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, e dal presente regolamento.

3. In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, recante la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, il presente regolamento stabilisce, per ciascun tipo di procedimento di competenza dell'Università di Pavia, il termine entro il quale esso deve concludersi, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale nonché dell'adozione del provvedimento finale, il funzionario responsabile del singolo procedimento, le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e le categorie dei documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità dell'Università di Pavia sottratti al diritto di accesso.

4. Per «unità organizzativa» si intende, ai fini del presente regolamento, la struttura dell'amministrazione dell'Università di Pavia ovvero la struttura didattica, scientifica e di servizio competente allo svolgimento del procedimento o alla formazione definitiva del provvedimento ovvero a detenerlo stabilmente.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi, promuovibili d'ufficio o ad iniziativa di parte, che siano di competenza degli organi e degli uffici dell'Università di Pavia.

2. Detti procedimenti devono concludersi mediante l'adozione di un provvedimento espresso e motivato nel termine stabilito per ciascun tipo di procedimento nelle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente regolamento.

3. I procedimenti eventualmente non elencati, con il relativo termine finale, nelle predette tabelle, devono concludersi nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di parte o dall'avvio d'ufficio, ove un diverso termine non derivi da altre disposizioni di legge o di regolamento.

4. Per i procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, i termini di cui ai commi precedenti iniziano a decorrere da tale data.

5. In caso di modifica del presente regolamento, i nuovi termini si applicano ai procedimenti avviati successivamente all'entrata in vigore del nuovo regolamento.

Art. 3.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'unità organizzativa abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra Amministrazione il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte dell'Università di Pavia, della richiesta o della proposta.

Art. 4.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte

1. Per i procedimenti a iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza da parte dell'unità organizzativa di cui al precedente art. 3.

2. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente tempestivamente, o comunque entro trenta giorni, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

3. Al ricevimento della domanda, ove richiesto dall'interessato, l'ufficio competente rilascia una ricevuta contenente, se possibile, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge n. 241/1990. Tali indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della citata legge e all'art. 5 del presente regolamento. Per le richieste o domande inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.

Art. 5.

Pubblicità del procedimento amministrativo e partecipazione allo stesso

1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, e salvo altresì il caso in cui l'amministrazione concluda in tempi particolarmente brevi il procedimento in senso completamente favorevole all'interessato e non vi siano altri soggetti portatori di un interesse giuridicamente rilevante, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o da regolamento nonché ai soggetti individuati o facilmente individuabili, ai quali dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.

Nella comunicazione deve essere indicato:

a) l'unità organizzativa alla quale è affidato il procedimento (e le altre unità organizzative eventualmente interessate allo stesso);

b) il responsabile del procedimento;

c) la persona o le persone che possano sostituirlo in caso di assenza o temporaneo impedimento;

d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;

e) il termine entro il quale presentare eventuali memorie e documenti.

2. È data facoltà ai destinatari di tale comunicazione di intervenire nel procedimento amministrativo ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 della legge n. 241/1990. Coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari alla metà di quello fissato per la durata del procedimento.

Nel caso in cui per particolari motivate esigenze il procedimento debba concludersi prima del termine fissato, il responsabile comunicherà agli interessati il termine più breve e quello concesso per presentare le predette memorie e documenti.

3. Se per il rilevante numero dei destinatari e/o per l'indeterminatezza degli stessi, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, le comunicazioni di cui al comma I del presente articolo, dovranno essere effettuate, a seconda dei casi, mediante avvisi pubblici affissi all'albo dell'Università e/o circolari indirizzate a tutte le unità organizzative dell'Ateneo con l'esposizione delle ragioni che giustificano la deroga.

Art. 6.

Termine finale del procedimento

1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti ricettizi, alla data di effettuazione della comunicazione.

2. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

3. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rigetto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale l'Amministrazione può adottare la propria determinazione esplicita.

4. L'unità organizzativa competente non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria. In ogni caso, qualora il responsabile del procedimento ritenesse non potersi concludere il procedimento medesimo nei termini previsti, dovrà informare tempestivamente i propri superiori, illustrando i motivi dell'impossibilità a provvedere e/o le ragioni del ritardo e dare tempestiva comunicazione ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbano intervenirvi, indicando un nuovo termine normalmente di durata non superiore a quello previsto in via ordinaria dal presente regolamento.

5. L'acquisizione in via facoltativa od obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di altre pubbliche amministrazioni comporta la sospensione del termine previsto per la conclusione del procedimento. In tal caso il responsabile del procedimento è tenuto ad informare gli interessati.

Art. 7.

Altri casi di sospensione del termine

1. Oltre che nei casi indicati nell'ultima parte del quinto comma dell'art. 6, il termine per la conclusione del procedimento rimane sospeso:

a) se per la prosecuzione del procedimento debba essere compiuto un adempimento da parte dell'interessato, per il tempo impiegato per tale adempimento;

b) per il tempo necessario all'acquisizione di atti di altre amministrazioni che sono indispensabili per il procedimento.

Capo II

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Art. 8.

Unità organizzativa responsabile del procedimento

1. Le unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale sono le divisioni, i servizi, le ripartizioni, gli uffici ed i settori costituenti l'apparato amministrativo e tecnico dell'amministrazione centrale nonché le strutture didattiche, scientifiche e di servizio nelle quali si articola l'Università.

Art. 9.

Responsabile del procedimento

1. Sulla base delle competenze attribuite per materia alle singole «unità organizzative» dell'amministrazione centrale, così come risultano indicate nelle tabelle allegate, il dirigente ed il direttore delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio, provvedono ad individuare in base all'art. 5, comma 1, della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento di qualifica funzionale non inferiore alla VI. Analoga responsabilità è attribuita ai preposti ad unità organizzative o alle strutture scientifiche didattiche e di servizio a titolo di supplenza o di vicarietà. In caso di assenza od impedimento dei soggetti, come sopra preposti all'unità organizzativa, analoga responsabilità è attribuita al soggetto presente nella medesima unità e rivestente la qualifica più alta, ovvero a quello con maggiore anzianità nella stessa qualifica.

2. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dagli articoli 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal presente regolamento.

In particolare il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può richiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.

Inoltre è tenuto:

1) all'acquisizione d'ufficio dei documenti già in possesso dell'amministrazione ed all'accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità che la stessa amministrazione o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare;

2) all'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive disposizioni sull'autocertificazione e sulla presentazione di atti e documenti;

3) all'acquisizione dei pareri consultivi o delle valutazioni tecniche indicate negli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990 n. 241, nonché agli adempimenti previsti negli stessi articoli ;

4) ad assicurare l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;

5) a formare il provvedimento conclusivo del procedimento ai fini della sua emanazione, curando che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche, quando il provvedimento contiene una decisione dell'amministrazione, nonché l'organo giurisdizionale a cui adire in caso di ricorso con l'indicazione dei relativi termini.

3. Il responsabile del procedimento cessa dalle sue posizioni in caso di assenza o temporaneo impedimento e dovrà essere tempestivamente sostituito nelle funzioni di cui al procedimento stesso.

4. Il dirigente, il personale con attribuzioni di funzioni vicarie dirigenziali e, limitatamente ai servizi tecnici afferenti alla direzione amministrativa, i titolari di funzioni equiparate, il direttore delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio, coordinano le attività dei responsabili dei procedimenti ed esercitano il potere sostitutivo in caso di inerzia.

5. Il direttore amministrativo in presenza di comprovate e specifiche esigenze, può formalmente assegnare con atto scritto determinati procedimenti ad unità organizzative diverse da quelle competenti sulla base di quanto indicato nelle tabelle indicate nell'allegato n. 1 ; in tal caso l'unità organizzativa assegnataria assumerà a tutti gli effetti la responsabilità del relativo procedimento.

6. Al direttore della struttura didattica, scientifica e di servizio compete l'adozione del provvedimento finale: a tale scopo egli assume, ove occorra, tutte le iniziative rientranti nelle proprie attribuzioni per consentire al responsabile il regolare espletamento dell'intero procedimento e l'eventuale esercizio del diritto di accesso.

7. Ferma restando l'immediata impugnabilità in via giurisdizionale, contro i provvedimenti adottati dal rettore, dal direttore amministrativo e dalle strutture amministrative centrali e periferiche è ammesso, entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento, reclamo scritto al rettore. In mancanza di decisione sul reclamo entro i successivi venti giorni, il reclamo stesso si intende rigettato.

Art. 10.

Procedimenti di competenza di più servizi o uffici

1. Quando un procedimento è gestito in sequenza successiva da due o più sezioni o uffici della stessa o di diverse divisioni, il responsabile della fase iniziale è, salvo diversa disposizione, responsabile dell'intero procedimento e provvede alle comunicazioni agli interessati, informandoli anche delle strutture che intervengono successivamente nel procedimento.

2. Il responsabile del procedimento, per le fasi dello stesso che non rientrano nella sua diretta competenza, ha il dovere di seguirne l'andamento presso gli uffici e i servizi competenti, dando impulso all'azione amministrativa.

3. In particolare, il responsabile del procedimento concorda per tipi di procedimento o per singoli procedimenti con le Sezioni e gli uffici competenti nelle fasi successive, la ripartizione dei tempi a disposizione di ciascuno sollecitandone, ove occorra, il rispetto.

4. Per le fasi del procedimento che non rientrino nella sua diretta disponibilità, il responsabile del procedimento risponde limitatamente ai compiti previsti dai precedenti commi.

5. Il direttore amministrativo può stabilire le opportune istruzioni per l'attuazione delle disposizioni dei precedenti commi ed è competente a risolvere gli eventuali conflitti di attribuzione in materia di competenza a provvedere per le diverse unità organizzative qualora le stesse afferiscano a strutture non dirette da un unico dirigente o titolare di funzioni equiparate per i servizi tecnici.

Capo III

MODALITÀ DI ESERCIZIO E CASI DI ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.

Art. 11.

Oggetto

1. Il presente capo disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso secondo quanto disposto dagli articoli 3 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, agli effetti dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 12.

Ambito di applicazione del diritto di accesso

1. Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992 è riconosciuto, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorire lo svolgimento imparziale, il diritto di accesso ai documenti amministrativi a chiunque vi abbia un interesse, personale e concreto, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Tale diritto di accesso si applica in quanto compatibile, alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi.

2. Il diritto di accesso si esercita, con riferimento agli atti del procedimento, ed anche durante il corso dello stesso, nei confronti del rettore o del responsabile della struttura didattica, scientifica o di servizio competente.

3. Il diritto di accesso è concesso per tutti gli atti amministrativi con esclusione di quelli per i quali necessita tutelare la riservatezza di terzi, persone, gruppi di imprese, ai sensi del successivo art. 15.

Art. 13.

Responsabile del procedimento di accesso

1. Responsabile del procedimento di accesso, anche per gli atti infraprocedimentali, è il dirigente, o il direttore di strutture didattiche, scientifiche o di servizio, o su designazione di questi, altro dipendente di qualifica funzionale non inferiore alla VI, addetto all'unità organizzativa competente a formare l'atto o a detenerlo stabilmente.

2. Nelle strutture didattiche, scientifiche o di servizio, il direttore può delegare le attribuzioni di cui al primo comma, anche ad un docente.

Art. 14.

Categorie di documenti amministrativi sottratti al diritto di accesso

1. Ai sensi dell'art. 24, secondo comma lettera *d)* della legge n. 241/1990 e dell'art. 8, comma 5, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992 ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro ai medesimi la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, sono sottratti all'accesso:

a) documenti relativi alla carriera, al trattamento economico, alla salute, alla situazione finanziaria e alla vita privata dei dipendenti, ad eccezione dell'informazione circa la qualifica e la struttura di appartenenza, e dei collaboratori professionali anche esterni, aventi a qualsiasi titolo un rapporto di lavoro con l'Ateneo, nonché di soggetti estranei all'amministrazione, membri di organi collegiali e commissioni presso l'Ateneo; resta salvo il diritto di accesso del dipendente ai documenti che lo interessano direttamente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

b) documenti relativi al *curriculum studiorum* e alla vita privata di studenti, specializzandi, dottorandi, borsisti, allievi di corsi di formazione professionale, o altri soggetti che comunque svolgano attività di studio o di ricerca presso l'Ateneo; al fine di favorire l'eventuale accesso al mondo del lavoro e delle professioni, notizie sui soggetti predetti, potranno essere rilasciate a coloro che presentino formale richiesta, purché dichiarino che le informazioni sono richieste in relazione ad un eventuale inserimento nella propria struttura lavorativa o in strutture da essi rappresentate e previa acquisizione dell'assenso degli interessati che può essere anche rilasciato in via generale;

c) documenti relativi all'operato di organi e commissioni di studio e controllo dell'attività amministrativa che non vengano acquisiti nel procedimento quali presupposti del provvedimento finale;

d) documenti relativi a studi e ricerche per la salvaguardia del diritto all'invenzione, nonché i risultati delle ricerche commissionate dai terzi ai sensi dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980;

e) documenti in possesso dell'amministrazione in relazione allo svolgimento, da parte dei propri dipendenti, di attività professionale medico-sanitaria, legale o di altra attività per la quale sia previsto dall'ordinamento il rispetto del segreto professionale;

f) documenti relativi agli atti stipulati dall'amministrazione secondo la disciplina privatistica, ove ciò sia di pregiudizio agli interessi indicati nell'art. 24 della legge n. 241/1990 e nell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992.

2. Sono altresì esclusi dal diritto di accesso, ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettere *a), b), c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992 i programmi scientifici nonché le relazioni scientifiche riguardanti rapporti nazionali ed internazionali in materia di sicurezza, di difesa nazionale, di relazioni internazionali, di politica monetaria e valutaria.

3. Sono inoltre esclusi dal diritto di accesso i documenti che altre amministrazioni escludono dall'accesso e che l'Amministrazione detiene stabilmente in quanto atti di un procedimento di propria competenza.

Art. 15.

Casi di differimento dell'accesso ai documenti amministrativi

1. Il differimento dell'accesso ai documenti amministrativi è disposto, ai sensi dell'art. 24 commi 2 e 6,

della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando vi sia un'oggettiva necessità di salvaguardia delle esigenze di riservatezza dell'amministrazione in relazione ad atti o documenti la cui conoscenza possa compromettere l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

2. L'accesso alle categorie di documenti di seguito indicate viene differito fino al momento espressamente specificato per ciascuna di esse:

a) documenti attinenti a giudizi o valutazioni relativi a procedure di selezione concernenti il personale da reclutare fino all'esito del provvedimento;

b) nei procedimenti concorsuali l'accesso è differito sino all'approvazione della graduatoria ad eccezione degli elaborati del candidato richiedente e anche degli elaborati di altri candidati qualora non sia, motivatamente, di impedimento o grave ostacolo all'azione amministrativa. L'accesso anche se differito, deve riguardare comunque una richiesta non generalizzata ma motivata e circostanziata riguardo all'interesse legittimo e concreto del richiedente. Nei concorsi per titoli ed esami il candidato può richiedere, successivamente alla comunicazione di cui all'art. 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, copia delle schede contenenti l'elencazione e la valutazione dei titoli, degli altri candidati nei limiti di cui al precedente periodo;

c) nelle procedure di inquadramento, di avanzamento e di passaggio alle qualifiche superiori l'accesso è differito fino alla data di adozione dei relativi provvedimenti;

d) per le segnalazioni, gli atti o gli esposti di privati, di rappresentanti di categorie o altre associazioni, l'accesso è differito fino a quando non sia conclusa la necessaria istruttoria;

e) documenti relativi a procedure per la fornitura di beni e servizi nonché per l'appalto di lavori fino alla conclusione delle procedure stesse, fatta comunque eccezione per i brevetti e casi analoghi protetti, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 573/1994, dall'art. 22 della legge n. 109/1994 e dalle disposizioni in materia delle direttive comunitarie per quanto riguarda i contratti assoggettati a tali disposizioni;

f) documentazione attinente a procedimenti penali disciplinari ovvero utilizzabile ai fini dell'apertura di procedimenti disciplinari, nonché concernente l'istruzione dei ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente fino alla conclusione dei relativi procedimenti;

g) documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal servizio fino alla conclusione del relativo procedimento;

h) rapporti alla procura generale ed alle procure regionali presso la Corte dei conti e richieste o relazioni di dette procure ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si appalesa la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili e penali fino alla conclusione del procedimento;

i) relazioni alla procura generali ed alle procure regionali presso la Corte dei conti nonché atti di promuovimento di azioni di responsabilità avanti alle competenti autorità giudiziarie fino alla conclusione del procedimento.

Capo IV

NORME FINALI E DI RINVIO

Art. 16.

Revisione ed integrazione del regolamento

1. Il rettore è autorizzato ad apportare con proprio decreto:

a) le integrazioni al presente regolamento necessarie per la determinazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti individuati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento stesso;

b) le necessarie modificazioni ed integrazioni alle tabelle contenute nell'allegato n. 1, derivanti dall'adozione di provvedimenti di riorganizzazione delle unità organizzative e di semplificazione delle procedure.

Di tali integrazioni e modifiche è data comunicazione al consiglio di amministrazione.

Art. 17.

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le norme della legge n. 15/1968, della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992, del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni, della legge n. 127/1997 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998.

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il dispositivo del comma 1 si applica anche per tutte le successive modifiche ed integrazioni al regolamento.

Pavia, 30 aprile 1999

Il rettore: SCHMID

ALLEGATO 1

DIVISIONE DEL PERSONALE

Ripartizione Personale Docente

Ufficio I°: Settore Professori di I^ fascia
Ufficio II°: Settore Professori di II^ fascia

I provvedimenti indicati con asterisco sono comuni alle qualifiche di professori e ricercatori ed assistenti
Per quanto non espressamente previsto in una unita' organizzativa, si fa riferimento , per analogia, a procedimenti previsti per una qualsiasi altra unita'

Provvedimento	Fonte normativa	Termine
Nomina a professore universitario di ruolo di I^ o II^ fascia o ricercatore universitario	Legge n.210/1998 D.P.R. n.390/1998	Entro n.30 giorni dalla presentazione della documentazione di rito da parte dei vincitori
Trasferimento o modalità interna per copertura di posti di professori universitari di ruolo di I^ e II^ fascia e di ricercatori universitari	Legge n.210/1998 Regolamento d'Ateneo	Entro n.120 giorni dalla data di scadenza dell'avviso di vacanza
Autorizzazione a svolgere incarichi retribuiti	Art. 11 D.P.R. 382/80 e art.58 D.L.vo n.29/1993 e successive modificazioni	Entro n.30 gg dal ricevimento dell'istanza documentata
Conferimento regime d'impegno tempo pieno e tempo definito *	Art. 11 D.P.R. 382/80 Legge 158/87	Entro n.60 gg. dal termine di legge previsto per rendere le opzioni non oltre 45 gg. prima dell'inizio del biennio accademico di riferimento.
Comunicazione agli albi professionali del regime d'impegno *	Art. 11 D.P.R. 382/80 articoli 1 e 2 Legge 158/87	Entro n.60 gg. dal termine di legge previsto per rendere le opzioni non oltre 45 gg. Prima dell'inizio del biennio accademico di riferimento.
Conferma e nomina a professore ordinario e associato	Articoli 6 e 23 D.P.R. 382/80	Entro n.30 gg. dal ricevimento verbale della commissione giudicatrice
Provvedimento di applicazione dei benefici previsti dall'art. 103 D.P.R. 382/80 *	Art. 103 D.P.R. 382/80	Entro n.90 gg. dall'istanza documentata
Aspettativa per situazione di incompatibilità *	Art. 13 D.P.R. 382/80	Entro n.30 gg. dalla comunicazione dell'interessato o dalla comunicazione del conferimento della carica da parte dell'Ente
Collocamento in aspettativa (con o senza assegni) per direzioni di istituti o laboratori extrauniversitari di ricerca	Art. 12 D.P.R. 382/80	Entro n.30 gg. dal ricevimento parere CUN
Provvedimento di aspettativa per periodi di prova presso altra amministrazione *	Art. 14 D.P.R. 382/80	Entro n.60 gg. dall'istanza documentata
Insegnamenti nelle accademie militari	Art. 105 D.P.R. 382/80	Entro n.30 gg. dal ricevimento delibera facoltà che concede il nulla-osta
Collocamento personale docente a disposizione Ministero Affari Esteri *	Art. 21 legge 49/87	Entro n.60 gg. dalla comunicazione ministeriale

Missioni brevi per collocamento personale docente a disposizione M.A.E.*	Art. 27 legge 49/87	Entro n.30 gg. dal ricevimento istanza documentata
Provvedimento rettorale riconoscimento trimestrale completo di servizio all'estero *	Art. 23 legge 49/87	Entro n.50 gg. dalla comunicazione ministeriale
Provvedimento assegno pensionabile riassorbibile *	Art. 104 D.P.R. 382/80	Entro n.30 gg. dal ricevimento della documentazione
Attribuzioni agevolazione orfani di guerra ed equiparati *	Art. 1 legge 336/70 Art. 4 legge 498/92	Entro n.30 gg. da istanza interessato
Attribuzioni detrazioni d'imposta *	Art. 11-12-13 D.P.R. 917/86	Entro n.30 gg. dal ricevimento dichiarazione interessato
Attribuzione assegno per il nucleo familiare *	legge 153/88	Entro n.30 gg. dalla presentazione dell'istanza documentata
Attribuzione scatto anticipato stipendio per nascita figlio *	legge 3/1/39 n.1	Entro n.30 gg. dal ricevimento dell'istanza documentata
Congedo straordinario per gravi motivi di famiglia *	Art. 37 D.P.R. 3/57	Entro n.30 gg. dal ricevimento dell'istanza dell'interessato
Congedo straordinario per esami *	Art. 37 D.P.R. 3/57	Entro n.30 gg. dal ricevimento dell'istanza interessato
Congedo straordinario per matrimonio *	Art. 37 D.P.R. 3/57	Entro n.30 gg. dal ricevimento dell'istanza interessato
Congedo straordinario per malattia *	Art. 37 D.P.R. 3/57	Entro n.30 gg. dal ricevimento dell'istanza interessato
Cure inerenti allo stato di invalidità *	Art. 37 D.P.R. 3/57	Entro n.30 gg. dal ricevimento dell'istanza interessato
Congedo per richiamo armi in tempo di pace *	Art. 38 D.P.R. 3/57	Entro n.30 gg. dal ricevimento dell'istanza interessato
Congedo straordinario per astensione obbligatoria per maternità *	Art. 41 D.P.R. 3/57 Art. 4 lett. a) e c) legge 1204/71	Entro n.30 gg. dal ricevimento dell'istanza documentata
Congedo straordinario per gravi complicanze gestazione *	Art. 5 lett. a) legge 1204/71	Entro n.30 gg. dal ricevimento dell'istanza documentata
Congedo straordinario per astensione facoltativa per maternità *	Art. 41 D.P.R. 3/57 Art. 7 legge 1204/71	Entro n.30 gg. dal ricevimento dell'istanza documentata
Congedo straordinario per assistenza per malattia del figlio inferiore a 3 anni *	D.P.R. 3/57 Art. 76 legge 1204/71	Entro n.30 gg. dal ricevimento dell'istanza documentata
Assenza dal lavoro di lavoratrice che abbia adottato un bambino *	Art. 6 legge 903/77	Entro n.30 gg. dal ricevimento dell'istanza documentata
Congedo di lavoratore padre in alternativa alla madre *	Art. 7 legge 903/77	Entro n.30 gg. dal ricevimento dell'istanza documentata
Esclusiva attività di ricerca scientifica	Art. 17 D.P.R. 382/80	Entro n.30 gg dal ricevimento delibera Facoltà
Congedo per motivi di studio *	Art. 10 legge 311/58 Art.8 legge 349/58	Entro n.30 gg dal ricevimento delibera Facoltà
Aspettativa per servizio militare *	Art. 67 D.P.R.3/57	Entro n.30 gg. dal ricevimento dell'istanza interessato
Aspettativa per infermità *	Art. 68 D.P.R. 3/57	Entro n.30 gg. dal ricevimento dell'esito della visita fiscale
Aspettativa per motivi di famiglia *	Art. 69 D.P.R. 3/57	Entro n.30 gg. dal ricevimento dell'istanza documentata
Aspettativa per ricongiungimento al coniuge che presta servizio all'estero *	Legge n.26/80	Entro n.30 gg. dal ricevimento dell'istanza documentata
Dispensa dal servizio per infermità *	Artt. 71-129 -130 D.P.R. 3/57	Entro n.30 gg. dal ricevimento esito visita collegiale
Provvedimento di riammissione in servizio *	Art. 132 D.P.R. 3/57 e art.13 L.n.311/1958	Entro n.60 gg. dal ricevimento della deliberazione del Consiglio di Fac.

Mutui poliennali INPDAP *		Entro n.30 gg per trasmissione modulistica all'INPDAP
Piccolo prestito INPDAP *		Entro n.30 gg per trasmissione modulistica all'INPDAP
Decadenza da nomina per non aver assunto servizio *	Art. 9 D.P.R. 3/57	Entro n.30 gg dal termine assegnato per assumere servizio
Provvedimento disciplinare (oltre la censura) *	Artt. da 78 a 123 D.P.R. 3/57	Entro n.30 gg da conclusione contestazione addebiti
Sospensione cautelare obbligatoria *	Art.91 D.P.R. 3/57	Entro n.15 gg di comunicazione di custodia cautelare
Proroga biennio in servizio *	Legge.23/10/92 n.421 e art.16 D.L. 503	Entro n.30 gg dalla presentazione dell'istanza
Provvedimento di cessazione dall'ufficio per volontarie dimissioni *	Art. 124 D.P.R. 3/57	Entro n.30 gg dalla presentazione dell'istanza
Collocamento fuori ruolo e cessazione per raggiunti limiti di età	Art. 19 D.P.R. 382/80	termini di legge oppure non oltre l'inizio del semestre antecedente l'inizio dell'anno accademico.
Cessazione per trasferimento presso Università Libera *	T.U. 1592/33	Entro n.30 gg da comunicazione del procedimento di trasferimento
Procedura di trasferimento presso altra sede Universitaria (trasmissione fascicolo personale etc.) *		Entro n.60 gg. da comunicazione avvenuto trasferimento
Decadenza dalla nomina per mancata presentazione dei documenti di rito *		Entro n.30 gg.
Autorizzazione a risiedere fuori sede*	L349/58 art.31 D.P.R. 382/80 art.22-24	Entro n.30 gg dalla delibera approvata dell'organo accademico
Rilascio stati matricolari e certificazioni *	D.P.R. 3/57	Entro n.30 gg per la certificazione e Entro n.60 gg per gli stati matricolari
Rilascio copia conforme decreti, verbali e atti	Legge 4/1/68 n.15 e Legge 4/8/90 n..241	30 gg dall'acquisizione del verbale e atti
Comunicazione provvedimenti agli interessati e al Murst *		Contestualmente all'emissione di provvedimenti
Rilascio documento di identità (tessera ferroviaria di riconoscimento) *		Entro n.15 gg dalla richiesta dell'interessato
Rilascio certificati di servizio con dati provenienti anche da altri uffici *		Entro n.30 gg dall'acquisizione dei dati provenienti da altri uffici
Proposta di conferimento titolo professore emerito o di professore onorario	Art.111 T.U. 1592/33	Entro n.15 gg. dal ricevimento delibera di Facoltà
Procedura scioperi *		Termini di legge
Predisposizione del conto annuale*		Termine di legge
Emissione bandi di supplenza	art.12 legge 341/90	Entro n.30 gg dal ricevimento delibera di Facoltà
Trasmissione istanze dei supplenti alle Facoltà		Entro n.15 gg. dalla scadenza del bando
Conferimento di supplenze ed affidamenti a professori - ricercatori e categorie equiparate -	Art. 9 V- VI comma Art. 100 lett.b) Art. 114 D.P.R. 382/80 Art. 1 e 3 legge 477/84 Art. 12 legge 341/90	Termini di legge
Nulla osta per supplenze o affidamenti fuori sede *	Art. 12 legge 341/90	Entro n.30 gg. da approvazione Comitato Ristretto del S.A.
Anagrafe delle prestazioni *	Legge 412/91 art.24 D.LV.O 29/93 art. 58	Termini di legge

Provvedimento per attribuzione funzioni apicali superiori *	Art.102 D.P.R. 382/80	Entro n.30 gg dal ricevimento delibera Facoltà
Nomina a coordinatore corsi integrativi Istituti magistrali e licei artistici		Entro n.120 gg dalla circolare ministeriale
Provvedimento riconoscimento servizio militare ai fini dell'inquadramento economico *	ART.20 Legge 958/86	Entro n.30 gg. dalla presentazione dell'istanza documentata

Ufficio I°: Settore Ricercatori e Assistenti

Provvedimento	Fonte normativa	Termine
Provvedimento costituzione commissione giudicatrice per concorsi a ricercatore universitario	Artt.55 56 57 D.P.R. 382/80	Entro n.30 gg ricezione nota ministeriale di composizione della commissione
Provvedimenti approvazione atti concorso	D.P.R 3.10.97 N. 386	Entro n.30 gg ricezione verbali
Richiesta documentazione vincitore concorso		Entro n.30 gg ricezione decreto approvazione atti concorso
Provvedimento di nomina del vincitore del concorso	D.P.R. 3/57 -L.349/58 - l.28/80-D.P.R.382/80- L.158/87	Entro n.30 gg ricezione documentazione
Provvedimento di immissione nella fascia dei ricercatori universitari confermati	Art.31 D.P.R. 382/80	Entro n.30 gg ricezione verbali Commissione Giudicatrice
Congedo straordinario per motivi di studio (portare a termine dottorato di ricerca)	Art.2 L.476/84	Entro n.30 gg presentazione domanda e quando e' richiesto nullaosta Entro n.30 gg ricezione delibera Facoltà
Provvedimento passaggio al ruolo di altre Amministrazioni	Art.120 DPR 382/80	Entro n.30 gg comunicazione presa servizio altra Amministrazione
Provvedimento di collocamento a riposto per limiti di età	Art.34 D.P.R. 382/80	Non oltre l'inizio del semestre antecedente l'inizio dell'anno accademico

Ufficio II° - Settore Reclutamento

Provvedimento	Fonte normativa	Termine
Emissione bando per valutazione comparativa posti di professori universitari di ruolo di I^ e II^ fascia e di ricercatore universitario e trasmissione per pubblicazione in G.U.	Legge 03/07/1998 n.210 D.P.R. 19/10/1998 n.390	n. 60 giorni dalla ricezione delibere Consiglio di Facoltà
Esclusione dei candidati per difetto dei requisiti	Bando rettorale	n.90 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande
Costituzione della Commissione giudicatrice	Legge n.210/1998 D.P.R. n.390/1998	Entro n.30 giorni dalla comunicazione del M.U.R.S.T. degli elenchi degli eletti
Approvazione atti della valutazione comparativa	Legge n.210/1998 D.P.R. n.390/1998	Entro i termini di legge
Rilascio certificazioni		Entro n.45 giorni dalla richiesta

Ufficio II°: Settore Liberi docenti, Contratti e collaboratori ed Esperti linguistici

Provvedimento	Fonte normativa	Termine
Esonero liberi docenti dall'obbligo dell'insegnamento per avanzata età	Ultimo comma art. 8 Legge 30/12/1958, n. 1175	Entro n.90 gg. da richiesta del docente
Approvazione corsi liberi	1° e 2° comma art. 8 della L. 30/12/1958, n. 1175 e art. 121 D.P.R. 382/80	Entro n.90 gg. da domanda documentata
Trasferimento libera docenza	ART. 123 L. 30/11/1970, n.924	Entro n.45 gg. da domanda
Selezione pubblica per conferimento contratti di insegnamento	D.M. 21/5/1998, n.242 e Regolamento d'Ateneo	Entro n.70 gg dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande
Stipula del contratto d'insegnamento	D.M. 21/5/1998, n.242 e Regolamento d'Ateneo	Entro n.60 gg dalla ricezione dei verbali della Commissione giudicatrice
Affidamento a titolo gratuito di funzioni di professore a contratto	Regolamento d'Ateneo	Entro n.90 gg dalla ricezione della deliberazione dei competenti organi accademici
Selezione pubblica per assunzione dei C.E.L.	Art. 51 C.C.N.L. 21.05.96	Entro n.180 gg. dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande
Stipula contratto per assunzione C.E.L.	Art.4 L.21.06.95, n.236 Art.51 C.C.N.L. 25.05.96	Entro n.30 gg. dalla ricezione della documentazione di rito presentata dai vincitori
Conferimento supplenze dei CEL in congedo per studio o malattia	Contrattazione decentrata	Entro n.90 gg. dal determinarsi della vacanza del posto

Concorso per reclutamento in posizione di semiesonero di docenti di scuole secondarie statali presso la Scuola di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie	Legge 03.08.1998, n.315 M.P.I. 02.12.1998	Entro n.8 mesi dalla scadenza del bando
Costituzione Commissione giudicatrice	Legge 03.08.1998, n.315 M.P.I. 02.12.1998	Entro n.3 mesi dalla scadenza del bando
Affidamento compiti di supervisione del tirocinio	Legge 03.08.1998, n.315 M.P.I. 02.12.1998	Entro n.30 giorni dalla ricezione della documentazione di rito presentata dai vincitori

DIVISIONE DEL PERSONALE

Ripartizione Personale Tecnico/Amministrativo

Provvedimento	Fonte normativa	Termine
Espletamento procedura concorsuale	D.P.R.3/57;D.P.R.686/57; L.82/68;D.M.20.5.83;L.23/86; D.P.R.567/87; D.M.534/88; D.P.R.487/94;D.P.R. 693/96; L.127/97;D.L.vo 80/98; CCNL; D.P.R. 403/98; Reg. assunzione personale ex art. 19 C.C.N.L. 21.05.1996	Fino a 500 candidati: entro n.180 gg. dalla scadenza bando Oltre 500 candidati: entro n.360 gg dalla scadenza bando
Esclusione candidati	difetto dei requisiti previsti dalla Legge e dal bando	Entro n.120 gg da scadenza bando
Nomina Commissione esaminatrice di concorso	D.P.R.487/94;D.P.R. 693/96; Reg. assunzione personale ex art. 19,VI c.	Entro n.90 gg da scadenza bando
Approvazione atti e graduatoria generale di merito - dichiarazione vincitori e idonei -	D.P.R.487/94;D.P.R. 693/96	Entro n.60 gg dalla consegna dei verbali
Pubblicazione graduatoria		Entro n. 15 gg dall'approvazione atti
Stipula contratto individuale di lavoro a tempo determinato o indeterminato	CCNL	Entro n.90 gg dall'approvazione atti
Conferma in ruolo	CCNL	Entro n.120 gg
Riammissione in servizio	art.132 D.P.R.3/57	Entro n.60 gg da delibera C.d.A.
Richiesta avvio a selezione lavoratori ex art.16 L.56/87	art.16 L.56/87 e successive modifiche	Entro n.180 gg da delibera C.d.A.
Trasferimenti da altre Università	art.37 CCNL	termini di legge
Trasferimenti interni	Regolamento interno	Entro n.180 gg
Trasformazione rapporto d'impiego in rapporto part-time	CCNL; L.662/97; L.79/97	Entro n.60 gg da istanza.
Applicazione normativa per l'assistenza ai soggetti portatori di Handicap	L.104/92	Entro n.30 gg da istanza
Aspettative per mandato politico, motivi di famiglia, servizio militare, motivi sindacali	art.88 D.P.R.361/57; 816/85; CCNL; D.P.C.M. 770/94	Entro n.30 gg da istanza
Ricongiungimento al coniuge che presta servizio all'estero	L.26/80	Entro n.30 gg da istanza

Assegno per nucleo familiari	L.153/88 e successive modifiche	Entro n. 60 gg da istanza
Attribuzione detrazioni personali e familiari	Art. 23 D.P.R. 600/83	Entro n.30 gg da istanza
Assenza dal lavoro per adozione Permesso per matrimonio	art.6 L.903/77 CCNL	Entro n. 30 gg da istanza Entro n. 30 gg da istanza
Astensione obbligatoria per maternità	L.1204/71	Entro n. 30 gg da istanza
Autorizzazione al personale universitario a far parte di commissioni esaminatrici presso altre amministrazione	D.L.vo 29/93 e successive modifiche	Entro n. 30 gg da istanza
Autorizzazione a svolgere incarichi retribuiti	D.L.vo 29/93 e successive modifiche L.662/97	Entro n. 30 gg da istanza
Cessazioni - dimissioni	CCNL	termini contrattuali
Collocamento a disposizione del Ministero Affari Esteri	L.49/87	Entro n. 30 gg
Diritto allo studio	D.P.R.395/95	Entro n. 30 gg da istanza
Mantenimento in servizio oltre i limiti d'età	L.421/92	Entro n. 60 gg da istanza
Mutui, piccoli prestiti INPDAP		Entro n. 30 gg da istanza
Procedimenti disciplinari	CCNL	termini di legge
Applicazione contratti	CCNL	termini di legge
Rilascio tessera di identità		Entro n. 15 gg da istanza
Rilascio stati matricolari e certificazioni	D.P.R. 3/57	Entro n. 15 gg da istanza
Rilascio copia conforme decreti, verbali, atti etc.	L. 15/68; l.241/90	Entro n. 15 gg da istanza
Invio dati, statistiche e prospetti		termini di legge
Predisposizione conto annuale		termini di legge
Anagrafe delle prestazioni	L. 412/91;DL.vo 29/93; D.L.vo 80/98	termini di legge
Albo dei dirigenti	D.P.C.M. 374/94	termini di legge
Accoglimento e trasferimenti obiettori di coscienza	L. 772/72; L. 695/74; D.P.R. 1139/77; Convenzione Ministero della Difesa/Università Pavia	termini di legge
Concessione dei permessi e delle licenze	L. 772/72; L. 695/74; D.P.R. 1139/77; Convenzione Ministero della Difesa/Università Pavia	termini di legge
Assegnazione e gestione monte ore permessi sindacali	D.P.C.M. 770/94; CCNL	termini di legge
Servizi essenziali	L.12.06.1990 n.146 Norme di garanzia per comparto università del 22.03.1996 (delibera Commissione finanziaria del 04.07.1996)	termini di legge
Accordo di contrattazione decentrata	CCNL	termini di contratto
Costituzione e modifica Comitato pari opportunità	L. 125/91; Reg. C.P.O.	termini di regolamento
Gestione Corsi di formazione, aggiornamento e addestramento	CCNL e artt. di legge che prevedono la formazione sugli argomenti che normano	Entro n. 180 gg da determinazioni autorità accademiche termini di legge
Pagamento quote relative all'iscrizione di corsi e seminari	Reg. di contabilità	Entro n. 30 gg da richiesta firmata dal responsabile

DIVISIONE DEL PERSONALE

Ripartizione Quiescenza

Provvedimento	Fonte normativa	Termine
Valutazione servizi pre-ruolo e studi universitari	D.P.R. 1092/73	60 gg. dalla domanda documentata per richiesta a INPS, CPDEL, CPS 120 gg. dall'accettazione dell'interessato per l'emissione del provvedimento
Ricongiunzione di periodi assicurativi con contribuzione INPS, ENPALS, INPDAI per lavoratori dipendenti e autonomi	L. 7/2/1979 n. 29	60 gg. dalla domanda documentata per richiesta a INPS, ENPALS, INPDAI, del mod. TRC 90 gg. dal ricevimento del mod. TRC per conteggi e comunicazione all'interessato 120 gg. dall'accettazione dell'interessato per emissione del provvedimento
Ricongiunzione di periodi assicurativi con contribuzione presso Casse Ordini Professionali	L. 5/3/1990 n. 45	Stessi termini della ricongiunzione L. 29/79
Istruzione e trasmissione del progetto di riscatto mod. PR1 ai fini della buonuscita ENPAS	art. 24 D.P.R. 1032/73	180 gg. dalla domanda
Istruzione e trasmissione del progetto di liquidazione ai fini della buonuscita ENPAS mod. PL1	art. 26 D.P.R. 1032/73	60 gg. dalla cessazione
Istruzione e trasmissione del progetto di riliquidazione ai fini della buonuscita ENPAS mod. PL2	art. 26 D.P.R. 1032/73	180 gg. dalla comunicazione del provvedimento di variazione della carriera o dello stipendio influente
Trattamento di pensione provvisoria a seguito di cessazione per volontarie dimissioni o per limiti di età	D.P.R. 1092/73 L. 335/95	120 gg. dalla comunicazione della cessazione o dalla presentazione della documentazione da parte dell'interessato, se successiva alla cessazione (e comunque non oltre 30 gg. dalla cessazione in presenza di documentazione)
Trattamento di pensione provvisoria a seguito di decadenza, reversibilità a seguito di decesso in servizio, dispensa	D.P.R. 1092/73 L. 335/95	30 gg. dal provvedimento di destituzione o decadenza, o dal decesso, o dalla ricezione della documentazione da parte dell'interessato, se successiva
Riliquidazione del trattamento di pensione provvisoria	D.P.R. 1092/73 L. 335/95	270 gg. dalla comunicazione del provvedimento di variazione della carriera o dello stipendio influente
Trattamento di pensione definitiva Trattamento di pensione privilegiata	D.P.R. 1092/73 L. 335/95	270 gg. dalla comunicazione del provvedimento di variazione della carriera o dello stipendio influente, o da quello di riconoscimento
Attribuzione indennità "una tantum" in luogo di pensione	D.P.R. 1092/73	90 gg. dalla acquisizione della documentazione

Liquidazione "una tantum" con costituzione di posizione assicurativa	L. 2/4/58 n. 322	300 gg. per l'emissione del decreto dalla cessazione o dalla comunicazione del provvedimento di variazione della carriera o dello stipendio influente (con interruzione del termine per controlli INPS)
Ricongiunzione - riunione periodi da o per Enti Locali	D.P.R. 1092/73 l. 523/54	300 gg. per l'emissione del decreto dalla cessazione o dalla comunicazione del provvedimento di variazione della carriera o dello stipendio influente (con interruzione del termine per controlli INPS)
Equo indennizzo Causa di servizio	D.P.R. 20/4/1994 N. 349	570 gg. dalla domanda dell'interessato
Adempimenti successivi alla registrazione dei provvedimenti da parte degli Organi di Controllo		60 gg. dal ricevimento del provvedimento registrato

DIVISIONE DEL PERSONALE
Ripartizione Trattamento Economico

Provvedimento	Fonte normativa	Termine *
Liquidazione stipendi personale dipendente di ruolo		30 gg.
Variazione stipendi per provvedimenti legislativi di carattere generale		30gg.
Variazione di stipendi per provvedimenti di carattere individuale		30gg.
Liquidazione rivalutazioni monetarie con interessi legali		180 gg.
Attribuzioni aumenti periodici anticipati		60 gg.
Applicazione ritenute extraerariali : atti di sequestro, cessione di quote di stipendio, sentenze attributive di alimenti, ritenute sindacali ecc.		30 gg.
Compilazione per la parte di competenza mod. INPDAP cessione del quinto dello stipendio		10 gg.
INPDAP piccolo prestito		10 gg.
Ritenute sullo stipendio per premi, polizze di assicurazione vita		30 gg.
Liquidazione emolumenti accessori al personale dipendente		90 gg.
Recupero rate di stipendio indebitamente percepite		60 gg.
Liquidazione anticipo missione		10 gg.
Liquidazione indennità per commissioni concorso ed esami di stato		90 gg.
Liquidazioni missioni in Italia ed estero		90 gg.
Liquidazioni competenze arretrate		120 gg.
Liquidazioni rate di stipendio rimaste insolute per decesso del titolare		90 gg.
Liquidazione fondo comune e fondo miglioramento		60 gg.
Variazioni modalità di pagamento		30 gg.

Indennità di rischio radiazioni		30 gg.
Predisposizione e rilascio Mod. 101		Termini di legge
Predisposizione e rilascio Mod. 102		Termini di legge
Liquidazione stipendio a personale non di ruolo		30 gg.
Liquidazione di retribuzioni a personale tempo determinato		30 gg.
Compilazione Mod. 01/M per dipendenti assoggettati a contribuzione INPS		30 gg.
TFR per dipendenti cessati assoggettati a contribuzione INPS		90 gg.
Liquazione di retribuzioni a lettori di madre lingua		30 gg.
Liquidazione di borse,specializzazioni,dottorato e post-dottorato		60 gg.
Liquidazione di borse perfezionamento all' estero		60 gg.
Rilascio certificazioni fiscali		30 gg.
Rilascio certificazioni varie		30 gg.
Assistenza fiscale Mod. 730		Termini di legge
Modello 770		Termini di legge
Adempimenti del sostituto di imposta		30 gg.
Liquidazione supplenze personale docente e ricercatore		90 gg.
Trasmissione situazione stipendiale per il personale di ruolo trasferito c/o altre università		30 gg
Invio comunicazioni per importi liquidati al personale appartenente ad altra amministrazione (Art. 29 DPR 600/73)		60 gg.
Predisposizione del conto annuale		termini di legge
Denuncia riepilogativa INPDAP		termini di legge
Predisposizione e trasmissione agli enti di tabulati analitici delle ritenute previdenziali e assistenziali ed extraerariali		30 gg.
Trattamento economico personale convenzionato con enti ospedalieri		60 gg.
Liquidazione "una tantum"con costituzione posizione assicurativa INPS	DPR 1092/73 L.322/58	180 gg.
Liquidazione equo indennizzo		180 gg.
Arretrati per ricostruzione di carriera personale convenzionato		180 gg.
Calcolo dell' integrazione da comunicare all' azienda ospedaliera	DPR 761/79 art. 31 Legge 833/78 DPR 761/79 Art.102 DPR 382/80 Decreto interministeriale 9/11/82 convenzione regionale 21/3/87 convenzione attuativa 16/3/1988	90 gg.

*DALLA DATA DI RICEVIMENTO DA PARTE DEI SERVIZI COMPETENTI O DELLA RICHIESTA

DIVISIONE AMMINISTRATIVO-GIURIDICA

Ripartizione Affari Generali

Provvedimento	Fonte normativa	Termine
Contratti e convenzioni di ricerca e consulenza	Art.66 D.P.R. 382/80	60 gg *
Contratti di comodato	Art. 1808 e segg. C.C.	60 gg *
Atti di costituzione consorzi	Art. 91 e segg. DPR 382/80 e artt.60 e 61 T.U. 1957	90 gg *
Atti di costituzione Centri Interdipartimentali Centri di Servizio Interdipartimentali	Artt.89/90 D.P.R. 382/80	120 gg *
Convenzioni per costituzione Centri Interuniversitari	Art. 91 D.P.R. 382/80	120 gg *
Atti pubblici di accettazione donazioni eredità, legati	Art. 51 Statuto	60 gg *
Partecipazione dell'Università a Consorzi società consortili miste	Art. 27 L.317/91 Art. 91 bis D.P.R.382/80	90 gg *
Stipula polizze di assicurazione		90 gg *
Convenzioni per accordi culturali	Art. 91 D.P.R. 382/80	60 gg
Contratti CEE		60 gg
Contratti e convenzioni di ricerca non rientranti nell'art.66 D.P.R. 382/80		60 gg *
Trattativa privata acquisizione beni		60 gg
Stipula contratti per lavori o servizi		60 gg
Aggiudicazione appalti di lavori di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU	D.L. 406/91	240 gg
Aggiudicazione appalti lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU mediante gara pubblica (licitazione o appalto concorso)		180 gg
Aggiudicazione appalti di lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU mediante trattativa privata		120 gg
Aggiudicazione di appalti di forniture di importo pari o superiore a 200 mila ECU	D.L. 358/92	240 gg
Aggiudicazione appalti di forniture di importo inferiore a 200 mila ECU mediante pubblica gara (licitazione privata o appalto concorso)		180 gg
Aggiudicazione appalti di forniture di importo inferiore a 200 mila ECU mediante trattativa privata		120 gg
Elezioni rappresentanti degli studenti in consiglio di amministrazione e Senato Accademico	Regolamento generale d'Ateneo	50 gg *
Elezioni membri del consiglio di amministrazione e del Rettore	Artt. 16 e 8 Statuto Università Regolamento generale d'Ateneo	50 gg *
Rinnovo commissioni scientifiche	Art. 65 D.P.R. 382/80	60 gg
Elaborazione piano triennale di sviluppo	Art.2 L.168/89 art.1 L.254/90	120 gg *
Costituzione Dipartimenti e Centri	Art.83 e segg. DPR.382/80	120 gg *
Emanazione di regolamenti	Art. 6 L.168/1989	90 gg *

* **I termini contrassegnati da asterisco decorrono dalla data di acquisizione completa della relativa documentazione.**

DIVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Ripartizione Economo Patrimoniale

Provvedimento	Fonte normativa	Termine
Pagamento fatture per piccole spese fino L. 300.000		15 gg.
Pagamento fatture per piccole spese da L. 300.000 fino a L. 1.000.000		15 gg.
Liquidazione fatture senza emissione buono di carico		15 gg.
Liquidazione fatture con emissione buono di carico		30 gg.
Liquidazione fatture/bollette per utenze Telecom/Enel/Asm-gas etc.		15 gg.
Trattativa privata	regolamento di contabilità	30 gg.
Trattativa privata (art. 54, punti 2 e 4, D.P.R. 371/82) da 46 a 93 milioni di Lire	regolamento di contabilità	60 gg.
Trattativa privata (art. 54, punti 2 e 4, D.P.R. 371/82) - importi oltre 93 milioni	regolamento di contabilità	90 gg.
Trattativa privata (art. 54, punti 6 e 7, D.P.R. 371/82) da 46 a 93 milioni di Lire	regolamento di contabilità	60 gg.
Trattativa privata (art. 54, punti 6 e 7, D.P.R. 371/82) - importi oltre 93 milioni	regolamento di contabilità	90 gg.
Predisposizione capitolati generali e schemi di contratto tipo per affidamento forniture beni/servizi d'interesse generale di ateneo		60 gg.
Carico inventariale	regolamento di contabilità	15 gg.
Scarico inventariale	regolamento di contabilità	60 gg.
Trasmissione verbale e buono scarico a C.N.R.		15 gg.
Verbale passaggio consegne materiale inventariato		90 gg.
Trasferimento beni scaricati a C.R.I. o altre istituzioni umanitarie (Caritas etc.)		45 gg.
Attuazione decisioni di Organi Accademici e Amministrativi		30 gg.
Predisposizione atti pratiche import		60 gg.
Rilascio certificazioni varie		30 gg.
Richiesta contrassegno servizio di Stato per automezzi		60 gg.

DIVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Ripartizione Finanziaria

Provvedimento	Fonte Normativa	Termine
Bilancio preventivo	come da Regolamento per l'amministrazione, le finanze e la contabilità dell'Università	30 novembre
Conto consuntivo	come da Regolamento per l'amministrazione, le finanze e la contabilità dell'Università	30 aprile
Assestamenti al bilancio	come da Regolamento per l'amministrazione, le finanze e la contabilità dell'Università	
Reversali d'incasso		40 gg. da ricevimento partite pendenti Tesoriere
Contabilizzazione tasse universitarie		40 gg.
Impegni di spesa a carico del bilancio universitario		20 gg.
Pagamento fatture per piccole spese		30 gg. da ricevimento
Mandati di pagamento di fatture provenienti da istituti		90 gg. dalla data di ricevimento fattura da parte della struttura
Mandati di pagamento provenienti dalla Ripartizione Economo-Patrimoniale/Divisione Edilizia/Fisica Sanitaria/ S.e.d.a		60 gg. dalla data di ricevimento fattura da parte del servizio, SALVO clausole contrattuali inerenti a diversi termini di pagamento
Mandati di pagamento per spese di natura varia		60 gg. dalla data di ricevimento fattura da parte del servizio, SALVO clausole contrattuali inerenti a diversi termini di pagamento
Mandati di pagamento provenienti dalla Ripartizione Trattamento Economico per il personale dell'Ateneo		20 gg.
Mandati di pagamento missioni		30 gg. dalla data di ricevimento
Mandati di pagamento relativi a canoni Sip, Enel, Gas, ecc.		20 gg., comunque entro i termini di scadenza
Pagamento seminari didattici Universitari		40 gg.
Mandati a favore dipartimenti per contributi a loro destinati ed incassati dall'Ateneo		40 gg. dalla data della reversale d'incasso
Versamenti contributi		termini di legge

Contabilità IVA e fiscale		termini di legge
Ripartizione Contributi Diversi (dotazione funzionamento, contributi Laboratori, contributi Biblioteche, Congressi, Convegni, ecc.)		30 gg. dalla data di approvazione da parte degli Organi Accademici o termini Regolamento
Rimborso tasse		30 gg. dalla data di ricevimento del decreto o ordinanza
Corresponsione prestazioni occasionali		60 gg. dalla data di ricevimento della notula o fattura
Trasmissione al CNR del rendiconto contabile e della relazione scientifica inerente a contratti di ricerca stipulati con il CNR		30 gg. data ricevimento relazione scientifica
Attuazione decisioni degli organi accademici ed amministrativi		30 gg. dalla data di approvazione
Comunicazione delibere C.d.A.		20 gg. dalla data di approvazione
Rendicontazione Campus	disposizioni Comunitarie e o Regionali	da progetto
Aggiornamento elenco fornitori		15 gg. dalla data di richiesta
Gestione fondi ricerca	come da apposita regolamentazione e da disposizioni Ministeriali e Comunitarie	da progetto
Contratti e convenzioni di ricerca e consulenza		45 gg.
Rilascio certificazione varie		30 gg.
Adempimenti del sostituto d'imposta		30 gg.

NOTA: Tutti i termini indicati e relativi ai pagamenti sono condizionati dall'esistenza di disponibilità ai fini del rispetto dei limiti di fabbisogno assegnato.

DIVISIONE DIDATTICA
Ripartizione Studenti

Provvedimento	Fonte Normativa	Termine
Immatricolazione: - Diretta - Differita per istanze fuori termine	Art. 1 reg. studenti R.D. n. 1269/38	 2 giorni dalla presentazione dell'istanza 10 giorni dalla data di presentazione dell'ultimo documento utile per il perfezionamento della richiesta
Immatricolazione studenti stranieri	Art. 12 reg. studenti R.D. n. 1269/38 Art. 147 T.U. R.D. 1592/33	60 giorni dall'istanza, di cui 45 per la deliberazione del competente organo accademico
Immatricolazione studenti già laureati	Artt.11 e 25 reg. studenti R.D. n. 1269/38	60 giorni dall'istanza, di cui 45 per la deliberazione del competente organo accademico
Iscrizione anni successivi	Art. 1 reg. studenti R.D. n. 1269/38	15 giorni dal versamento delle tasse
Passaggio di Facoltà o di Corso di Laurea o di Diploma	Artt. 10 e 24 reg. studenti R.D. n. 1269/38	60 giorni dall'istanza, di cui 45 per la deliberazione del competente organo accademico
Trasferimento: - in arrivo da altre Università - In partenza per altre Università	Art. 9 reg. studenti R.D. n. 1269/38	 60 giorni dall'istanza, di cui 45 per la deliberazione del competente organo accademico 30 giorni dalla presentazione della domanda
Piani di Studio - Piani di studio consigliati - Piani di studio liberi		 60 giorni dalla presentazione del piano 60 giorni dalla presentazione del piano, di cui 45 per la delibera del competente organo accademico

Rimborsi tasse - Rimborsi previsti dalla vigente normativa sul diritto allo studio per gli studenti borsisti - Rimborsi previsti da altre disposizioni sul diritto allo studio - Rimborsi per errati versamenti		60 giorni dalla trasmissione degli elenchi definitivi degli aventi diritto da parte dell'Istituto per il Diritto allo Studio 60 giorni dall'ultima data utile per il sostenimento degli esami di profitto 60 giorni dalla data dell'istanza
Restituzione Diploma di Maturità		15 giorni dalla richiesta o dalla data di laurea
Consegna diploma originale di laurea e di diploma	Art. 48 reg. studenti R.D. 1269/38	1 anno dalla data di sostenimento dell'esame
Rilascio Certificati - computerizzati - non computerizzati		 In tempo reale 10 giorni dalla richiesta
Consegna verbali da parte delle commissioni		Giorno lavorativo successivo alla chiusura dell'appello
Rilascio libretto di iscrizione	Art. 3 reg. studenti R.D. n. 1269/38	120 giorni dalla data di immatricolazione
Rilascio duplicato libretto di iscrizione		15 giorni dall'istanza di richiesta
Rilascio duplicato diploma	Art. 50 reg. studenti R.D. n. 1269/38 D.P.R. n. 791/76	180 giorni dall'istanza di richiesta
Rilascio copie autentiche		5 giorni dall'istanza di richiesta
Riconoscimento al fine dell'ammissione a corsi universitari, degli studi compiuti dagli Ufficiali presso Accademie e Scuole militari	L. 397/59 D.P.R 341/82 L. 169/90 L. 168/91	60 giorni dall'istanza di riconoscimento, di cui 45 per la deliberazione del competente organo accademico
Annullamento esami di profitto		15 giorni dall'acquisizione del verbale d'esame e del libretto

DIVISIONE DIDATTICA

Ripartizione Formazione Pre - Post Laurea

Settore Esami di Stato

Provvedimento	Fonte normativa	Termine
Commissioni di Esame di Stato	Artt. 7,9 Regolamento sugli esami di Stato di Abilitazione all'esercizio delle professioni, Legge 08.12.1956 N. 1378 e successive modifiche	15 gg. da nomina MURST
Attestati sostitutivi diplomi di abilitazione all'esercizio delle professioni		30 gg. dall'acquisizione atti e dalla apposizione della firma del Presidente di Commissione
Conferme di abilitazione all'esercizio professionale		60 gg. dal ricevimento dell'istanza da parte dell'Ufficio
Certificazioni		30 gg. dall'acquisizione dati
Decreti per versamenti errati		30 gg. dalla richiesta dell'interessato
Copie autentiche elaborati - visioni elaborati		30 gg. acquisizione dati

DIVISIONE DIDATTICA

Ripartizione Formazione Pre - Post Laurea

Settore Scuole di Specializzazione

Provvedimento	Fonte normativa	Termine
Ammissione alle scuole di specializzazione	D.P.R. 162/82 D. LEG.VO 257/91	60 gg comunicazione esito concorso e da assegnazione borse da parte del M.U.R.S.T
Procedura per immatricolazione		30 gg dalla consegna delle tasse e dei documenti
Iscrizione ad anni successivi		30 gg regolarizzazione tasse e documenti
Rilascio certificati		30 gg acquisizione dati
Rinuncia agli studi		30 gg dalla presentazione della domanda
Decreto rimborso tasse		30 gg dalla presentazione della domanda
Rilascio foglio di congedo		30 gg acquisizione dati

DIVISIONE DIDATTICA

Riparizione Formazione Pre - Post Laurea

Ufficio Dottorati e Borse di Studio

Procedimento	Fonte normativa	Termine
Dottorato di ricerca	d.p.r. 382/80; d.p.r. 387/97	
Esclusione dal concorso	d.p.r. 382/80; d.p.r. 387/97	45 gg termine dalla scadenza del bando o ricevimento domanda
Nomina commissione esame d'ammissione	d.p.r.382/80.; d.p.r.387/97	30 gg dal termine di scadenza del bando
Prove d'esame	d.p.r.382/80.; d.p.r.387/97	entro 90 gg dalla nomina della Commissione
Approvazione graduatoria vincitori e idonei	d.p.r.382/80.; d.p.r.387/97	30 gg dall'invio di tutti gli atti
Assegnazioni borse	d.p.r.382/80.; d.p.r.387/97	60 gg termine dalla presentazione della documentazione prevista
Sospensione per malattia, gravidanza, ecc.		30 gg termine dalla richiesta di sospensione
Rinvio del servizio militare di leva per iscritti ai corsi di dottorato		60 gg dal ricevimento da parte dell'interessato della cartolina precetto
Stipula convenzioni per il funzionamento dottorato	bando di concorso	120 gg dalla data di scadenza del bando di concorso
Borse di studio L. 398/89		
Esclusione concorso		45 gg dalla data di ricevimento dell'istanza di partecipazione
Nomina commissione	bando di concorso	45 gg dalla scadenza del bando
Prove esame	bando di concorso	90 gg dalla data di nomina commissione
Approvazione graduatorie vincitori e idonei	bando di concorso	30 gg dalla data di ricevimento degli atti di concorso
Conferme borse	bando di concorso	60 gg dalla data del verbale della commissione
Rinnovo borse post dottorato	bando di concorso	60 gg dalla data di ricevimento della richiesta
Assegnazione borse	bando di concorso	60 gg dalla data consegna documentazione prevista
Rinvio per servizio militare		45 gg dalla data della richiesta
Rilascio certificati		30 gg dalla richiesta
Nomina Commissione giudicatrice	Bando di concorso	30gg dalla data di scadenża del bando di concorso
Approvazione graduatoria vincitori e assegnazione del premio	Bando di concorso	90 gg dalla data di ricevimento degli atti concorso

DIVISIONE EDILIZIA

Procedimento	Fonte normativa	Termine
Progetto preliminare	L. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni	termine indicato nel programma
Progetto definitivo	L. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni	180 gg. dall'approvazione del progetto preliminare
Progetto esecutivo	L. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni	120 gg. dall'approvazione del progetto definitivo
Appalti di lavori mediante trattativa privata e cottimo fiduciario	Regolamento di contabilità - art. 24 L. 109/94 e succ.mod.e int.	60 gg. dal ricevimento delle offerte
Lavori in economia: amministrazione diretta	Regolamento di contabilità	30 gg. dalla data di ricevimento della richiesta
Emissione buoni d'ordine per lavori, forniture e servizi	Regolamento di contabilità	45 gg. dall'aggiudicazione
Autorizzazione di subappalto	Legge 109/94, art. 34	45 gg. dalla domanda (escluso pratica Prefettura)
Emissione certificati di pagamento su contratti	R.D. 25.5.1895 n. 350 e succ. mod. e int.	termini di contratto
Emissione certificato di collaudo e/o certificato di regolare esecuzione	R.D. 25.5.1895 n. 350 e succ. mod. e int.	termini di contratto
Approvazione certificato di collaudo		60 gg. dall'emissione
Svincolo cauzione, polizze fidejussorie		45 gg. dalla data di approvazione del collaudo

DIVISIONE IGIENE E SICUREZZA

Provvedimento	Fonte normativa	Termine
Nomina Esperto Qualificato	D.Lgs 230/95	90 gg. dall'accettazione dell'Esperto Qualificato
Nomina Commissione Radioprotezione ed eventuale sostituzione componenti	Art. 20 D.P.R. 319/90	60 gg.
Individuazione del personale sottoposto a rischio da radiazioni ionizzanti e trasmissione elenchi, a seguito di classificazione da parte dell'Esperto Qualificato	D.Lgs 230/95	30 gg. • trasmissione a Esperto Qualificato • trasmissione a Strutture e Uffici interessati (Rip. Personale e Rip. Trattamento-Economico)
Nomina Medico Autorizzato e Medico Competente	D.Lgs 230/95 e D.Lgs 626/94 e normative connesse	90 gg. dalla accettazione del Medico
Istituzione e vidimazione documentazione relativa alla sorveglianza fisica della protezione	D.Lgs 230/95 e D.M. 449/90	60 gg. da presentazione richiesta da parte della Struttura
Trasmissione eventuali relazioni e relativi provvedimenti nell'ambito delle attribuzioni dell'esperto qualificato	D.Lgs 230/95	45 gg. trasmissione eventuali relazioni
Richiesta di nulla osta per impiego di sorgenti radioisotopiche e radiologiche nella ricerca scientifica	Art. 102 D.P.R. 185/64	90 gg. preparazione e trasmissione della documentazione alla Struttura per l'inoltro
Comunicazione di detenzione sorgenti radiogene della Divisione	Art. 92 D.P.R. 185/64	10 gg a termini di legge
Esame preventivo della progettazione di impianti con pericolo di irradiazione (a carico Esperto Qualificato)	D.Lgs 230/95	90 gg.
Aggiornamento elenchi delle sorgenti di radiazioni ionizzanti in uso o detenute	Art. 3 D.M. 449/90	annualmente, a termini di legge
Trasmissione alle Strutture provvedimenti rettorali di recepimento delle norme e dei regolamenti interni di protezione e sicurezza	Normativa sulla sicurezza	90 gg.
Misure e provvedimenti relativi alla limitazione delle dosi	D.Lgs 230/95	30 gg.
Istituzione e vidimazione documenti sanitari personali	D.Lgs 230/95 e D.M. 449/90	60 gg. a partire dalla richiesta da parte della Struttura
Controlli sanitari preventivi, periodici e straordinari del personale radioprotetto	D.Lgs 230/95 e D.Lgs 626/94	40 gg. a cura del Medico Competente/Autorizzato
Comunicazione allontanamento di addetti esposti a rischi specifici e riconosciuti non idonei alla attività	D.Lgs 230/95 e D.Lgs 626/94	2 gg. da segnalazione del Medico
Richieste da parte di altri Enti di dati dosimetrici relativi a precedenti esposizioni lavorative del personale	D.Lgs 230/95 e D.M. 449/90	90 gg. da richiesta dell'Esperto Qualificato

Programmazione interventi per la sicurezza, protezione e prevenzione dei luoghi di lavoro, valutazione preventiva del rischio	D.Lgs 626/94	90 gg., a termini di legge a partire dalla segnalazione delle Strutture
Applicazione normativa su sperimentazione animale: - nomina medici veterinari - registri sperimentazione - comunicazione dati statistici sperimentazione	D.Lgs 27/01/1992 n. 116	60 gg. 40 gg. 30 gg
Verifica congruenza tecnica contratti smaltimento rifiuti da Ufficio Legale		10 gg
Trasmissione risultati analisi di campioni radioattivi per la contaminazione individuale	D.Lgs 230/95	10 gg.
Gare, ordini, preventivi, liquidazione fatture e contabilità	Come Ripartizione Economo-Patrimoniale	
Risposta a richiesta di pareri sulla sicurezza	varie	90 gg., a termini di legge
Applicazione normativa su rifiuti speciali e pericolosi: - verifica correttezza di tutta la documentazione trasmessa dalle strutture agli organi competenti - aggiornamento normativa tecnica	D.L. 22 del 5 febbraio 1997	45 gg., a termini di legge

99A3941

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 21 aprile 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università relativamente alla scuola di specializzazione in genetica medica.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto M.U.R.S.T. del 16 maggio 1997;

Vista la deliberazione del S.A. del 30 ottobre 1998;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del 3 novembre 1998;

Vista la nota di indirizzo del M.U.R.S.T. 16 giugno 1998;

Visto il parere favorevole espresso dal C.U.N. nell'adunanza del 14 gennaio 1999;

Sentito di direttore amministrativo;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

l'art. 54 del titolo XVIII dello statuto dell'Università «La Sapienza» relativo alla scuola di specializzazione in genetica medica è modificato come di seguito riportato:

Art. 54.
Scuola di specializzazione in genetica medica

Art. 1. — La scuola di specializzazione in genetica medica risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica e dell'area della diagnostica e del laboratorio.

Art. 2. — La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della genetica medica e specialisti di laboratorio di genetica medica.

A partire dal terzo anno sono previsti due indirizzi:

indirizzo medico - laurea di ammissione: medicina e chirurgia;

indirizzo tecnico - laurea di ammissione: medicina e chirurgia e scienze biologiche.

Art. 3. — La scuola rilascia il titolo di specialista in genetica medica.

Art. 4. — Il corso ha la durata di 4 anni.

Art. 5. — Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle dell'azienda S. Camillo - Forlanini, protocollo convenzionale aggiuntivo con l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla Tabella *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 6. — Il numero massimo di specializzandi iscrivibili è determinato in 10 per ciascun anno di corso.

TABELLA *A) — Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

A) Area propedeutica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di genetica, di statistica, di biologia, con particolare riguardo alle patologie geniche, cromosomiche e multifattoriali applicabili alla genetica medica. Deve inoltre acquisire le basi teorico-pratiche della consulenza di genetica e del laboratorio di genetica.

Settori: E05A biochimica, E11X genetica, E13X biologica applicata, F01X statistica medica, F03X genetica medica, F04A patologia generale, F22B medicina legale.

B) Area tecnico metodologica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali teoriche e le tecniche dei settori di laboratorio di genetica medica, particolarmente in ambito molecolare, citogenetico, immunogenetico e le relative applicazioni cliniche a scopo diagnostico e prognostico.

Settori: E13X biologia applicata, F03X genetica medica, F04A patologia generale.

C) Area genetico clinica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze di base necessarie alla valutazione genealogica, epidemiologica, alla analisi dei modelli di trasmissione per la diagnosi e la formulazione di prognosi di rischio individuale e riproduttivo. Deve inoltre acquisire quelle competenze cliniche indispensabili per un adeguato approccio al paziente affetto da patologie genetiche.

Settori: F01X statistica medica, F03X genetica medica, F04C oncologia medica, F20X ostetricia e ginecologia, F22B medicina legale.

TABELLA *B) — Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

La tesi di specializzazione potrà essere svolta su argomento relativo alle materie del corso di specializzazione.

Gli specializzandi, per essere ammessi all'esame di diploma, debbono aver adempiuto ai seguenti obblighi, in relazione all'indirizzo seguito:

1. *Indirizzo medico.*

Per considerare l'accreditamento formativo (lezioni teoriche ed esperienza diretta) e permettere l'assunzione progressiva di responsabilità:

partecipazione all'attività di 50 casi di consulenza genetica con responsabilità diretta alla diagnostica;

espletamento delle consulenze stesse;

partecipazione all'attività e alla interpretazione di 10 analisi di citogenetica, 10 analisi di genetica molecolare e 10 analisi di immunogenetica, discusse con il docente.

Durante tutto il corso di specializzazione devono essere previste frequenze in reparti clinici per il completamento della preparazione genetico-clinica dello specializzando.

2. *Indirizzo tecnico.*

Per considerare l'accreditamento formativo (lezioni teoriche ed esperienza diretta) e permettere l'assunzione progressiva di responsabilità:

esecuzione diretta di 30 analisi di citogenetica;

esecuzione diretta di 30 analisi di genetica molecolare;

esecuzione diretta di 30 analisi di immunogenetica;

refertazione delle analisi stesse.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie delle diverse metodologie ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 1999

Il rettore: D'ASCENZO

99A3942

DECRETO RETTORALE 23 aprile 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università relativamente alla scuola di specializzazione in neurochirurgia.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 16 maggio 1997;

Vista la deliberazione del senato accademico del 30 ottobre 1998;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del 3 novembre 1998;

Vista la nota di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 16 giugno 1998;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 14 gennaio 1999;

Sentito il direttore amministrativo;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza», approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

l'art. 80 del titolo XVIII dello statuto dell'Università «La Sapienza» relativo alla scuola di specializzazione in neurochirurgia è modificato come di seguito riportato:

TABELLA *A*

Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari

Area diagnostica clinica:

anatomia patologica (F06A) viene inserita al posto di neuropatologia (F06B);

Area di neuroradiologia:

neuroradiologia (F12A) viene inserita al posto di neuroradiologia (F11B) e neurochirurgia (F12B).

Area di neurochirurgia speciale:

chirurgia maxillo-facciale: leggasi F13C e non F14X.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 1999

Il rettore: D'ASCENZO

99A3901

DECRETO RETTORALE 26 aprile 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università relativamente alla facoltà di sociologia.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994;

Viste le delibere del senato accademico del 18 settembre 1998 e del 30 ottobre 1998;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 16 marzo 1999;

Vista la nota di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 16 giugno 1998;

Sentito il direttore amministrativo;

Decreta:

Gli articoli 2, 3 e 6 del titolo VIII dello statuto dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza», relativi alla facoltà di sociologia, sono modificati come di seguito riportato:

CORSO DI LAUREA IN SOCIOLOGIA.

Tra gli insegnamenti complementari (art. 3) sono inserite le seguenti discipline:

Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento;

Storia della filosofia contemporanea;

Storia della pedagogia.

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE.

Tra gli insegnamenti complementari (art. 6) sono inserite le seguenti discipline:

Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento;

Storia della filosofia contemporanea;

Storia della pedagogia.

CORSO DI LAUREA IN SOCIOLOGIA (art. 2, II capoverso).

La laurea in sociologia si consegue avendo superato gli esami in 22 insegnamenti, di cui 12 fondamentali e almeno 10 insegnamenti appartenenti al raggruppamento Q05.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 1999

Il rettore: D'ASCENZO

99A3900

DECRETO RETTORALE 29 aprile 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università relativamente alla scuola di specializzazione in neuropsicologia.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168:

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1998;

Viste le delibere del senato accademico del 22 giugno 1998 e dell'11 dicembre 1998;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 2 marzo 1999;

Vista la nota di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 16 giugno 1998;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 12 settembre 1997;

Visto il parere del comitato regionale di coordinamento delle università del Lazio del 9 giugno 1998;

Sentito il direttore amministrativo;

Decreta:

Dopo l'art. 84 del titolo XVIII dello statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, relativo alle scuole di specializzazione, viene inserito il seguente nuovo articolo:

Art. 85.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEUROPSICOLOGIA

1. È istituita la scuola di specializzazione in neuropsicologia presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

2. La scuola ha lo scopo di formare specialisti preparati a svolgere interventi di carattere clinico nelle istituzioni sanitarie o di altro tipo, con competenze proprie della professionalità neuropsicologica, nei suoi aspetti preventivi, diagnostici, terapeutici e riabilitativi.

3. La scuola rilascia il titolo di specialista in neuropsicologia.

4. La scuola ha la durata di quattro anni. Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento formale guidato e di attività pratiche guidate.

5. In base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in 8 per ciascun anno di corso, per un totale di 32 specializzandi.

6. Concorrono al funzionamento della scuola i dipartimenti di psicologia e dei processi di sviluppo e socializzazione e i docenti delle facoltà di medicina e chirurgia.

7. Sono ammessi al concorso per l'accesso alla scuola i laureati in psicologia. I candidati all'ammissione dovranno dare prova di buona conoscenza strumentale della lingua inglese. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione ove previsto.

8. La scuola comprende quattro aree di insegnamento:

a) propedeutica;

b) neuropsicologia dei processi mentali;

c) diagnostica;

d) terapia.

9. I contenuti degli insegnamenti, con la corrispondente indicazione dei settori relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale, sono i seguenti:

a) Propedeutica:

fondamenti di neuroanatomia e neurofisiologia (M10B);

basi neurologiche dei deficit neuropsicologici (M10B);

neuropsicofarmacologia (M10B);

tecniche di elettrofisiologia in neuropsicologia (F11B);

tecniche di bioimmagine in neuropsicologia (F18X);

psicometria in neuropsicologia (M10C);

sistemi computerizzati in neuropsicologia (K05B);

organizzazione e legislazione dei servizi socio sanitari (F22A);

epidemiologia dei disturbi neuropsicologici (F01X).

b) Neuropsicologia dei processi mentali:

neurolinguistica (M10B);

neuropsicologia dei processi visuo-spaziali, di attenzione e di programmazione del movimento (M10B);

neuropsicologia dei processi di memoria e di programmazione del comportamento (M10B);

neuropsicologia delle sindromi psichiatriche (F11B);

neuropsicologia delle patologie non primariamente neurologiche (M10B);

neuropsicologia dell'età evolutiva (M10B);

psicogeriatria (F11A).

c) Diagnostica neuropsicologica:

clinica neuropsicologica dei disturbi visuo-spaziali e del movimento (M10B);

clinica neuropsicologica dei disturbi della memoria e della programmazione del comportamento (M10B);

clinica neuropsicologica dei disturbi dell'attenzione (M10B);

clinica neuropsicologica dei disturbi del linguaggio (M10B);

clinica neuropsicologica delle demenze (F11B);

clinica neuropsicologica dei traumi cranici (F11B).

d) Terapia neuropsicologica:

terapia dell'afasia (M10B);

terapia dei disturbi visuo-spaziali, di memoria, di attenzione e di programmazione del movimento (M10B);

terapia dei disturbi comportamentali (M10B);

clinica e terapia dei disturbi emozionali (M10B).

10. L'attività didattica formale guidata del primo anno ammonta a ore 400, da ripartire, a cura del consiglio della scuola, nel modo seguente tra:

Tre argomenti di studio del settore M10B:

fondamenti di neuroanatomia e neurofisiologia;

basi neurologiche dei deficit neuropsicologici (I);

neuropsicofarmacologia (per ore 180).

Un argomento di studio del settore F11B:

tecniche di elettrofisiologia in neuropsicologia (per ore 55).

Un argomento di studio del settore F18X:

tecniche di bioimmagine in neuropsicologia (per ore 55).

Un argomento di studio del settore M10C:

psicometria in neuropsicologia (per ore 55).

Un argomento di studio del settore K05B:

sistemi computerizzati in neuropsicologia (per ore 55).

Monte ore attività pratiche guidate: (ore 400).

L'attività didattica formale guidata del secondo anno ammonta a ore 400, da ripartire solo orientativamente, a cura del consiglio della scuola, nel modo seguente tra:

Otto argomenti di studio del settore M10B:

basi neurologiche dei deficit neuropsicologici (II);

neurolinguistica;

neuropsicologia dei processi visuo-spaziali, di attenzione e di programmazione del movimento;

neuropsicologia dei processi di memoria e di programmazione del comportamento;

clinica neuropsicologica dei disturbi visuo-spaziali e del movimento;

clinica neuropsicologica dei disturbi della memoria e della programmazione del comportamento;

clinica neuropsicologica dei disturbi dell'attenzione;

clinica neuropsicologica dei disturbi del linguaggio (per ore 400).

Monte ore attività pratiche guidate: (ore 400).

L'attività didattica formale guidata del terzo anno ammonta a ore 400, da ripartire solo orientativamente, a cura del consiglio della scuola, nel modo seguente tra:

Tre argomenti di studio del settore F11B:

clinica neuropsicologica delle demenze;

clinica neuropsicologica dei traumi cranici;

neuropsicologia delle sindromi psichiatriche (per ore 210).

Due argomenti di studio del settore M10B:

neuropsicologia delle patologie non primariamente neurologiche;

neuropsicologia dell'età evolutiva (I) (per ore 120).

Un argomento di studio del settore F11A:

psicogeriatria (per ore 70).

Monte ore attività pratiche guidate: (ore 400).

L'attività didattica formale guidata del quarto anno ammonta a ore 400, da ripartire solo orientativamente, a cura del consiglio della scuola, nel modo seguente tra:

Cinque argomenti di studio del settore M10B:

neuropsicologia dell'età evolutiva (II) terapia dell'afasia;

terapia dei disturbi visuo-spaziali, di memoria e di attenzione, e di programmazione del movimento;

terapia dei disturbi comportamentali clinica e terapia dei disturbi emozionali (per ore 300).

Un argomento di studio del settore F22A:

organizzazione e legislazione dei servizi sociosanitari (per ore 50).

Un argomento di studio del settore F01X:

epidemiologia dei disturbi neuropsicologici (per ore 50).

Monte ore attività pratiche guidate: (ore 400).

11. Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza presso le strutture e i servizi seguenti: laboratori di psicofisiologia, neurofisiologia clinica e neuropsicologia clinica, servizi di psicodiagnostica e di psicoterapia, di medicina generale, di neurologia, di neuropsichiatria infantile, di riabilitazione neurologica, di consulenza medico-legale.

12. La frequenza, per complessive 800 ore annue, compreso il monte ore di 400 ore annue di attività pratiche e guidate, avverrà secondo le modalità deliberate

dal consiglio della scuola, così da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e formazione professionale.

13. Il consiglio della scuola predispone un apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

14. L'esame teorico-pratico che gli specializzandi devono sostenere al termine di ciascun anno verte su tutte le materie previste dal precedente punto 10, nonché sulle attività pratiche stabilite dal consiglio della scuola. Per essere ammesso a sostenere l'esame annuale, lo specializzando deve aver frequentato almeno tre quarti delle lezioni, dei seminari e delle attività pratiche previste per l'anno al quale è iscritto.

15. Per quanto non disciplinato nel presente ordinamento si rinvia alla «Normativa generale» per le scuole di specializzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 1999

Il rettore: D'ASCENZO

99A3899

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 23 aprile 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Visto il testo unico della legge sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visti il decreto ministeriale 11 maggio 1995, modificato con decreti ministeriali 14 febbraio 1996, 3 luglio 1996, 31 luglio 1996, 5 maggio 1997 e 16 maggio 1997, concernenti modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale espressi in data 11 novembre 1998;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università di Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996 pubblicato nel n. 183 supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 30 ottobre 1996 non contiene ordinamenti didattici;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli Studi di Bari è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nel titolo XX - Facoltà di medicina e chirurgia - Scuole di specializzazione, nell'art. 210, contenente l'elenco delle Scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, la Scuola di specializzazione in «Medicina legale e delle assicurazioni» cambia denominazione in «Medicina legale».

Art. 2.

Nell'art. 225 contenente le «Norme comuni alle scuole di specializzazione» sono inserite le seguenti scuole di specializzazione:

malattie dell'apparato respiratorio;

medicina legale;

reumatologia.

Art. 3.

Gli articoli 276 (Malattie dell'apparato respiratorio), 285 (Medicina legale e delle assicurazioni), dal 326 al 343 (Reumatologia) sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento delle

Scuole di specializzazione in «Malattie dell'apparato respiratorio», «Medicina legale», «Reumatologia», con il conseguente scorrimento degli articoli successivi.

Art. 245. — Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio:

1. — *(Istituzione, finalità, titolo conseguibile)*:

1.1. È istituita la scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio dell'Università degli studi di Bari, con sede amministrativa presso il dipartimento di metodologia clinica e tecniche medico-chirurgiche, sezione di malattie dell'apparato respiratorio;

1.2. La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale delle malattie respiratorie comprensivo della prevenzione, fisiopatologia, semeiotica, patologia, diagnostica clinica e strumentale, clinica, terapia e riabilitazione delle malattie dell'apparato respiratorio;

1.3. La scuola rilascia il titolo di specialista in malattie dell'apparato respiratorio.

2. — *(Organizzazione, durata, norme di accesso)*:

2.1. Il corso degli studi ha durata di quattro anni. Ciascun anno di corso prevede un minimo di 200 ore di insegnamento (didattica formale e seminariale) ed una attività di tirocinio guidato attraverso frequenza delle strutture della scuola fino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno, operante nel Servizio sanitario nazionale;

2.2. Ai sensi della normativa generale concorrono al funzionamento della scuola le seguenti strutture universitarie: Istituto di fisiologia umana, Istituto di microbiologia, Istituto di anatomia patologica, Istituto di chirurgia generale, Istituto di allergologia ed immunologia clinica, Istituto di radiologia, Dipartimento di metodologia clinica e tecniche medico-chirurgiche. Le strutture ospedaliere convenzionabili devono rispondere, nel loro insieme, ai requisiti di idoneità per disponibilità di attrezzature e dotazioni strumentali, per tipologia dei servizi e delle prestazioni eseguite, secondo quanto stabilito con le procedure di cui all'art. 7 del decreto-legge 257/1991. Rispondono automaticamente a tali requisiti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settore coerente con quello della scuola di specializzazione. Le predette strutture, non universitarie, sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 502. La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria;

2.3. Tenendo presente i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge n. 341/1990 ed in base alle risorse ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in 8 per ciascun anno di corso, con un massimo totale di 32 specializzandi. Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanità ed il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e dalla successiva ripartizione dei posti tra le Università. Il numero degli iscritti a ciascuna scuola non può superare quello totale previsto nello statuto;

2.4. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola coloro che siano in possesso della laurea in medicina e chirurgia. Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso Università straniere e ritenuto equipollente dalle autorità accademiche italiane. La abilitazione alla professione di medico chirurgo deve essere conseguita prima dell'inizio del secondo semestre del primo anno;

2.5. Il concorso di ammissione alla scuola è effettuato secondo le norme generali attualmente vigenti.

3. — *(Piano di studi di addestramento professionale)*:

3.1. Il consiglio della scuola determina l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi nei diversi anni e nei presidi diagnostici e clinici, compresi quelli convenzionati.

Il consiglio determina pertanto:

a) la tipologia delle opportune attività didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;

b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attività didattica (teorica e seminariale) e di quella di tirocinio, compresa quella relativa all'area specialistica comune a specialità propedeutiche o affini;

3.2. Il piano di studi e di addestramento professionale è determinato dal consiglio della scuola sulla base degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari, che sono indicati nella tabella *A*. Costituiscono apporti minimi obbligatori sia propedeutici che di approfondimento scientifico-culturale, che infine di professionalizzazione, compresa quella relativa all'attività comune a settori specialistici affini, quelli relativi ai seguenti settori:

E04B Biologia molecolare, E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E06A Fisiologia umana, F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica, E05A Biochimica, F05X Microbiologia e Microbiologia clinica, F06A Anatomia patologica, F07A Medicina interna, F07B Malattie dell'apparato respiratorio,

F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche, L18C Linguistica inglese. Il piano dettagliato delle attività formative dell'intero corso di formazione, comprese quelle di cui al precedente comma, è deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi; tale piano rispecchia i requisiti standard nazionali elaborati dai direttori delle scuole ed approvati dal Consiglio universitario nazionale.

4. — *(Programmazione annuale delle attività e verifica tirocinio)*:

4.1. All'inizio di ciascun anno di corso, il consiglio della scuola programma le attività comuni degli specializzandi, e quelle specifiche relative al tirocinio; il consiglio concorda con gli specializzandi stessi la scelta di eventuali aree elettive d'approfondimento opzionale, pari a non oltre il 25% dell'orario annuo, e che costituiscono orientamento all' interno della specializzazione;

4.2. Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere idonee convenzionate. Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali è stata affidata la responsabilità didattica ed in servizio nelle strutture presso le quali il tirocinio è stato svolto. Ai fini dell'attestazione di frequenza il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta all'estero in strutture universitarie od extra universitarie.

5. — *(Esame di diploma):*

5.1. L'esame finale consiste nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica clinica assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso. La commissione finale è nominata dal rettore in relazione alla vigente normativa;

5.2. Lo specializzando deve aver sostenuto gli esami annuali ed i relativi tirocini e deve aver condotto, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti specialistici stabiliti secondo uno standard nazionale specifico della scuola, volto ad assicurare il conseguimento di capacità professionali adeguate allo standard europeo.

6. — *(Norme finali)*:

6.1. Le tabelle relative allo standard nazionale (relativo agli obiettivi formativi e relativi settori scientifico-disciplinari di pertinenza, all'attività minima per l'ammissione all'esame finale, alle strutture minime necessarie per le istituzioni convenzionabili) sono fissate con le procedure indicate nell'art. 7 del decreto-legge n. 257/1991. Gli aggiornamenti periodici sono disposti con le medesime procedure, sentiti i direttori delle scuole di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio.

TABELLA *A) — Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

A) *Area della medicina interna.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali di fisiopatologia dei diversi organi ed apparati, le conoscenze teoriche e pratiche necessarie per il riconoscimento delle principali malattie che riguardano i diversi sistemi dell'organismo, le conoscenze teoriche dei principali settori di diagnostica strumentale e di laboratorio alle suddette malattie. Deve acquisire inoltre la capacità di valutazione delle connessioni ed influenze intersistemiche.

Settori: E06A Fisiologia umana, F04B Patologia clinica, F07A Medicina interna, F18X Diagnostica per immagini.

B) *Area propedeutica.*

Obiettivi: lo specializzando deve perfezionare le conoscenze fondamentali di morfologia e fisiologia dell'apparato respiratorio allo scopo di acquisire ulteriori nozioni sulle basi biologiche, sulla fisiopatologia e clinica delle malattie repiratorie; deve inoltre acquisire capacità di valutazione per le connessioni e le influenze fra problemi respiratori e problemi di altri organi ed apparati; deve altresì acquisire padronanza degli strumenti idonei per il rinnovamento delle proprie conoscenze professionali.

Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, F04A Patologia generale, L18C Linguistica inglese, informatica, F07B Malattie dell'apparato respiratorio.

C) *Area di fisiopatologia respiratoria.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate sui meccanismi eziopatogenetici che determinano lo sviluppo delle malattie dell'apparato respiratorio e deve acquisire conoscenze di fisiopatologia clinica.

Settori: E04B Biologia molecolare, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F04A Patologia generale, F07B Malattie dell'apparato respiratorio.

D) *Area di laboratorio e diagnostica strumentale.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze tecniche e teoriche in tutti i settori di laboratorio applicati alle malattie respiratorie con particolare riguardo alla citoistopatologia, alle tecniche immunoallergiche, alle tecniche di valutazione della funzione dei vari tratti dell'apparato respiratorio e della cardioemodimanica polmonare; deve acquisire conoscenze e capacità interpretative nella diagnostica per immagini e nelle varie tecniche diagnostiche di pertinenza delle

malattie dell'apparato respiratorio; deve altresì sapere eseguire alcune tecniche diagnostiche, seguendo le norme di buona pratica clinica.

Settori: F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F18X Diagnostica per immagini; F07B Malattie dell'apparato respiratorio.

E) *Area dell'endoscopia.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze tecniche e la pratica clinica relativa alla diagnostica endoscopica pleurica e bronchiale, alla terapia endobronchiale; deve saper eseguire le tecniche endoscopiche secondo le norme di buona pratica clinica e deve saper applicare tali norme in studi clinici.

Settori: F06A Anatomia patologica, F18X Diagnostica per immagini; F07B Malattie dell'apparato respiratorio.

F) *Area delle emergenze respiratorie.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e la pratica clinica necessaria a trattare le principali patologie che costituiscono condizione di emergenza respiratoria.

Settori: F21X Anestesia e rianimazione, F07X Farmacologia.

G) *Area della tubercolosi e delle malattie infettive dell'apparato respiratorio.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche necessarie per la valutazione epidemiologica, la prevenzione, la diagnostica microbiologica e immunologica, la diagnostica clinicostrumentale, la terapia e la riabilitazione della tubercolosi e delle malattie infettive dell'apparato respiratorio; deve conoscere e saper applicare le relative norme di buona pratica clinica e profilassi.

Settori: F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07I Malattie infettive, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F07X Farmacologia, F23A Scienze infermieristiche.

H) *Area della clinica delle malattie respiratorie.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire tutte le conoscenze per la valutazione epidemiologica, prevenzione, diagnostica clinicostrumentale, terapia e riabilitazione delle malattie respiratorie nelle sue varie problematiche cliniche, deve conoscere le norme di buona pratica clinica e deve saperle applicare in studi clinici controllati.

Settori: F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F23A Scienze infermieristiche, F01X Statistica medica, F07X Farmacologia.

TABELLA *B) — Requisiti minimi di apprendimento professionalizzante dello specializzando.*

Lo specializzando viene ammesso all'esame finale di diploma se documenta oggettivamente che:

a) ha seguito almeno 200 casi di patologia respiratoria, 60 almeno dei quali di natura neoplastica, partecipando attivamente alla raccolta dei dati anamnestici ed obiettivi, alla programmazione degli interventi diagnostici e terapeutici razionali, ed alla valutazione critica dei dati clinici: ha presentato almeno 10 casi negli incontri formali della scuola;

b) ha seguito in videoendoscopia almeno 200 broncoscopie, e ne ha eseguito personalmente almeno 30 con prelievi bioptici appropriati;

c) ha dimostrato una capacità di sintesi e di presentazione della propria esperienza fisiopatologica e clinica specialistica, nel quadriennio, con almeno 2 comunicazioni presentate alla società scientifica nazionale;

d) ha adempiuto ad una delle attività di perfezionamento opzionali seguenti:

1) allergologia respiratoria: lo specializzando deve aver eseguito personalmente almeno 100 test cutanei con contemporanea valutazione dei test diagnostici in vitro e del comportamento della funzione respiratoria (compresi almeno 50 test di provocazione bronchiale) e almeno 100 interventi di terapia iposensibilizzante specifica;

2) broncologia: lo specializzando deve aver eseguito personalmente almeno 50 endoscopie bronchiali, con relativi prelievi bioptici, unitamente alla valutazione radiologica dei casi in esame; deve aver eseguito almeno 50 interventi di terapia bronchiale; deve aver eseguito almeno 50 test di broncoreattività specifica e deve altresì aver eseguito tutte le manovre di studio sulle secrezioni bronchiali (citoistologia, reologia, batteriologia, ecc.) relative ai casi in studio;

3) fisiopatologia polmonare: lo specializzando deve aver eseguito personalmente almeno 100 indagini di valutazione della funzionalità polmonare, test funzionali respiratori e di cardioemodinamica polmonare;

4) oncologia polmonare: lo specializzando deve aver seguito personalmente almeno 100 casi di neoplasie maligne, sia nella fase dell'*iter* diagnostico che nelle applicazioni terapeutiche, in particolare terapia citostatica e radiante;

5) insufficienza respiratoria cronica: lo specializzando deve aver seguito personalmente almeno 30 casi di insufficienza respiratoria cronica grave nelle sue varie fasi clinico-evolutive con acquisizione delle relative pratiche terapeutiche e di riabilitazione, comprese quelle della terapia intensiva e semi-intensiva.

Art. 251. — Scuola di specializzazione in medicina legale:

1. — La scuola di specializzazione in medicina legale risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica. La scuola di specializzazione in medicina legale è articolata nei seguenti indirizzi:

a) medicina legale e delle assicurazioni;

b) psicopatologia forense;

c) tossicologia forense.

2. — La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della medicina legale e delle assicurazioni.

3. — La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina legale.

4. — Il corso ha la durata di quattro anni.

5. — Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A)* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline. La sede amministrativa della scuola è situata presso l'Istituto di medicina legale.

6. — Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di sei per ogni anno di corso per un totale di ventiquattro.

7. — Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia e per la iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

8. — La scuola si articola secondo otto aree di insegnamento e di addestramento professionalizzante con i relativi settori scientifico-disciplinari.

TABELLA *A) — Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

A) *Area propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di diritto pubblico e privato, di medicina legale generale e metodologica, di semeiotica e diagnostica medico-legale, di tanatologia medico-legale, di tecnica e diagnostica anatomo-patologica, di patologia medico-legale.

Settori: E07X Farmacologia, F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, N01X Diritto privato, N09X Istituzioni di diritto pubblico.

B) *Area di tanatologia medico-legale.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze di tecnica delle autopsie e diagnostica di tanatologia medico-legale, di identificazione personale, di metodologia del sopralluogo.

Settore: F22B Medicina legale.

C) *Area di laboratorio medico-legale.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze di teoria e pratica di identificazione di materiale organico.

Settore: F22B Medicina legale.

D) *Area di ematologia forense.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali teoriche e le tecniche di emogenetica forense (antigeni ed enzimi eritrocitari, antigeni ed enzimi leucocitari, DNA) ai fini identificativi personali e di accertamento dei rapporti parentali.

Settore: F22B Medicina legale.

E) *Area di tossicologia forense.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le basi dottrinali e le tecniche applicate di tossicologia forense, di tossicologia clinica, di tossicologia iatrogena, di tossicologia del lavoro, di tossicologia dello sport, di ecotossicologia.

Settore: F22B Medicina legale.

F) *Area di medicina legale del S.S.N. e di medicina sociale.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le attività medico-legali di competenza del Servizio sanitario nazionale (ospedali e U.S.L.), di medicina legale militare, di medicina del lavoro, di medicina sociale, di organizzazione, programmazione ed informatica sanitaria.

Settore: F22B Medicina legale.

G) *Area di medicina assicurativa.*

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le basi dottrinarie e le attività pratiche di medicina assicurativa degli infortuni sul lavoro, delle malattie professionali, delle forme di protezione sociale affidate all'INPS, dei vari rami liberamente assicurativi (vita, infortuni, responsabilità civile, malattia, responsabilità professionale, etc.).

Settore: F22B Medicina legale.

H) *Area di criminologia e psicopatologia forense.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le tecniche e le attività pratiche concernenti la criminologia generale, la criminologia clinica, la criminologia minorile, la psicologia giudiziaria, la psicopatologia forense.

Settore: F22B Medicina legale.

TABELLA *B) — Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve:

1) aver eseguito n. 50 autopsie medico-legali (nel primo biennio) e n. 100 (nel biennio ad indirizzo medico-legale) e partecipato alla fase di definizione diagnostica medico-legale nei casi suddetti;

2) aver eseguito n. 50 casi di laboratorio su materiale organico;

3) aver eseguito n. 50 accertamenti di emogenetica forense ai fini identificativi personali e di accertamento dei rapporti parentali;

4) aver partecipato a n. 50 accertamenti di tossicologia forense;

5) aver partecipato a n. 80 ore di esercitazioni presso strutture medico-legali del S.S.N. e di ospedali classificati aziende autonome, a n. 40 ore di esercitazioni presso strutture medico legali militari, a n. 30 casi di medicina del lavoro;

6) aver effettuato n. 40 ore di esercitazioni presso strutture medico-legali dell'I.N.A.I.L., n. 40 ore presso strutture medico-legali dell'I.N.P.S.;

7) aver partecipato alla disanima di n. 80 casi di criminologia e di psicopatologia forense.

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Art. 266. — Scuola di specializzazione in reumatologia:

1. — La Scuola di specializzazione in reumatologia dell'Università degli studi di Bari risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

2. — La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della reumatologia, comprensivo delle procedure diagnostiche e scientifiche specifiche della clinica e della terapia.

3. — La Scuola rilascia il titolo di specialista in reumatologia.

4. — Il corso ha la durata di quattro anni.

5. — Concorrono al funzionamento della Scuola di specializzazione in reumatologia le strutture della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari. La sede amministrativa della scuola è il dipartimento di medicina interna e del lavoro. Concorrono altresì al funzionamento della scuola le strutture del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A)* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

6. — Tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui al punto 5), la Scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in 7 per ciascun anno di corso per un totale di 28 specializzandi.

TABELLA *A) — Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

A) *Area propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali di morfologia e fisiopatologia dei tessuti connettivi e dell'apparato muscolo-scheletrico e articolare allo scopo di conoscere le basi biologiche della fisiopatologia e della clinica delle malattie reumatiche; deve acquisire capacità di riconoscere e valutare connessioni e reciproche influenze tra le malattie dell'apparato locomotore e quelle dei tessuti connettivi e di altri organi e apparati; deve altresì acquisire gli strumenti per il continuo rinnovamento delle proprie conoscenze professionali.

Settori: E09A Anatomia umana, E05A Biochimica, F03X Genetica medica, F05X Microbiologia e Microbiologia clinica, F01X Statistica medica, F07H Reumatologia, F04A Patologia generale.

B) *Area disciplinare di laboratorio e di diagnostica strumentale.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori di laboratorio applicati alle malattie reumatiche, con particolare riguardo all immunologia, biochimica, ecografia, mineralometria ossea, capillaroscopia, istopatologia e diagnostica per immagini.

Settori: F06A Anatomia patologica, F04B Patologia clinica, F07H Reumatologia, F18X Diagnostica per immagini, L18C Linguistica inglese.

C) *Area disciplinare della patologia, clinica e terapia delle malattie reumatiche I.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze aggiornate di patologia e clinica per la diagnosi, la valutazione epidemiologica, gli aspetti economico-sociali, la prevenzione, la terapia farmacologica, fisica,

termale ortopedica, le indicazioni chirurgiche e la riabilitazione delle malattie reumatiche. Deve inoltre saper riconoscere prontamente e trattare le principali condizioni di emergenza reumatologica.

Settori: F07H Reumatologia, F16B Medicina fisica e riabilitazione, L18C Lingua inglese.

D) *Area disciplinare della patologia, clinica e terapia delle malattie reumatiche II.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze aggiornate di patologia e clinica per la diagnosi, la valutazione epidemiologica, gli aspetti economico-sociali, la prevenzione, la terapia farmacologica, fisica, termale e ortopedica, le indicazioni chirurgiche e la riabilitazione delle malattie reumatiche. Deve inoltre saper riconoscere prontamente e trattare le principali condizioni di emergenza reumatologica.

Settori: F07H Reumatologia, F16A Malattie dell'apparato locomotore, L18C Linguistica inglese.

TABELLA *B) — Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve:

a) aver eseguito personalmente almeno 400 casi di patologia reumatologica, 40 almeno dei quali di natura sistemica, partecipando attivamente alla raccolta dei dati amamnestici ed obiettivi, alla programmazione degli interventi diagnostici e terapeutici razionali, e alla valutazione critica dei dati clinici; aver presentato almeno 10 malati negli incontri formali della scuola;

b) aver eseguito almeno 40 artrocentesi con relativo esame del liquido sinoviale; aver praticato almeno 200 infiltrazioni intrarticolari e periarticolari a scopo terapeutico;

c) aver eseguito almeno 400 esami di laboratorio inerenti la patologia reumatologica ed aver dimostrato di saper riconoscere i quadri istologici principali della patologia della membrana sinoviale;

d) aver seguito la procedura di almeno 200 ecografie articolari e 200 capillaroscopie e averne eseguite personalmente rispettivamente 50 di ognuna;

e) aver dimostrato di saper riconoscere e interpretare correttamente i radiogrammi, le scintigrafie, le TC e le RMN inerenti la patologia reumatologica;

f) aver dimostrato capacità di sintesi ed aver presentato nel quadriennio almeno due comunicazioni in congressi attinenti le malattie reumatiche.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 23 aprile 1999

Il rettore: COSSU

99A3940

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 26 aprile 1999.

Modificazioni all'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in anatomia patologica dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 11;

Visto il decreto rettorale del 16 aprile 1997 pubblicato nel supplemento ordinario n. 133 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 1° luglio 1997 inerente l'ordinamento delle scuole di specializzazione dell'area medica tra cui la scuola di specializzazione in anatomia patologica;

Viste le deliberazioni assunte dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia in data 9 dicembre 1998, dal senato accademico in data 2 marzo 1999 e dal consiglio di amministrazione in data 15 aprile 1999;

Preso atto della nota di indirizzo ministeriale protocollo 1/98 recante «Legge 15 maggio 1997, n. 127 - autonomia didattica»;

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati e modificato come appresso:

l'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in anatomia patologica è modificato con l'inserimento del settore disciplinare F22C e dell'area di sanità pubblica al 1° anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 26 aprile 1999

p. *Il rettore:* DEL SIGNORE

99A3943

DECRETO RETTORALE 26 aprile 1999.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 11;

Visto il decreto rettorale del 29 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1998, recante «Modificazioni allo statuto dell'Università relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico», tra cui in particolare la Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione;

Viste le deliberazioni assunte dal consiglio di facoltà di medicina e chirurgia in data 20 gennaio 1999, dal senato accademico in data 12 aprile 1999 e dal consiglio di amministrazione in data 26 aprile 1999;

Preso atto della nota di indirizzo ministeriale protocollo n. 1/98 recante: «legge 15 maggio 1997, n. 127 - autonomia didattica»;

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è modificato come appresso:

il comma 4 dell'art. 253 è sostituito con il seguente comma:

«in base alle strutture e attrezzature disponibili, la Scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti in dodici per ciascun anno, per un totale di quarantotto specializzandi».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 26 aprile 1999

p. *Il rettore:* DEL SIGNORE

99A3750

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 16 aprile 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 245, con il quale è stata istituita la Seconda Università degli studi di Napoli;

Visto l'art. 4 del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992 relativo all'allocazione delle strutture della Seconda Università degli studi di Napoli;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa agli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto rettorale del 7 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 15 ottobre 1993 relativo al riordinamento del corso di laurea in conservazione dei beni culturali;

Visto lo statuto della Seconda Università degli studi di Napoli emanato con il decreto rettorale n. 2180 del 7 giugno 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1996 in particolare l'art. 11, comma 4, relativo al regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che, nelle more dell'approvazione ed emanazione del predetto regolamento didattico di Ateneo, è necessario comunque procedere alle modificazioni di cui all'ordinamento didattico universitario;

Viste le proposte avanzate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del Consiglio della facoltà di lettere e filosofia del 27 gennaio 1999, del senato accademico del 29 gennaio 1999 e del consiglio di amministrazione del 5 febbraio 1999;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visti i decreti ministeriali 23 giugno 1997 e 26 febbraio 1999 relativi a: «Rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari», pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 29 luglio 1997 e nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 15 marzo 1999;

Visto l'atto di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 2402 del 31 ottobre 1996 titolato «articolazione dei corsi e dei piani degli studi universitari: autonomia didattica (ex art. 11, legge n. 341/1990) e piani di studio individuali (ex art. 2, legge n. 910/1969 e art. 4, legge n. 924/1970)»;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

L'ordinamento didattico del corso di laurea in conservazione dei beni culturali della facoltà di lettere e filosofia della Seconda Università degli studi di Napoli di cui al decreto rettorale 7 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 15 ottobre 1993, viene modificato nel modo seguente:

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

CORSO DI LAUREA IN CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI

Art. 4.

Indirizzo dei beni architettonici, archeologici e dell'ambiente (archeologici)

Discipline caratterizzanti l'indirizzo (quattro annualità): il punto 4) archeologia (metodologia della ricerca archeologica) diventa metodologia e tecnica della ricerca archeologica (L03B):

a) Area della metodologia e delle tecniche:

6) cartografia tematica (s) diventa cartografia tematica ed automatica (H05X);

7) elementi di ecologia (s) diventa ecologia (E03A);

8) elementi di informatica (s) diventa informatica applicata (K05B);

9) elementi di topografia e fotogrammetria (s) diventa tecniche di fotointerpretazione (H05X);

10) esegesi delle fonti letterarie (s) diventa filologia classica (L08Y);

13) museografia e museologia diventa museologia (L25D);

16) storia della produzione artigianale e della cultura materiale diventa storia della produzione artigianale e della cultura materiale nel medioevo (L25A);

18) tecniche della documentazione, classificazione ed edizione diventa teoria e tecniche della catalogazione e classificazione (M13X);

19) telerilevamenti ed interpretazione di immagini (s) diventa aerotopografia archeologica (L04X);

21) teoria e tecniche del restauro di manufatti archeologici (s) diventa restauro archeologico (H13X);

b) Area della preistoria e protostoria:

1) antichità celtiche diventa civiltà preclassiche (L01Y);

7) paleontologia umana ed animale diventa paleontologia umana (E03B);

8) preistoria del vicino e medio oriente diventa preistoria e protostoria di una regione extraeuropea (L01Y);

10) preistoria e protostoria europea diventa preistoria e protostoria (L01Y);

c) Area dell'archeologia classica:

1) antichità greche e romane diventa antichità greche (L02A) e antichità romane (L02B);

3) antichità teatrali del mondo greco e romano diventa storia del teatro greco e latino (L08Y);

4) archeologia della Magna Grecia e della Sicilia diventa archeologia della Magna Grecia (L03B);

5) archeologia delle province romane d'Oriente diventa archeologia delle province romane (L03B);

7) archeologia egea diventa archeologia e antichità egee (L06B);

10) drammaturgia del mondo greco e romano diventa teatro e drammaturgia dell'antichità (L08Y);

15) numismatica greca diventa numismatica greca e romana (L02C);

17) storia dell'agricoltura e del paesaggio agrario nell'antichità diventa storia economica e sociale del mondo antico (L02A e L02B);

18) storia dell'architettura greca e romana diventa storia dell'architettura antica (H12X);

19) storia dell'urbanistica antica diventa urbanistica del mondo classico (L04X);

21) topografia romana diventa topografia dell'Italia antica (L04X);

d) Area dell'archeologia della tarda antichità e del Medioevo:

1) antichità ed epigrafia cristiane diventa epigrafia e antichità cristiane (L03C);

2) antichità ed epigrafia medioevali diventa epigrafia medievale (L03D);

4) archeologia della tarda antichità diventa archeologia e storia dell'arte tardo-antica (L03C);

7) archeologia partica e sasanide diventa archeologia e storia dell'arte iranica (L05I);

8) esegesi delle fonti medievali diventa esegesi delle fonti storiche medievali (M01X);

9) filologia latina medievale diventa filologia latina medievale e umanistica (L07B);

10) storia degli insediamenti e del paesaggio agrario nella tarda antichità diventa storia degli insediamenti tardo antichi e medioevali (L03D);

11) numismatica medievale diventa numismatica medievale e moderna (L02C);

12) paleografia e diplomatica diventa diplomatica (M12B);

13) sfragistica diventa numismatica sfragistica e araldica (L02C);

19) storia dell'urbanistica medievale diventa storia dell'urbanistica antica e medioevale (H12X);

e) Area dell'archeologia orientale:

3) archeologia del Giappone diventa archeologia e storia dell'arte giapponese (L05H);

4) archeologia della Cina diventa archeologia e storia dell'arte cinese (L05H);

5) archeologia dell'Asia centrale diventa archeologia e storia dell'arte dell'Asia centrale (L05W);

7) archeologia e storia dell'arte dell'India diventa archeologia e storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale (L05W);

8) archeologia islamica diventa archeologia e storia dell'arte musulmana (L05G);

11) archeologia iranica diventa archeologia e storia dell'ante iranica (L05W);

12) archeologia orientale diventa archeologia e storia dell'arte del vicino oriente antico (L05F);

21) storia dell'Asia anteriore antica diventa storia del vicino oriente antico (L15B);

24) sumerologia diventa epigrafia sumerico-accadica (L15A).

Art. 5.

Indirizzo dei beni mobili e artistici (storici - artistici - architettonici)

Discipline caratterizzanti l'indirizzo (4 annualità): il punto 4) storia dell'arte (metodologia della ricerca storico-artistica) diventa metodologia della storia dell'arte (L25D):

a) Area delle discipline di interesse generale:

3) elementi di ecologia (s) diventa ecologia (E03A);

4) elementi di informatica e scienza della catalogazione dei beni culturali (s) diventa informatica applicata (K05B);

7) iconologia ed iconografia diventa iconografia e iconologia (L25A);

8) museologia e storia del collezionismo diventa museologia (L25D);

9) paleografia e diplomatica diventa diplomatica (M12B);

13) sociologia dell'arte diventa sociologia dell'arte e della letteratura (M07D);

15) storia del disegno e della grafica diventa storia del disegno, dell'incisione e della grafica (L25B);

19) storia della scenografia diventa teoria e storia della scenografia (L26A);

20) storia della scienza e della tecnica diventa storia della scienza (M08E);

21) storia del restauro diventa storia e tecnica del restauro (L25D);

22) trattati e precettistica (s) diventa letteratura artistica (settore L25B);

23) una storia regionale del Medioevo e dell'età moderna diventa storia di una regione nel Medioevo (M01X);

b) Area del Medioevo:

1) storia dell'arte medievale I diventa storia dell'arte medievale (L25A);

6) filologia latina medievale diventa filologia latina medievale e umanistica (L07B);

9) storia dell'architettura nel Medioevo diventa storia dell'architettura medioevale (H12X);

13) storia dell'arte islamica diventa storia dell'arte musulmana (L05G);

c) Area dell'età moderna:

1) storia dell'arte moderna I diventa storia dell'arte moderna (L25B);

5) storia dei giardini (s) diventa storia del giardino e del paesaggio (H12X);

15) storia dell'urbanistica moderna diventa storia dell'urbanistica moderna e contemporanea (H12X);

d) Area dell'età contemporanea:

1) storia dell'arte contemporanea I diventa storia dell'arte contemporanea (L25C);

6) storia dell'arte dei Paesi europei I diventa storia comparata dell'arte dei Paesi europei (L25B);

9) storia dell'arte dei Paesi extraeuropei II diventa storia dell'arte e della cultura artistica nordamericana (L25C);

10) storia del cinema diventa storia e critica del cinema (L26B);

11) storia del disegno industriale e delle arti applicate diventa teorie e storia del disegno industriale (H09C);

14) teoria e tecniche della comunicazione diventa sociologia della comunicazione (Q05B);

e) Area delle tecniche:

3) elementi di topografia e fotogrammetria (s) diventa tecniche di fotointerpretazione (H05X);

6) storia dei materiali e delle tecniche architettoniche diventa storia delle tecniche architettoniche (H12X);

10) telerilevamenti ed interpretazione di immagini (s) diventa aerotopografia archeologica (L04X);

11) teoria e storia della cartografia (s) diventa cartografia (M06A);

12) teoria e tecniche del restauro di manufatti (s) diventa teoria e storia del restauro (H13X);

13) teoria e tecniche del restauro architettonico (s) diventa tecnica del restauro architettonico (H13X);

14) teoria e tecniche di intervento urbanistico nei centri storici (s) diventa recupero e riqualificazione ambientale, urbana e territoriale (H14B).

Le suddette variazioni saranno successivamente inserite nel regolamento didattico di Ateneo in fase di approvazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Caserta, 16 aprile 1999

Il rettore: GRELLA

99A3749

UNIVERSITÀ DEL SANNIO

DECRETO RETTORALE 4 maggio 1999.

Istituzione della scuola di specializzazione in «Diritto dell'economia».

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1997, n. 1524, istitutivo dell'Università degli studi del Sannio;

Visto il decreto rettorale n. 5005 del 31 ottobre 1995, con il quale è stato emanato, ai sensi del comma 1 dell'art. 11 della legge n. 341/1990, su proposta delle relative strutture didattiche, il regolamento didattico dell'Università degli studi di Salerno;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, sull'autonomia didattica delle università;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 1998, n. 25, ed in particolare l'art. 2, comma 4;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 18 gennaio 1997, n. 3047, con la quale si invita la facoltà di economia per la costituenda scuola al rispetto dell'ordinamento didattico e delle norme di cui al decreto ministeriale 13 maggio 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 232/1996);

Vista la deliberazione assunta dal consiglio di facoltà di economia nella seduta del 10 febbraio 1997 relativa alla istituzione di una scuola di specializzazione in «Diritto dell'economia» in attuazione del piano triennale di sviluppo delle università 1998-2000, nonché il parere positivo già espresso, nella riunione del 9 settembre 1996 dal comitato regionale di coordinamento universitario per la Campania circa l'istituzione della citata scuola di specializzazione presso la predetta facoltà;

Visto che nella seduta di cui sopra il consiglio di facoltà ha anche approvato lo statuto della istituenda scuola di specializzazione;

Vista la nota di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 16 giugno 1998, prot. n. 1/98;

Vista la deliberazione assunta dal senato accademico dell'Università degli studi di Salerno (già sede gemmata) nella riunione del 28 maggio 1996;

Vista la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione nella seduta del 22 marzo 1999;

Visto l'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica in data 27 gennaio 1998, n. 25, che autorizza espressamente l'attivazione di nuovi corsi con risorse a carico del proprio bilancio, senza oneri aggiuntivi sui trasferimenti statali al sistema universitario e previa acquisizione del parere del nucleo di valutazione interna;

Visto il parere espresso dal nucleo di valutazione interna dell'ateneo nella seduta del 27 aprile 1999;

Ritenuto in particolare:

che l'istituzione della scuola di specializzazione in «Diritto dell'economia» presso la facoltà di economia trova puntuale fondamento nella disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario;

che la facoltà di economia ha risorse necessarie per l'attivazione della scuola di cui trattasi a costo zero;

Decreta:

1) Nelle more dell'approvazione dello statuto dell'ateneo, è istituito, presso la facoltà di economia di questa Università, la scuola di specializzazione in «Diritto dell'economia» a decorrere dall'anno accademico 1999-2000.

2) È approvato il relativo statuto che, di seguito si riporta: scuola di specializzazione in «Diritto dell'economia».

STATUTO

Art. 1.

È istituita presso la facoltà di economia dell'Università degli studi del Sannio, la scuola di specializzazione in «Diritto dell'economia».

Art. 2.

La scuola ha sede presso la facoltà di economia. La direzione della scuola è indicata nel manifesto degli studi.

La scuola è retta da un consiglio composto secondo quanto previsto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Art. 3.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in «Diritto dell'economia» in grado di svolgere la propria attività nel settore imprenditoriale presso la pubblica amministrazione, gli enti pubblici economici e le istituzioni della Unione europea, al fine comunque di promuovere ed elevare la professionalità degli specializzandi.

In connessione con l'attività didattica ed al fine di elevare la professionalità degli specializzandi, promuove ricerche scientifiche sugli istituti del diritto dell'economia, organizza convegni di studi, seminari, conferenze, discussioni e cura pubblicazioni.

Per il conseguimento di tali fini l'Università del Sannio può stipulare convenzioni con altre scuole, centri, istituti, dipartimenti, enti privati o pubblici, anche stranieri.

Art. 4.

La durata del corso è di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Ciascun anno prevede almeno 240 ore di insegnamento e almeno 120 ore di attività pratiche guidate.

Art. 5.

Il numero massimo degli iscritti a ciascun anno di corso viene fissato in base alle risorse umane e finanziarie, alle strutture ed attrezzature disponibili, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Art. 6.

Possono partecipare all'ammissione coloro che sono laureati della facoltà di economia e di giurisprudenza. Sono, altresì, ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola di specializzazione coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito presso istituti esteri a livello universitario, titolo dichiarato equipollente a quello richiesto nell'ordinamento della scuola dal consiglio di scuola, ai soli fini dell'ammissione alla scuola stessa ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592. I corsi di studio sono corsi ufficiali universitari e sono pubblici.

Art. 7.

Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un concorso consistente in una prova scritta che potrà svolgersi, in attuazione dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, mediante domande a risposte multiple, integrata da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;

d) le pubblicazioni nelle predette materie.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982.

Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato. In caso di rinunzia sono ammessi coloro che seguono nella graduatoria.

Art. 8.

Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi.

Determina pertanto:

gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventualmente opzionali e la loro suddivisione ed il relativo piano di studi;

la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio; la suddivisione nei successivi periodi temporali, dell'attività didattica e la propedeuticità degli insegnamenti.

Nel determinare il piano di studi il consiglio della scuola deve rispettare comunque i seguenti vincoli di area disciplinare, oltre quelli di durata complessiva della scuola:

area economica (settori P01B, P01C, P01F e P01G): almeno 80 ore di lezioni e 40 di attività pratiche guidate nei settori P01B, P01C, P01F e P01G;

area aziendale (settori P02A, P02B, P02C, P02D, P02E): almeno 80 ore di lezioni e 40 di attività pratiche guidate nei settori P02A, P02B, P02C, P02D, P02E;

area giuridica (settori N01X, N04X, N05X, N06X, N07X, N10X, N13X, N14X, N20X): almeno 120 ore di lezione e 60 ore di attività pratiche guidate nei settori N01X, N04X, N05X, N06X, N07X, N10X, N13X, N14X, N20X;

area quantitativa (settori S02X e S03B): almeno 40 ore di lezioni e 20 ore di attività pratiche guidate nei settori S02X e S03B.

Gli studenti sono inoltre tenuti a frequentare un corso di inglese o di francese biennale.

Art. 9.

La frequenza dei corsi è obbligatoria e comunque non può essere inferiore ai due terzi della complessiva attività di formazione professionale organizzata dalla scuola. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo o per essere ammesso all'esame di diploma. La commissione d'esame, composta a norma di legge, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte

per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta. Le borse di studio per la frequenza dei corsi sono sottoposte alla vigente normativa.

Art. 10.

All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attività sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sarà svolto sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività, attinente alla specializzazione, svolta all'estero in laboratori universitari o extra universitari.

Art. 11.

L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Art. 12.

Lo svolgimento dell'attività didattica terrà conto anche del carattere pratico delle discipline. A tale scopo il consiglio della scuola stabilirà, sentiti i docenti interessati, le attività che gli specializzandi dovranno svolgere in collaborazione con ordini e organizzazioni professionali, con enti locali, con enti pubblici o privati, e con chiunque altro riterrà utile ai fini della formazione professionale. Gli specializzandi, ai fini della loro formazione professionale e come esperienza applicativa delle attività didattiche, potranno partecipare a tutte le attività della scuola. Il consiglio programma anche i seminari di singole discipline e di insegnamenti raggruppati e coordinati. A questi saranno chiamati a collaborare docenti universitari ed esperti che con il loro apporto possano mantenere il più alto possibile il livello culturale e di preparazione professionale a norma della legislazione vigente; per l'attuazione di tale collaborazione si provvederà con contratti di diritto privato a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, o con apposite convenzioni tra università ed enti nel rispetto della vigente normativa dell'ordinamento universitario. Il consiglio decide altresì le forme di internato e le relative modalità di svolgimento, in conformità alla legge vigente.

Art. 13.

Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame di diploma che consiste nella discussione di una dissertazione scritta che dimostri la preparazione scientifica e le capacità operative collegate alla specifica professionalità. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista in «Diritto dell'economia».

Art. 14.

L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio d'amministrazione dell'università anche su indicazione del consiglio di scuola. La scuola è finanziata, oltre che da contributi ordinari e straordinari dell'università, da lasciti e donazioni di enti e di privati comunque iscritti nel bilancio dell'università. Potranno essere assegnati premi scientifici a seguito di concorso con le modalità stabilite dal consiglio di scuola con fondi iscritti nel bilancio dell'università.

Art. 15.

Il consiglio della scuola è presieduto dal direttore ed è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Il consiglio, qualora i docenti dell'Università del Sannio non abbiano competenze specifiche in relazione a talune materie di insegnamento oppure non siano disponibili ad insegnare presso la scuola, si avvarrà, nell'ambito delle normative vigenti e nell'ambito di convenzioni con altri atenei, della competenza di docenti provenienti da altre sedi universitarie.

Il consiglio individua le esigenze didattiche cui si deve far fronte mediante contratto e provvede alla proposta, indicando i requisiti scientifici e professionali che debbono possedere i professori da nominare.

Il consiglio, oltre a decidere su tutte le attività didattiche, scientifiche e organizzative previste dai precedenti articoli, ha le competenze attribuitegli dalla vigente normativa.

Art. 16.

La direzione della scuola è affidata ad un professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Benevento, 4 maggio 1999

Il rettore: PERLINGIERI

99A3902

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 18 maggio 1999

Dollaro USA	1,0690
Yen giapponese	131,62
Dracma greca	325,43
Corona danese	7,4338
Corona svedese	9,0030
Sterlina	0,65920
Corona norvegese	8,2115
Corona ceca	37,670
Lira cipriota	0,57897
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	250,28
Zloty polacco	4,1885
Tallero sloveno	193,8041
Franco svizzero	1,6023
Dollaro canadese	1,5585
Dollaro australiano	1,5896
Dollaro neozelandese	1,9032
Rand sudafricano	6,5927

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A4032

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso relativo al comunicato concernente: «Elenco dei manuali di corretta prassi igienica previsti dal decreto legislativo 26 maggio 1998, n. 155, e dalla circolare n. 1 del 26 gennaio 1998».

Nel comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 32 del 9 febbraio 1999 con il numero redazionale 99A0948, alla pag. 76, dopo il numero di fax 06/6852287, al punto 6) deve essere aggiunta la seguente dicitura:

«UNAAPI strada per Tassarolo n. 22 - 15067 NOVI LIGURE (AL) Fax 0143/314235;

FEDERAZIONE REGIONALE LOMBARDA COLTIVATORI DIRETTI Via T. Salvini n. 1 20122 MILANO Fax 02/76015123».

99A3994

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Approvazione del regolamento per l'individuazione delle categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità dell'INPDAP per i quali il diritto di accesso è sottratto o è differito.

Con deliberazione n. 947 del 17 marzo 1999 del consiglio di amministrazione dell'INPDAP è stato approvato il seguente regolamento per l'individuazione delle categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità dell'INPDAP per i quali il diritto di accesso è sottratto o differito.

Le norme sostituiscono, *in parte qua,* quelle contenute in materia nel regolamento annesso alla deliberazione del consiglio di amministrazione n. 257 del 21 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 80 del 4 aprile 1996.

Art. 1.

Finalità del regolamento

Il presente regolamento - che sostituisce quello approvato con delibera del consiglio di amministrazione n. 257 del 21 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 4 aprile 1996 - individua le categorie di documenti, formati o comunque rientranti nella disponibilità dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), il cui diritto all'accesso è sottratto o differito ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

Art. 2.

Categorie di documenti attinenti alla salvaguardia della riservatezza di terzi, persone, gruppi o imprese

Ai sensi degli articoli 24, comma 2, lettera *d),* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 8, comma 5, lettera *d),* del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro ai richiedenti la visione degli atti e documenti relativi a procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici, sono sottratti all'accesso, salvo che per il titolare dell'interesse alla riservatezza, i seguenti documenti:

a) documenti sanitari contenenti anamnesi e/o diagnosi (quali certificazioni, referti, documentazioni relative ad esami specialistici), anche se conservati in fascicoli amministrativi o supporti informatici, relativi ad aventi diritto a prestazioni istituzionali, a dipendenti o ad altri soggetti che intrattengano rapporti con l'Istituto, nonché ad atti, documentazioni e dati che ne riferiscano risultanze e contenuti;

b) documenti matricolari concernenti il personale dipendente dell'Istituto, nonché documenti attinenti a procedimenti disciplinari e penali o concernenti l'istruzione dei ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente, o riguardanti inchieste ispettive sommarie e formali ovvero indagini ed istruttorie sull'attività degli uffici e/o singoli dipendenti su iniziativa dell'amministrazione o a seguito di segnalazioni di privati, di organizzazioni di categorie o sindacali e similari;

c) documenti attinenti ai provvedimenti di dispensa dal servizio e di risoluzione del rapporto di impiego fatta eccezione per gli atti adottati successivamente a quelli di dispensa o di risoluzione e non sottratti all'accesso da altre disposizioni;

d) documenti relativi al trattamento economico del singolo dipendente, del pensionato, del collaboratore professionale anche esterno avente a qualsiasi titolo un rapporto di lavoro con l'Istituto nonché di soggetti esterni all'amministrazione in quanto membri di organi collegiali o di commissioni ivi istituite, la cui conoscibilità può portare alla rivelazione di fatti personali che i suddetti possono avere interesse a mantenere riservati (pignoramenti presso terzi, cessioni di quinto, situazioni familiari, ecc.).

Art. 3.

Differimento del diritto di accesso

1. Ai sensi degli articoli 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 è differito al momento dell'adozione del formale provvedimento di approvazione degli atti, l'accesso agli elaborati di candidati partecipanti a procedimenti concorsuali o selettivi, salvo che per quelli del titolare dell'interesse dopo l'abbinamento degli elaborati con i nominativi dei concorrenti, e i documenti relativi alle selezioni ed al reclutamento del personale, ai lavori delle commissioni giudicatrici di concorsi e degli organismi preposti alle valutazioni ed alle scelte riguardanti l'avanzamento del personale dipendente, nonché gli atti di assegnazione e destinazione dei dipendenti e dei vincitori di concorso.

2. È altresì differito, salvo che per il titolare dell'interesse alla riservatezza, il diritto all'accesso ai sottoelencati documenti:

rapporti alla Procura generale o alle Procure regionali presso la Corte dei conti e richieste o relazioni di dette Procure ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si appalesa la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili o penali nonché atti di proponimento di azione di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziarie, fino alla conclusione dei relativi procedimenti davanti alle autorità giurisdizionali;

documenti relativi a gare per l'aggiudicazione di lavori e forniture di beni e servizi, la cui conoscenza da parte di terzi possa pregiudicare la sfera della riservatezza dell'impresa in ordine ai propri interessi professionali, finanziari, industriali e commerciali fino al momento della comunicazione dell'aggiudicazione, salvi i casi di pubblicità per legge degli atti infraprocedimentali.

Art. 4.

Entrata in vigore e forme di pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A3944

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con deliberazione n. 1251 dd. 23 aprile 1999, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci della «Cooperativa Clautana di lavoro e produzione società cooperativa a r.l» con sede in Claut, ed ha nominato commissario governativo per un periodo massimo di tre mesi il dott. Carlo Brunetta, con studio in Pordenone, piazza XX Settembre - Galleria Asquini, n. 1.

Con deliberazione n. 1250 dd. 23 aprile 1999, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la seguente società cooperativa:

«Olimpia società cooperativa a r.l.», con sede in Gorizia, costituita il 28 dicembre 1979 per rogito notaio dott. Bruno Seculin di Monfalcone (Gorizia).

Con deliberazione n. 1148 dd. 16 aprile 1999, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Agricola forestale Val di Gorto - societa cooperativa a r.l.» con sede in Villa Santina, costituita il 16 maggio 1987 per rogito notaio dott. Bruno Lepre di Tolmezzo ed ha nominato commissario liquidatore il rag. Pietro Morassi, con studio in Tolmezzo, via Battisti n. 3.

Con deliberazione n. 1153 dd. 16 aprile 1999, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Cooperativa edificatrice settima zona socio economica - società cooperativa a r.l.» con sede in Cervignano del Friuli, costituita il 15 ottobre 1982 per rogito notaio dott. Antonio Frattasio di Udine ed ha nominato commissario liquidatore la rag.a Patrizia Minen, con studio in Udine, via Percoto n. 5.

Con deliberazione n. 1250 dd. 23 aprile 1999, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la seguente società cooperativa:

«Pentax società cooperativa a r.l.», con sede in Brazzano di Cormons (Gorizia), costituita il 19 gennaio 1989 per rogito notaio dott. Mario Gialanella di Palmanova (Udine).

Con deliberazione n. 1152 dd. 16 aprile 1999, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa «Nova azienda - società cooperativa a r.l.» in liquidazione, con sede in Gradisca d'Isonzo, costituita il 13 maggio 1985 per rogito notaio dott. Albano Delfabro di Monfalcone ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Piergiorgio Renier, con studio in Trieste, piazza S. Antonio Nuovo n. 6.

Con deliberazione n. 1149 dd. 16 aprile 1999, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Cospel - Cooperativa di servizi per l'elettronica - società cooperativa a r.l.» in liquidazione, con sede in Pordenone, costituita il 10 aprile 1987 per rogito notaio dott. Severino Pirozzi di Pordenone ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Loris Zani, con studio in Fiume Veneto, piazza Marconi n. 8.

99A3918

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Assunzione di nuova denominazione dell'acqua minerale «Lieta»

Con determinazione n. 001570 del 10 marzo 1999, del direttore generale sanità, è stata effettuata una rettifica alla determinazione n. 008717 del 7 settembre 1998 del direttore generale sanità e servizi sociali e precisamente la denominazione acqua minerale «Lieta» è stata sostituita con la denominazione acqua minerale naturale «Silvana».

99A3945

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero per le politiche agricole 4 febbraio 1999 concernente: «Iscrizione delle varietà di alcune specie agrarie ed ortive nei relativi registri nazionali delle varietà». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1999).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 15, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza della specie e varietà «Frantic», dove è scritto: «Easem S.p.a. - Via S. Biagio, 25 - Casaleone (*Vercelli*)», leggasi: «Easem S.p.a. - Via S. Biagio, 25 - Casaleone (*Verona*)».

99A3995

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. **508.000**
- semestrale . . . . L. **289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale . . . . L. **416.000**
- semestrale . . . . L. **231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale . . . . L. **115.500**
- semestrale . . . . L. **69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. **107.000**
- semestrale . . . . L. **70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. **273.000**
- semestrale . . . . L. **150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. **106.000**
- semestrale . . . . L. **68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. **267.000**
- semestrale . . . . L. **145.000**

Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale . . . . L. **1.097.000**
- semestrale . . . . L. **593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale . . . . L. **982.000**
- semestrale . . . . L. **520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**474.000**
Abbonamento semestrale	L.	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035